



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 968

Norme in materia di domini collettivi

19/03/2018 - 00:47

Indice

| | |
|---|-----|
| 1. DDL S. 968 - XVII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 968 | 5 |
| 1.2.2. Relazione 968-A | 10 |
| 1.2.3. Testo approvato 968 (Bozza provvisoria) | 16 |
| 1.2.4. Testo 1 | 19 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 24 |
| 1.3.1. Sedute | 25 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 26 |
| 1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 27 |
| 1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 19/03/2014 | 28 |
| 1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 10/07/2014 | 36 |
| 1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (ant.) dell'11/05/2017 | 39 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 45 |
| 1.4.1. Sedute | 46 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 49 |
| 1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) | 50 |
| 1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2017 | 51 |
| 1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio) | 53 |
| 1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 24/09/2014 | 54 |
| 1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 293 (ant.) del 15/10/2014 | 57 |
| 1.4.2.2.3. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 295 (ant.) del 16/10/2014 | 59 |
| 1.4.2.2.4. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017 | 62 |
| 1.4.2.2.5. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 713 (pom.) del 21/03/2017 | 71 |
| 1.4.2.2.6. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017 | 80 |
| 1.4.2.2.7. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 726 (pom.) dell'11/04/2017 | 88 |
| 1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 96 |
| 1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 318 (pom.) del 26/11/2014 | 97 |
| 1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 749 (ant.) del 31/05/2017 | 102 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea | 106 |
| 1.5.1. Sedute | 107 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici | 108 |

| | |
|--|-----|
| 1.5.2.1. Seduta n. 832 (pom.) del 30/05/2017 | 109 |
| 1.5.2.2. Seduta n. 833 (ant.) del 31/05/2017 | 141 |

1. DDL S. 968 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 968
XVII Legislatura

Norme in materia di domini collettivi
Titolo breve: *domini collettivi*

Iter

31 maggio 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.968 **approvato**

[C.4522](#) approvato definitivamente. Legge

Legge n. [168/17](#) del 20 novembre 2017, GU n. 278 del 28 novembre 2017.

Iniziativa Parlamentare

[Giorgio Pagliari](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)), [Nerina Dirindin](#) ([PD](#))

[Francesco Palermo](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 31 luglio 2013)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 ottobre 2014; pervenuta il 28 marzo 2017.

Presentazione

Presentato in data **24 luglio 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 80 del 26 luglio 2013.

Classificazione TESEO

IMMOBILI , SOGGETTI GIURIDICI , COMPROPRIETA' E COMUNIONE , USI CIVICI

Articoli

PROPRIETA' TERRIERA (Artt.1, 3), PROPRIETA' CONTADINA (Artt.1, 3), COMPENSORI (Art.1), ENTI LOCALI (Art.1), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.1), COMPETENZA (Art.2), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.2), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.2), TUTELA DELL' AMBIENTE (Art.2), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.2), TERRITORIO DEI COMUNI (Art.3), ASSOCIAZIONI (Art.3), CONSORZI AGRARI (Art.3), AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI (Art.3), SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONI (Art.3), ESTINZIONE DI DIRITTI (Art.3), ENTI PRIVATI (Art.3), ENTI PUBBLICI (Art.3), IMPIANTI IDRICI ED IDRAULICI (Art.3), BACINI IDRICI E IDROGRAFICI (Art.3), DIVIETI (Art.3), ALIENAZIONE DI BENI (Art.3), DIVISIONE DI BENI (Art.3), USUCAPIONE (Art.3), DEMANIO

(Art.3), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.3)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (dato conto della nomina il 19 marzo 2014) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13^a Sen. [Giuseppe Compagnone](#) (GAL) (dato conto della nomina il 19 marzo 2014) .

Sostituito da Sen. [Stefano Vaccari](#) (PD) (dato conto della nomina l'11 maggio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) nominato nella seduta ant. n. 14 dell'11 maggio 2017 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Vaccari](#) (PD) nominato nella seduta ant. n. 14 dell'11 maggio 2017 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 12 maggio 2017; annuncio nella seduta ant. n. 822 del 16 maggio 2017.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#) e [13^a \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in **sede referente** il 30 ottobre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 134 del 5 novembre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 968

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 968

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGLIARI**, **ASTORRE**, **DIRINDIN** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

Norme in materia di domini collettivi

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si propone la finalità del riconoscimento formale dei domini collettivi, comunque denominati. Esso è frutto di contributi derivanti da approfondita elaborazione dottrinale, da riferimenti giurisprudenziali, da interpretazione dei provvedimenti legislativi.

Sotto il profilo dottrinale, si deve fare inizialmente riferimento al contributo di un civilista innovatore, Enrico Finzi, allorché, già nel 1935, traducendo in termini rigorosamente giuridici taluni fermenti circolanti nelle scelte corporativistiche italiane, capovolge l'angolo di osservazione e propone di esaminare il rapporto uomo/beni «di sotto in su», arrivando a capovolgere anche il ruolo delle due entità del rapporto, valorizzando il bene e le sue regole intime sull'agente umano. Successivamente Filippo Vassalli (1939) e Salvatore Pugliatti (1954), raccogliendo l'invito di Finzi, superano la nozione unitaria di proprietà costruita sull'unità del soggetto e individuano una pluralità di proprietà assai diversificate a seconda della diversa qualità strutturale dei diversi beni. Più recentemente, i contributi di una pluralità di studiosi, tra cui Paolo Grossi, Giorgio Lombardi, Emilio Romagnoli, Paolo Vitucci, Vincenzo Cerulli Irelli, Alberto Germano hanno messo nella dovuta evidenza il «pianeta diverso» delle proprietà collettive, tutte di origine pre-moderna, tutte viventi una loro vita appartata, ma con parecchi scontri a causa dell'intolleranza della dominanza culturale di stampo romanistico. Concorrono a costituire l'ordinamento della proprietà collettiva tre elementi:

- 1) la comunità, vale a dire l'elemento personale, rappresentato da una pluralità di persone fisiche individuata nella collettività locale, non solo e non tanto come destinatari delle utilità del fondo, bensì in quanto pluralità di persone fisiche chiamate a gestire il patrimonio civico e a raggiungere lo scopo comune, conformandosi nella propria attività e nelle relazioni con il patrimonio comune ai principi che la stessa comunità si dà. La comunità si qualifica, per un verso, con l'organizzazione di comunità che lega fra di loro le singole persone fisiche e che va intesa come facoltà di predisposizione di organi idonei ad assicurare il funzionamento e la rappresentanza dell'ente e, per un altro verso, per la variabilità e la mutevolezza delle persone fisiche: non necessariamente sempre le stesse durante la «vita» dell'ente collettivo; fra esse si ricordano le Partecipanze, Regole, Vicinie, Comunelle, Comunanze agrarie, Università Uomini Originari, Comunalie, Consorterie, Società degli antichi originari o Comunioni familiari montane;
- 2) la cosa, ossia la terra di collettivo godimento, che va riguardata come una pluralità di patrimoni (economico, naturale, culturale) con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti naturali ed antropiche, quali suolo, con i connessi miglioramenti, e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche e profonde inter-relazioni, come anche l'aspetto estetico e paesaggistico di più immediata percezione;

3) l'elemento teleologico, da individuarsi nello scopo istituzionale, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità. A questi tre elementi, in taluni casi, se ne aggiunge uno ulteriore rappresentato dal riconoscimento della personalità giuridica. Sotto il profilo delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, si sottolinea l'importanza di una massima alla sentenza della Corte di cassazione, sezione II, n. 10748 del 1992 relativa al riconoscimento della frazione come comunità dei titolari del diritto d'uso «che, di norma costituiscono una mera entità naturale di fatto -- caratterizzata dalla presenza dell'insediamento di una parte della popolazione comunale in una località staccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempre di fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale e religioso -- hanno tuttavia, in materia di amministrazione dei beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni, attraverso un apposito comitato per l'amministrazione separata, da nominarsi secondo le previsioni dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come successivamente modificato ed integrato».

Sotto il profilo dell'interpretazione sistematica delle fonti normative, si deve rilevare come già la legislazione del 1927 e del 1928 riservasse una speciale considerazione alla frazione di comune nel cui territorio ricadono le terre civiche, con la prescrizione di base che imponeva la diretta amministrazione frazionaria a profitto dei soli abitanti della frazione.

Con la legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 34, è stato riconosciuto alle comunioni familiari vigenti nei territori montani il diritto di continuare «a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore». La legge 17 aprile 1957, n. 278, disciplina la «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali»: essa prescrive che i beni di uso civico frazionali siano amministrati da un comitato e che, in mancanza dell'elezione di questo, l'amministrazione possa essere condotta dal comune attraverso propri organi appositamente delegati. Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nel tentativo di dare una risposta al problema di un assetto ordinato del territorio e di contenimento della distruzione di risorse naturali e storiche, indica i terreni «delle università agrarie e degli usi civici» tra le zone vincolate. La legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulla montagna, all'articolo 3 riconosceva la proprietà collettiva e dava ad essa una valenza generale, non limitata alle organizzazioni montane dell'arco alpino, quanto meno perché espressamente richiamava le organizzazioni collettive delle province dell'ex Stato pontificio. In definitiva, sembra potersi giustamente convenire con quanti hanno ripetutamente confermato che il divenire della proprietà collettiva ha un cuore antico. Con questo cuore antico bisogna fare i conti, anche e soprattutto, perché si possa essere preparati a comprendere pienamente e risolvere adeguatamente i tanti problemi che la realtà sociale, economica ed ambientale continuamente offre. Pertanto il diritto e la giurisprudenza incontrano un invalicabile limite in quel cuore antico della proprietà collettiva, che la dottrina può criticare ovvero interpretare in maniera evolutiva; ma non mutare.

Con il presente disegno di legge si vuol riconoscere che i domini collettivi si collocano come soggetti neo-istituzionali, in quanto ad essi compete l'amministrazione, sia in senso oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico. Nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali, della montagna in particolare, le cui strategie fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale e su quello di sviluppo sostenibile, ai domini collettivi va riconosciuta, infine, la capacità di endogenizzare anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere *in loco* gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili e nel settore dei servizi. Tra i tanti effetti che l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge potranno avere sul territorio, come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà

collettiva, possono essere citati i seguenti: mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, manutenzione del territorio e conservazione attiva dell'ambiente, garanzia di un marchio ambientale, coesione della popolazione e creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale, ambientale. Passando a esaminare nel dettaglio i singoli articoli del disegno di legge, pare opportuno far emergere gli obiettivi che si intendono perseguire:

- 1) il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, nonché il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, in quanto diritto avente ad oggetto, normalmente e non eccezionalmente, le utilità del fondo, consistenti in uno sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del comune. Il che determina nel cittadino una situazione giuridica complessa: di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni (articolo 1, comma 1);
- 2) il riconoscimento della capacità di autonormazione dei domini collettivi facilita pertanto l'esercizio dei diritti: a livello individuale (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo) e a livello collettivo o di amministrazione (vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore) (articolo 1, comma 2);
- 3) il richiamo alla competenza dello Stato rivela i motivi di interesse generale che sono alla base dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale (che mira a garantire che le leggi che le regioni intendano eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva): il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra; la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente; le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà comuni al fine del mercato (articolo 2);
- 4) per un utile chiarimento del termine «beni collettivi» si propone una definizione del patrimonio economico del dominio collettivo, quale risulta dalle rilevazioni contabili, finalizzate alla compilazione della situazione patrimoniale, che, in definitiva, si riduce all'insieme dei beni economici di proprietà (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento dei domini collettivi)

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Lo statuto, approvato dagli aventi diritto, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio collettivo, anche con specifico riferimento alla personalità giuridica ed alla natura dell'ente.

Art. 2.

(Competenza dello Stato)

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Art. 3.

(Beni collettivi)

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione

degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

1.2.2. Relazione 968-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 968-A

Relazione Orale

Relatori Cucca e Vaccari

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 13^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(13^a - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di domini collettivi

d'iniziativa dei senatori **PAGLIARI**, **ASTORRE**, **DIRINDIN** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

2 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, nell'ambito del riconoscimento dei domini collettivi, la necessità che siano salvaguardate le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Fravezzi)

sul disegno di legge

28 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Laniece)

su emendamenti

11 aprile 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Valiante)

sul disegno di legge

1° ottobre 2014

La Commissione,
esaminato il disegno di legge,
rilevato che:

la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione: sostiene infatti la Corte che, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi - prosegue la Corte - «i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali»;

la materia dei domini collettivi è riconducibile anche all'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

il provvedimento in esame reca fundamentalmente una disciplina di soli principi, chiamando la Repubblica (e quindi anche le autonomie territoriali) a tutelare e valorizzare i domini collettivi, tra l'altro in quanto strumenti per la conservazione del patrimonio naturale nazionale, e a riconoscere e garantire ai cittadini i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento;

osservato che:

le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;

appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;

osservato altresì che:

l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura come soggetti

istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici,

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Pagliari ed altri
Art. 1.

(Riconoscimento dei domini collettivi)

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Lo statuto, approvato dagli aventi diritto, è titolo qualificativo e ordinamentale del dominio collettivo, anche con specifico riferimento alla personalità giuridica ed alla natura dell'ente.

Art. 2.

(Competenza dello Stato)

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite
Art. 1.

(Riconoscimento dei domini collettivi)

1. *Identico.*

2. **Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.**

Art. 2.

(Competenza dello Stato)

1. *Identico.*

- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3.
(*Beni collettivi*)

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

Art. 3.
(*Beni collettivi*)
1. *Identico.*

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

2. *Identico.*

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

3. *Identico.*

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

4. *Identico.*

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

5. *Identico.*

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

6. *Identico.*

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) , numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

1.2.3. Testo approvato 968 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 968

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 31 maggio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Pagliari, Astorre, Dirindin e Palermo:

Norme in materia di domini collettivi

Norme in materia di domini collettivi

Art. 1.

(Riconoscimento dei domini collettivi)

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

a) soggetto alla Costituzione;

b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;

c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2.

(Competenza dello Stato)

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;

b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

c) componenti stabili del sistema ambientale;

d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;

e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;

f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3.

(Beni collettivi)

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle

Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali della collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
30 maggio 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Norme in materia di domini collettivi (968-A)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

RUTA, SAGGESE

Al comma 1 dopo le parole: «comunque denominati» inserire le seguenti: «salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.».

Art. 2.

2.100

RUTA, SAGGESE

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali dei Comuni, che nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuandoli in base alle seguenti caratteristiche:

a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso agricolo colturale, compresi i castagneti;

b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale o boschivo;

— 2 —

c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;
d) terreni *ex demaniali* già legittimati con ordinanze commissariali e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».

2.101

BERGER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisione dell'ente collettivo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del diritto dei singoli componenti della comunità stessa».

Art. 3.

3.3

PICCOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità, del mantenimento della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico».

3.4

PANIZZA, BERGER, ZELLER, PALERMO, ZIN

Al comma 3, dopo le parole: «dell'iusucapibilità», inserire le seguenti: «, dell'imprescrittibilità».

3.5

PICCOLI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le esigenze di localizzazione ed esercizio delle opere pubbliche e di pubblica utilità».

— 3 —

3.6

RUTA, SAGGESE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite da demanio collettivo. In caso di perdita dell'originaria destinazione e ove non sia possibile un ritorno ad essa, il titolare del demanio collettivo redige un piano di valorizzazione che può prevedere anche la sdemanializzazione dei beni attraverso la comparazione dell'interesse collettivo e la compensazione dello stesso».

3.8

RUTA, SAGGESE

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Tale vincolo non riguarda i terreni oggetto di liquidazione o legittimazione e/o affrancati».

3.100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, i comuni o gli enti esponenziali della collettività titolari, conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia».

€ 1,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 968
XVII Legislatura

Norme in materia di domini collettivi
Titolo breve: *domini collettivi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_1 \(pom.\)](#)

19 marzo 2014

[N_5 \(ant.\)](#)

10 luglio 2014

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 24
luglio 2014 alle
ore 12:00

[N_14 \(ant.\)](#)

11 maggio 2017

Approvati
emendamenti
Effettuato
coordinamento.
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[PALMA](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(968\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Norme in materia di domini collettivi*
(Esame e rinvio)

Il senatore [COMPAGNONE](#) (*GAL*), relatore per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge che si propone di contrastare l'alienazione, da parte dei Comuni, delle proprietà collettive; tale obiettivo si giustifica dal momento che i domini collettivi attestano un uso comune del territorio, dalle origini antichissime. Si tratta di forme organizzative che, ancora oggi, rivestono rilievo economico, ambientale e sociale, consentendo l'esercizio del pascolo, del legnatico, della semina e della caccia. Nell'ambito della categoria di beni collettivi sono comprese, generalmente, tre fattispecie: gli usi civici sulla proprietà privata, ossia i diritti di godimento su un terreno di proprietà altrui; le proprietà collettive aperte o terre civiche, sulle quali la collettività non divide il godimento con nessun altro proprietario; le proprietà collettive chiuse, al cui godimento sono ammessi i residenti attuali che siano anche discendenti dei residenti originari. Le proprietà collettive sono assimilabili a quelle demaniali, in quanto hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali. In particolare, a causa dell'esigenza di

preservare il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare che esse vengano parcellizzate da usurpatori, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità e dalla indivisibilità e sono gravate da perpetuo vincolo di destinazione. Il *corpus* normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione del 1928 ed integrato da normativa statale e regionale successiva.

In particolare, l'articolo 1 richiama l'attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma e 43, della Costituzione e contiene il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. All'articolo 2, sono richiamate le competenze dello Stato in materia di beni collettivi. L'articolo 3 raggruppa i beni collettivi in sei categorie: terre di originaria proprietà collettiva, terre assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti d'uso, terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità e dallo scioglimento di associazioni agrarie, terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, terre collettive, comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli originari del luogo e, infine, corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici. Si prevede, inoltre, che i beni vadano a costituire il patrimonio civico o demanio civico dell'ente, stabilendo anche che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agrosilvopastorale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore per la 2a Commissione, integra l'illustrazione del provvedimento osservando che il tema dei domini collettivi è per lo più frutto di elaborazioni dottrinali, sviluppato da puntuali riferimenti giurisprudenziali e da accenni - per la verità timidi - che hanno fatto sì che la materia facesse capolino anche in alcuni provvedimenti normativi.

La relazione introduttiva al disegno di legge si fa carico di svolgere un'accurata disamina storica delle radici dei domini collettivi. Si tratta di un filo rosso che ha accomunato non piccola parte della dottrina civilistica e amministrativistica italiana. Studiosi quali Salvatore Pugliatti e Filippo Vassalli si sono concentrati sulle radici giuridiche del concetto di proprietà collettiva fondata sulla tradizione di alcune formazioni sociali il cui rapporto con il territorio e l'ambiente ha assunto forme e usi peculiari. Tali studiosi, da ultimo seguiti da illustri amministrativisti, hanno tracciato una parabola di quest'idea che è stata, tuttavia, a malapena tollerata in un sistema quale il nostro che, come noto, pone al centro del sistema dei diritti reali la proprietà privata e si fonda sull'impostazione codicistica basata sul numero chiuso dei diritti reali. Tralasciando l'analisi più propriamente dottrinale del problema, che in effetti muove dal rilievo che il rapporto tra diritti dei soggetti e beni possa essere letto in una chiave anche diversa rispetto a quella attualmente seguita dagli ordinamenti di stampo romanistico, il relatore precisa che il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 conferisce riconoscimento ai domini collettivi, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Il primo comma evidenzia la natura ibrida di quest'istituto che si pone a un crocevia tra l'esercizio in comune di diritti reali e di godimento e un profilo pubblicistico di gestione che, tra l'altro, si evince dall'ultima parte della lettera d); questa, esplicitamente, fa riferimento "a terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o privata".

Il secondo comma, che disciplina lo statuto del dominio collettivo, sembra ricondurre all'idea che si tratti di una formazione sociale cui è conferita anche personalità giuridica. L'articolo 2 stabilisce la competenza dello Stato e indica con chiarezza che i domini collettivi sono componenti stabili del sistema ambientale e costituiscono basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.

Il fondamento costituzionale del disegno di legge, dunque, si rinviene più marcatamente in una forma atipica di proprietà collettiva cui allude l'articolo 42, primo comma, della Costituzione e in un elemento finalistico di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della Costituzione

Quanto, infine, all'articolo 3, esso disciplina i beni collettivi definendoli puntualmente. Su questo profilo, vi è da rilevare che si tratta di una disposizione che va ad integrare implicitamente il Titolo I del Libro III del codice civile, alludendosi forse a una sorta di *tertium genus* tra i beni pubblici e quelli privati. Del regime giuridico di questi beni il relatore sottolinea che al comma 3 è stabilita l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'iusucapibilità e il vincolo di permanente destinazione.

Pertanto, pare potersi concludere che, escluse tutte le vicende di traslazione della titolarità, di acquisizione a titolo derivativo o originario di diritti reali su tali beni, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione ed uso, rilevando in maniera determinante anche la conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1345\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

[\(11\)](#) **CASSON ed altri. - Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**

[\(1072\)](#) **DE PETRIS. - Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente**

[\(1283\)](#) **DE POLI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [SOLLO](#) (PD), relatore per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1072, che si propone di conseguire un salto di qualità nell'azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l'ambiente. In particolare, l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito dagli articoli da 452-bis a 452-quaterdecies, recanti nuove fattispecie criminose che si sostanziano in articoli aggiuntivi. L'articolo 452-bis, punisce chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. L'articolo 452-ter punisce l'autore del fatto di cui all'articolo 452-bis se la compromissione si verifica. L'articolo 452-quater prevede che sia punito chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. L'articolo 452-quinquies sanziona condotte diverse da quelle di immissione, le quali, tuttavia, si connotano per la lesione del bene giuridico dell'ambiente. L'articolo 452-sexies contiene due circostanze aggravanti, prevedendo che, nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena sia aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette, soggette a vincoli di tutela o se deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti. L'articolo 452-septies punisce chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti. L'articolo 452-octies sanziona il traffico illecito e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. L'articolo 452-novies punisce le ecomafie ed è rivolto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al nuovo titolo del codice. L'articolo 452-

decies prevede le sanzioni per chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa. L'articolo 452-*undecies* reca le sanzioni nei confronti del titolare o del gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti da parte dei soggetti legittimati. L'articolo 452-*duodecies* prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite di un terzo. L'articolo 452-*terdecies* statuisce che la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, per tutta la durata della pena principale, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'articolo 452-*quaterdecies* dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197. Il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-*bis*, il quale tutela il bene ambiente inteso in senso economico, punendo la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse. L'articolo 2 reca modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo 25-*quinqüies*.1. Questa disposizione prevede, in relazione alla commissione di talune delle nuove figure di reato previste dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale sopra elencate, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. L'articolo 3 prevede disposizioni integrative dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante norme in materia di confisca. L'articolo 4 conferisce delega al Governo ad adottare, con i relativi principi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti gli illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo potrà inoltre emanare disposizioni integrative o correttive. L'articolo 5 mira a sostituire il testo vigente del comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente la legittimazione delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della medesima legge e a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale. L'articolo 6 definisce, infine, il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore illustra quindi il disegno di legge n. 1283, che prevede l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-*bis*, relativo ai «delitti contro l'ambiente»; si introduce così una nozione assai ampia di «ambiente» mutuata dalle conclusioni assunte, nel corso delle legislature, dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Sono previste le fattispecie di «inquinamento ambientale» e di «traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente»: in entrambi i casi sono previsti diversi stadi di aggressione al bene giuridico, con relativo aumento delle pene. Anche la materia del reato associativo e organizzato trova risposta con l'introduzione del reato di «associazione per delinquere contro l'ambiente» e di una specifica aggravante per l'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, quando essa tende ad attività nel campo ambientale. Sono previsti incentivi premiali per il reo che ponga rimedio al pericolo o al danno cagionato ed il ravvedimento costituisce attenuante per le ipotesi di reato doloso ed estingue il reato per le ipotesi colpose. Particolare enfasi è posta su due aspetti delle vicende connesse alla criminalità ambientale: le connivenze e le collusioni tra pubblici dipendenti e criminali «ambientali» e la responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali. Sul primo punto si prevede un'ipotesi specifica di delitto di «frode in materia ambientale», che punisce i comportamenti fraudolenti commessi, in particolare, attraverso la predisposizione e l'utilizzo di false dichiarazioni e attestazioni per accelerare o per concludere procedure amministrative in materia

ambientale. È altresì prevista una specifica ipotesi di aggravante per i reati di corruzione commessi al fine di realizzare reati ambientali. In materia di responsabilità degli Enti, si interviene sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Con le garanzie del processo penale, possono essere applicate all'ente giuridico le sanzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o l'eventuale revoca dei provvedimenti già concessi. La disciplina vigente elenca i reati per i quali è possibile l'applicazione di tali misure interdittive e di sanzioni amministrative pecuniarie, tra i quali non rientrano i reati ambientali, nonostante la delega, contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, includesse tra i delitti suscettibili di addebito per illecito amministrativo all'ente anche i reati ambientali e quelli scaturenti dalla violazione della normativa di tutela del territorio. Pertanto, quella delega solo parzialmente attuata, può oggi essere oggetto di applicazione attraverso il presente disegno di legge, introducendo la previsione di una specifica ipotesi nel citato decreto n. 231 del 2001, che contempli anche le principali ipotesi di reato ambientale. A completamento dell'intervento previsto, si introducono regole processuali che comprendono la competenza delle direzioni distrettuali antimafia per le nuove ipotesi di reato associativo, considerato il tendenziale collegamento tra ipotesi di reato ambientale e associazioni criminali di tipo mafioso, che prevedono un rafforzamento del sistema di cautela, personale e reale. L'articolo 3 introduce nuove regole in materia di confisca, anche per equivalente, di esecuzione in danno, di sequestro preventivo, anche estendendo il campo di applicazione del citato articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, e di obbligatorietà dell'arresto in flagranza. Sono, infine, oggetto di abrogazione alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevedono ipotesi contravvenzionali coincidenti, in tutto o in parte, con le nuove ipotesi delittuose introdotte nell'ordinamento.

Il senatore [ALBERTINI](#) (NCD), relatore per la 2ª Commissione, illustra i disegni di legge che intervengono sul quadro normativo dei reati ambientali, attraverso l'inserimento di un apposito nuovo titolo nel codice penale.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, svolge un'analitica disamina delle disposizioni del disegno di legge n. 1345, dando conto, nel contempo, della disciplina prevista dal disegno di legge n. 11.

L'articolo 1, comma 1, di entrambi i disegni di legge, inserisce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis*, recante la disciplina dei delitti contro l'ambiente. Differente, in parte, risulta il catalogo dei reati. Il disegno di legge n. 1345 introduce infatti nell'ordinamento quattro nuovi reati: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività e il delitto di impedimento del controllo. Il disegno di legge n. 11 contempla, invece, solo tre nuove fattispecie: il delitto di inquinamento ambientale; il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale; il delitto di frode ambientale.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1345, il nuovo articolo 452-*bis* punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria della flora o della fauna selvatica. Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La disposizione, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, si distacca dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori soglia, per abbracciare lo schema del delitto di evento. Si tratta altresì di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Il testo non definisce i concetti

di "compromissione" e di "deterioramento rilevante", il cui significato può però essere ricostruito in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale, fornita dal successivo articolo 452-ter: "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sul piano tecnico o economicamente onerosa".

Vi saranno dunque "compromissione" e "deterioramento rilevante" qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali.

Il reato di disastro ambientale, di cui all'articolo 452-ter, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. La pena è aggravata quando il delitto di disastro sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Il relatore rileva, quindi, che la disposizione in esame sembra voler raccogliere l'invito rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore con la sentenza n. 327 del 2008 alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato non correlata all'articolo 434 del codice penale.

L'articolo 452-quinquies sanziona poi, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque illegittimamente - o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative - cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente. Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono circostanze aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento dell'ambiente; se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il disegno di legge n. 11 unifica le condotte sanzionate, finora descritte in un unico articolo, che reca la rubrica di "violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale". La disposizione in esame prevede le fattispecie incriminatrici in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato, contemplando dapprima ipotesi base di pericolo astratto - per le quali, cioè, la mera violazione intenzionale di prescrizioni di carattere amministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tutelato - e poi successive ipotesi di pericolo concreto e di danno, con trattamento sanzionatorio appositamente modulato, sino alla fattispecie del disastro ambientale. La disposizione, inoltre, al fine di evitare che delitti altamente lesivi per l'incolumità delle persone e l'ecosistema possano portare alla comminazione di una sanzione irrisoria e sproporzionata alle conseguenze dannose, spesso irreparabili, provocate dal delitto, rende inapplicabile il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti.

Sempre con riguardo alle nuove fattispecie di reato, il solo disegno di legge n. 1345 introduce il delitto di impedimento del controllo. Tale norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti poiché è destinata a trovare applicazione in ogni caso in cui sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-novies, deve esserne disposta la confisca. Il solo disegno di legge n. 11 contempla, invece, il reato di frode ambientale. Rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, si verte nel rapporto di specialità fra fattispecie.

Il nuovo articolo 452-quater, previsto dal disegno di legge n. 1345, sanziona, poi, con pene diminuite da un terzo alla metà, le ipotesi colpose dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. Analoga previsione, anche se non del tutto coincidente, è contemplata dal disegno di legge n. 11.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345, per i delitti ambientali i termini di prescrizione sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall'articolo 157, comma 6, del codice penale.

Significative differenze sono riscontrabili fra i due disegni di legge con riguardo alla commissione in forma associativa dei reati ambientali, sanzionata come circostanza aggravante nel disegno di legge n. 1345, come autonoma fattispecie di reato nel disegno di legge n. 11.

Con riguardo al testo approvato dalla Camera dei deputati, la commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa determina un'aggravante: sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416, quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale; sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416-*bis*, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale; sono ulteriormente aumentate le pene quando l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il disegno di legge n. 11 introduce invece, il reato di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale, riproponendo il classico schema del reato associativo di cui all'articolo 416 del codice penale. Il nuovo articolo 452-*ter*, infatti, distingue a seconda dei diversi ruoli rivestiti dall'agente nell'organizzazione, prevedendo due distinte ipotesi di reato a seconda che gli associati costituiscano il vincolo o ne siano promotori, capi organizzatori, finanziatori ovvero si limitino a partecipare. L'articolo 452-*ter* prevede un aggravamento della pena qualora gli associati abbiano riportato condanne per delitti di mafia, ovvero fra i partecipanti vi siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Una ulteriore circostanza aggravante speciale è prevista per l'ipotesi in cui gli associati siano in numero pari o superiore a dieci, stante la maggiore pericolosità insita nella ragguardevole pluralità di agenti.

Le previsioni in esame rendono evidente la cornice criminologica entro la quale entrambe le iniziative legislative collocano i più gravi fenomeni di inquinamento: si tratta delle ecomafie o comunque di associazioni per delinquere, i cui profitti derivano in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Il collegamento con la criminalità organizzata spiega altresì l'introduzione - in tutti e due i disegni di legge - della disposizione premiale sul ravvedimento operoso, tipicamente inserita nel nostro sistema penale per combattere le emergenze del momento, affiancando all'inasprimento delle pene, il premio per ravveduti e collaboratori.

Le ultime due disposizioni del titolo VI-*bis*, così come disciplinato dal disegno di legge n. 1345, intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, l'articolo 452-*novies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere - tanto comune quanto mafiosa - finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commetterlo. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere in cui il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. L'articolo 452-*decies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvenza del primo.

In caso di condanna o di patteggiamento per i nuovi delitti ambientali, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato, oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Le previsioni in materia di confisca consolidano la collocazione dei delitti ambientali nell'alveo della criminalità organizzata volta al profitto, fornendo alla magistratura incisivi strumenti per incidere sulle ricchezze illecite conseguite.

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1345, infine, modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica

amministrazione. La novella determina l'inserimento - nel catalogo dei delitti ivi previsti - dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività. Il relatore sottolinea come la norma escluda il delitto di impedimento del controllo. Simile previsione è contenuta anche nel nuovo articolo 452-*septies* introdotto dal disegno di legge n. 11.

Il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345, introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter*, in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1345 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 11, recano norme in materia di responsabilità da delitto ambientale degli enti.

Osserva conclusivamente che la disposizione in esame colma una delle più evidenti lacune connesse al recepimento della direttiva 2008/99 CE, la quale imponeva tra l'altro di sanzionare le persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero stati commessi reati ambientali di danno o pericolo concreto alle matrici ambientali o alla vita o integrità fisica delle persone. Analoghe disposizioni sono contenute nel disegno di legge n. 11, nel quale, all'articolo 2, sono previste anche riduzioni delle sanzioni pecuniarie nel caso di collaborazione della persona giuridica.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [PALMA](#) propone d'accordo con il presidente Marinello, che le discussioni generali sui provvedimenti all'ordine del giorno abbiano inizio in una prossima seduta che, salvo conferma, potrà aver luogo martedì 25 marzo alle ore 14.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Si apre la discussione generale.

Il relatore per la 13a Commissione [COMPAGNONE](#) (GAL) integra le considerazioni svolte in sede di relazione, illustrando alcune proposte di modifica del disegno di legge in esame. In particolare, andrebbe riconosciuta la personalità giuridica - già accordata dalla legge n. 97 del 1994, alle proprietà collettive ricadenti nei territori montani - anche ai domini collettivi di pianura e di collina. Inoltre, in caso di assenza degli enti esponenziali delle collettività locali, le proprietà collettive dovrebbero essere gestite dai Comuni secondo un regime di amministrazione separata. E' poi opportuno aggiungere alle caratteristiche del regime giuridico dei beni collettivi la imprescrittibilità dei diritti di uso civico, per garantire che non vengano a cessare nei casi prolungati di sospensione dell'esercizio del possesso.

Occorre infine assicurare che le Regioni pongano in essere gli adempimenti di competenza di cui alla legge n. 97 del 1994, prevedendo che, decorso infruttuosamente un termine prestabilito, provvedano, in loro vece, gli enti competenti alla gestione della proprietà collettiva, fermo restando il consenso della Regione interessata.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) pur nella consapevolezza che nell'impianto del disegno di legge viene compiutamente delineato il riferimento al fondamento costituzionale dei domini collettivi, rileva che si tratta di un istituto dalla natura giuridica sfumata e piuttosto variegata, a seconda del territorio cui ci si riferisce. La disciplina in esame dovrà pertanto eludere i rischi di riconoscere rilevanza giuridica a soggetti ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento. Ritiene poi che il valore sociale dei vincoli di destinazione, degli usi che riguardano il godimento di taluni beni non possa essere sconosciuto, ma ciò non deve indurre, sul versante pubblicistico, ad indebolire funzioni e competenze di regolazione degli enti comunali e, più in generale, delle autonomie territoriali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione.

Il relatore per la 2a Commissione [CUCCA](#) (PD), in sede di replica, fa presente che alcuni dei profili problematici testè evocati meritano di essere risolti sulla base del rilievo che l'intento del disegno di legge è quello di conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive dai contorni sfumati e spesso assai risalenti nel tempo, talvolta persino preesistenti all'ordinamento statale. La miglior definizione per atto di legge del rapporto tra comunità collettive e beni e terre tende dunque a garantire sicurezza nei diritti di godimento e, più in generale, nei rapporti sociali sino ad ora rimessi a fonti di regolazione subordinate o di tenue giuridicità. Quanto ad alcuni dei temi evocati dal relatore Compagnone, sarà opportuno riflettere attentamente sulla compatibilità delle ipotesi normative prospettate con il dettato costituzionale; a riguardo, la sede emendativa offrirà la possibilità di discutere ancora più approfonditamente sull'articolato in esame.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 24 luglio 2014.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 1345 e connessi in materia di delitti contro l'ambiente, che hanno avuto luogo nella riunione degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 13a riunite, dello scorso 25 giugno sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Il Presidente comunica altresì che anche le eventuali documentazioni che perverranno in futuro

nel corso del ciclo di audizioni in oggetto saranno rese disponibili sulla suddetta pagina *web*.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.3. 2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (ant.) dell'11/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017
14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(968\) PAGLIARI ed altri.](#) - *Norme in materia di domini collettivi*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio 2014.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica preliminarmente che il senatore Vaccari ha assunto le funzioni di relatore per la 13a Commissione, in luogo del senatore Compagnone che non ne è più componente.

Poiché non vi sono senatori che intervengono per illustrare gli emendamenti, pubblicati in allegato, tale fase procedurale è considerata esperita.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore per la 2a Commissione, ritira l'emendamento 3.2.

Il presidente [D'ASCOLA](#) invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore per la 2a Commissione, d'intesa con il senatore Vaccari, relatore per la 13a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 e parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.9 e 3.10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 01.1, che risulta respinto.

All'esito del voto, è altresì respinto l'emendamento 1.1.

Posti congiuntamente al voto, gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 risultano approvati.

Sono quindi posti congiuntamente i voti gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, che risultano approvati.

Su richiesta del senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il presidente [D'ASCOLA](#) accantona temporaneamente l'emendamento 2.4.

Posti congiuntamente al voto, gli identici emendamenti 3.1 e 3.3 risultano respinti.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

All'esito di un'unica votazione, sono invece approvati gli identici emendamenti 3.9 e 3.10.

Il senatore [VACCARI](#) (PD), relatore per la 13a Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento 2.4 volta ad assicurare la salvaguardia degli statuti e, più in generale, del sistema di autonomie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il senatore [PEGORER](#) (Art.1-MDP) condivide la proposta del relatore Vaccari e preannuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo sull'emendamento opportunamente riformulato.

Il senatore [VACCARI](#) (PD), relatore per la 13a Commissione, riformula l'emendamento 2.4 nell'emendamento 2.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

All'esito del voto, l'emendamento 2.4 (testo 2) risulta approvato.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n.968, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di

coordinamento eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 8,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 968

Art. 01

01.1

[BERGER](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione di domini collettivi)

1. Ai fini della presente legge si considerano domini collettivi gli assetti fondiari sui quali insistono i seguenti requisiti:

a) una collettività, anche coincidente con la comunità degli abitanti in un ente amministrativo territoriale dotata di personalità giuridica o solo di fatto;

b) i membri della collettività di cui alla lettera a) esercitano, anche individualmente, diritti di godimento sugli assetti fondiari;

c) i diritti di cui alla lettera b) hanno ad oggetto spazi di collettivo godimento, in particolare terreni agricoli, pascolivi o boschivi e corpi idrici, che la collettività preserva in proprietà demaniale civica assegnata con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici;

d) gli spazi di cui alla lettera c) sono amministrati direttamente dalla collettività locale mediante l'elezione di apposita amministrazione dei beni di uso civico oppure amministrati, per conto della collettività locale, con un'apposita Commissione o con altro organo di amministrazione separato dal Comune».

1.1

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Al comma 1 dopo le parole: «comunque denominati» inserire le seguenti: «salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.».

Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali dei Comuni, che nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuandoli in base alle seguenti caratteristiche:

a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso agricolo colturale, compresi i castagneti;

b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale o boschivo;

c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;

d) terreni ex demaniali già legittimati con ordinanze commissariali e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».

1.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria».

1.3

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti esponenziali delle collettività, titolari del diritto di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria».

1.4

[COMPAGNONE](#), [CUCCA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti esponenziali delle collettività, titolari del diritto di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria».

Art. 2

2.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

«3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate il costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278».

2.2

[COMPAGNONE](#), [CUCCA](#), RELATORI

Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

«3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dalle organizzazioni dei domini collettivi, comunque denominati: in mancanza di detti enti, tali beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate il costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278».

2.3

[PICCOLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dalle organizzazioni dei domini collettivi, comunque denominati: in mancanza di detti enti, tali beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate il costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278».

2.4 (Testo 2)

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I principi della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2.4

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

Art. 3

3.1

[COMPAGNONE](#), RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità, dell'imprescrittibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale».

3.2

[COMPAGNONE](#), [CUCCA](#), RELATORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità, del mantenimento della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico».

3.3

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità, del mantenimento della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico».

3.4

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «dell'iusucapibilità», inserire le seguenti: «, dell'imprescrittibilità».

3.5

[PICCOLI](#)

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le esigenze di localizzazione ed esercizio delle opere pubbliche e di pubblica utilità».

3.6

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite da demanio collettivo. In caso di perdita dell'originaria destinazione e ove non sia possibile un ritorno ad essa, il titolare del demanio collettivo redige un piano di valorizzazione che può prevedere anche la sdemanializzazione dei beni attraverso la comparazione dell'interesse collettivo e la compensazione dello stesso».

3.7

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina in materia di compensazione per la liquidazione degli usi civici e degli altri diritti di uso promiscuo e per l'affrancazione dei fondi gravati da uso civico, tale vincolo è trasferito sulle terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici e da permuta o donazione».

3.8

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale vincolo non riguarda i terreni oggetto di liquidazione o legittimazione e/o affrancati».

3.9

[COMPAGNONE](#), [CUCCA](#), RELATORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni debbono dare attuazione alle competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, 2, 3, 4 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994. Trascorso tale termine, agli adempimenti provvederanno con atti propri gli enti esponenziali titolari della collettività, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma debbono essere resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è abrogato».

3.10

[PICCOLI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni debbono dare attuazione alle competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 1, 2, 3, 4 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994. Trascorso tale termine, agli adempimenti provvederanno con atti propri gli enti esponenziali titolari della collettività, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma debbono essere resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è abrogato».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 968
XVII Legislatura

Norme in materia di domini collettivi
Titolo breve: *domini collettivi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 192 \(pom.\)](#)

2 maggio 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2^a
**(Giustizia) , 13^a
(Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a (Bilancio)

[N. 279 \(ant.\)](#)

24 settembre 2014

Esito: **Esame e
rinvio**
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2^a
**(Giustizia) , 13^a
(Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N. 293 \(ant.\)](#)
15 ottobre 2014

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 295 \(ant.\)](#)
16 ottobre 2014

Esito: **Esame e rinvio**

Richiesta relazione tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 318 \(pom.\)](#)
26 novembre 2014

5^a (Bilancio)

[N. 705 \(pom.\)](#)
7 marzo 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **2^a (Giustizia) , 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 713 \(pom.\)](#)
21 marzo 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Pervenuta relazione tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 717 \(pom.\)](#)
28 marzo 2017

Esito: Non ostativo

Pervenuta relazione tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 726 \(pom.\)](#)

11 aprile 2017

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

[N. 749 \(ant.\)](#)

31 maggio 2017

Esito: Non ostativo **su nuovo testo**

Parere destinato all'Assemblea

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Commissione parlamentare questioni regionali

23 luglio 2014

(ant.)

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **2^a (Giustizia) , 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

1 ottobre 2014

(ant.)

Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(968\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Norme in materia di domini collettivi*

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, nell'ambito del riconoscimento dei domini collettivi, la necessità che siano salvaguardate le competenze dei Comuni e delle Regioni, in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriore nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sull'ulteriore nuovo testo unificato, adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.7 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare.

Quanto all'emendamento 3.10, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 24/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
279^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(Parere all'11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il presidente [AZZOLLINI](#) rammenta che sul provvedimento in titolo il Governo ha presentato la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [SANTINI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma che dall'approvazione del provvedimento non derivino effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, anche con riferimento al regime dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle autonomie territoriali.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (n. 109)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Seguito e rinvio dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) chiede se nell'ambito applicativo del provvedimento in esame rientrino anche gli asili nido di proprietà comunale, stante il fatto che lo schema di decreto fa riferimento agli immobili di proprietà dello Stato o degli enti territoriali adibiti all'istruzione scolastica.

Il relatore **SANTINI** (PD) ritiene opportuno acquisire dal Governo un chiarimento su tale profilo, fermo restando che, in base alla vigente normativa, gli asili nido non dovrebbero rientrare all'interno degli istituti di istruzione scolastica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica dell'atto Senato n. 1613 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 109 del 2014 sulla proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre la relazione tecnica aggiornata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 293 (ant.) del 15/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
293^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1637) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in sostituzione del relatore sen. Luigi Marino, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, la mancanza della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento alle spese per le commissioni territoriali di cui all'articolo 5, chiede conferma della congruità della quantificazione della spesa annua stimata in ottomila euro per ciascuna commissione. Chiede, poi, chiarimenti sulla compatibilità, rispetto alle previsioni iniziali di spesa, delle nuove norme inserite presso la Camera dei deputati e contenute nella lettera *b-bis*) del comma 1, che sembrano produrre un aumento del fabbisogno necessario per garantire corsi di formazione e di aggiornamento, senza considerare, altresì, i costi connessi alla collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. In relazione all'articolo 7, richiede una quantificazione dei minori risparmi derivanti dalla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno. In merito all'articolo 8, richiede chiarimenti circa l'impatto finanziario sugli interventi già

programmati del nuovo comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, che introduce un'ulteriore finalità di utilizzo degli stanziamenti di spesa autorizzati, come tetto massimo, dal comma 1 del medesimo articolo 8. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 66 del 2014 del Servizio del bilancio. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, comportano maggiori oneri le proposte 2.0.1, 4.3, 4.0.5, 4.0.6, 5.14, 5.33, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2, 8.0.3 e 8.0.5. Occorre, poi, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 5.6, 5.7, 5.11, 5.12, 8.0.4 e 10.1. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.16, 3.17, 4.15 (analogo al 4.0.1), 4.0.3 (ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria), 5.4, 5.34, 6.1, 6.2, 6.3, 6.10, 6.15 e 8.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Governo che approfondisce i rilievi problematici formulati sul testo del provvedimento in titolo

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 295 (ant.) del 16/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014
295^a Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata ([99-bis](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto e rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore, ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, era stato illustrato uno schema di osservazioni non ostative, con un presupposto e due rilievi, sul provvedimento in titolo. Dà, quindi, lettura del predetto schema, di cui propone l'approvazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che, in merito all'articolo 35, l'Agenzia delle entrate possa svolgere le verifiche ivi previste sui centri di assistenza fiscale, avvalendosi delle sole dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e con i seguenti rilievi: risulta necessario inserire nell'articolato una disposizione finale che individui, partitamente per ogni singolo articolo di carattere oneroso, in modo esplicito, anche sotto il profilo della decorrenza temporale, gli oneri finanziari riferibili al provvedimento in titolo e la relativa copertura, assicurando così la neutralità degli effetti finanziari ascrivibili al decreto legislativo in corso

di emanazione; è altresì necessario che, qualora il combinato disposto dei maggiori oneri ascrivibili all'articolo 18 e delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 determini un saldo netto positivo in termini di maggiori entrate, queste ultime confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge delega n. 23 del 2014."

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(344\) DE POLI.](#) - *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

[\(359\) RANUCCI.](#) - *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

[\(1009\) Venera PADUA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

[\(1073\) Magda Angela ZANONI.](#) - *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 giugno.

Il presidente [AZZOLLINI](#) fa presente che, sul testo unificato dei provvedimenti in titolo, è pervenuta la relazione tecnica formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il contenuto della relazione tecnica testé citata, facendo presente che la verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato è condizionata alla soppressione dell'articolo 3 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Al riguardo, reputa necessario un approfondimento, da svolgersi insieme alla Commissione di merito e al Governo, per valutare la possibilità di superare la criticità indicata, considerato che l'espunzione dell'articolo 3 vanificherebbe la portata innovativa del disegno di legge.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) si associa alle considerazioni formulate dalla Relatrice, giudicando opportuno un approfondimento istruttorio volto all'individuazione di una copertura adeguata a superare le problematiche di carattere finanziario presenti nell'articolo 3 del disegno di legge.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene, quindi, opportuno rinviare alla prossima settimana l'esame del provvedimento, onde favorire gli approfondimenti necessari a correggere le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, alla luce della nota della Ragioneria generale dello Stato, messa a disposizione nella seduta antimeridiana di ieri dal vice ministro Morando, nella quale si sollevano alcuni rilievi critici sull'impianto del provvedimento in esame, propone di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene con la suddetta richiesta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1569) Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Segnala, altresì, che non vi sono osservazioni sulle proposte emendative.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.4. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 7 MARZO 2017
705^a Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc. XXII, nn. 30 e 37-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità (auspicata anche dal rappresentante del Governo all'atto dell'espressione del parere sul testo approvato alla Camera dei deputati). Nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la prima relazione tecnica sul testo è stata negativamente verificata in particolare in ordine alla mancata quantificazione dell'onere relativo al fabbisogno di queste nuove figure negli organici della pubblica amministrazione, tema che potrebbe apparire superato dal comma 2 dell'articolo 4, che tuttavia occorre valutare. Nell'elaborazione della nuova relazione tecnica sarebbe inoltre necessario chiarire anche quali conseguenze possa avere, per le pubbliche amministrazioni che già erogano questo servizio, la creazione di un'apposita qualifica (articolo 8) e quali oneri possa generare l'inserimento del personale già in organico in una qualifica differente da quella attualmente ricoperta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2227) *Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini*

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCHIUTI** (Art.1-MDP), in sostituzione del relatore Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende favorire la realizzazione di un programma di iniziative per celebrare la figura di Gioachino Rossini in occasione della ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte, che cadrà nel 2018.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 segnala che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2010), prevista dal comma 3 per il Palazzo Olivieri a Pesaro, sede del Conservatorio intitolato a Rossini, comporta delle agevolazioni fiscali, oltre che l'eventuale accesso a contributi in conto capitale e interessi per l'esecuzione di interventi conservativi. Tali oneri per il bilancio dello Stato - se non per l'indebitamento netto essendo Palazzo Olivieri di proprietà di una fondazione pubblica - non sono stati presi in considerazione dall'articolo 5, il quale riferisce la copertura finanziaria al solo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4. Occorre altresì valutare che le agevolazioni fiscali e i contributi possono comportare oneri non riconducibili a un tetto di spesa e non limitati agli anni 2017 e 2018. Su tali aspetti appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. In relazione alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 5, occorre acquisire conferma che il Fondo impiegato disponga delle necessarie risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. Non vi sono altresì osservazioni sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva preliminarmente che sarebbe opportuno predisporre una relazione tecnica, da parte dell'amministrazione competente, al fine di compiere le necessarie verifiche come evidenziato dalla relatrice. Segnala comunque la presenza di evidenti profili problematici nel testo del provvedimento. Per quanto concerne la prevista copertura sul FISPE (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili), fa presente che, anche se il Governo avrebbe in realtà intenzione di utilizzare le risorse per altre finalità, nel Fondo sono presenti le necessarie disponibilità. Dal punto di vista della copertura è pertanto garantita la capienza del Fondo. Segnala, poi, come evidenziato dalla relatrice, che sarebbe più corretto riferire la copertura al complesso del provvedimento. Quanto all'articolo 1, che secondo i proponenti sarebbe privo di oneri, fa presente che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse prevista per Palazzo Olivieri di Pesaro produce conseguenze di ordine fiscale che devono essere attentamente verificate e quantificate. Nel complesso, pertanto, sarà necessaria una relazione tecnica che chiarisca i profili finanziari dell'articolo 1 e riconsideri la prevista copertura a carico del FISPE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo (che prevede un'IVA al 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per studenti affetti da DSA), che occorre anzitutto rilevare la necessità che al comma 1 dell'articolo 1 sia fatto un riferimento alle forme di accertamento medico previste dalla legge e alla conseguente certificazione del disturbo al fine di evitare utilizzi impropri della norma e di delimitare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda poi l'articolo 2 occorre anzitutto acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, occorre altresì una valutazione della quantificazione dell'onere effettuata dal disegno di legge posto che la normativa sui disturbi da DSA è ormai vigente da alcuni anni e può consentire una stima dell'onere attendibile.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 1.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione alcune note predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le quali si forniscono risposte alle osservazioni formulate dalla relatrice. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, concorda con quanto proposto dalla relatrice circa l'opportunità di prevedere forme di accertamento medico al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni; sul punto, fa presente che l'emendamento 1.4 potrebbe rispondere a tali esigenze. In relazione all'articolo 2, segnala che il Dipartimento delle finanze ha quantificato l'effetto finanziario dell'introduzione delle agevolazioni fiscali in 4,7 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018 e 10,7 milioni di euro nel 2019. Fa presente che al riguardo la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente sul punto, poiché le disponibilità presenti sul FISPE non risultano sufficienti. Inoltre fa presente la necessità di tenere conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità sulla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento. Riterrebbe in ogni modo necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dia complessivamente conto

degli effetti finanziari recati dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende consentire a tutti gli utenti telefonici, a prescindere dal fatto che il proprio numero sia o meno presente negli elenchi telefonici pubblici, di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni al fine di non ricevere chiamate commerciali o promozionali. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare se l'eventuale ampliamento della platea di beneficiari del servizio possa pregiudicarne la sostenibilità finanziaria con conseguenti oneri a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Occorre altresì valutare l'emendamento 1.28 con l'analogo 1.0.1. Appare infine necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico da cui si evince che il testo del provvedimento, pur presentando molte criticità nel merito, non comporta effetti di finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari del servizio. Riterrebbe tuttavia necessario qualche approfondimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l'articolo 3 consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specificare, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 14, che tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequilibrio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui all'articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di oneri, dal momento che l'articolato pone a carico delle famiglie interessate "una quota di partecipazione" e che la relazione tecnica si limita a specificare che l'onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l'inserimento all'articolo 7, che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora transitato in capo al MIUR. Quanto all'articolo 9, comma 2, occorre confermare circa la disponibilità delle risorse ivi stanziare, dal momento che diverse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all'articolo 10, va chiarito se il potenziamento della "carta dello studente", che è qui definito come strumento destinato ad una platea più ampia e operante a regime, possa essere effettuato in assenza di oneri, dal momento che vi sono interrelazioni con attività delle pubbliche amministrazioni e col sistema pubblico di identificazione elettronica del cittadino. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 164 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nella prossima seduta della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che fornirà le risposte richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze che sintetizza le risposte alle osservazioni formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Più in dettaglio, per quanto concerne la richiesta di maggiori informazioni sulla sostenibilità dell'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, fa presente che il Ministero della giustizia conferma che tale istituzione è realizzabile senza oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, specificando altresì che le attuali dotazioni organiche sia del personale di magistratura che del personale amministrativo risultano sufficienti allo svolgimento di tali compiti. Per quanto concerne l'organizzazione delle attività formative connesse all'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle citate sezioni specializzate, lo stesso Ministero ricorda che l'attività formativa è organizzata dalla Scuola superiore della Magistratura nell'ambito di un piano di programmazione ordinaria relativo al perfezionamento delle competenze lavorative a cui sono già chiamati a partecipare i magistrati. Viene confermata, pertanto, la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le osservazioni riferite ai costi per le apparecchiature di videoregistrazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, il Ministro dell'interno fa presente che tali costi rientrano nell'ambito delle spese per la gestione dei servizi informatici del Ministero dell'interno coperti con le risorse stanziare sui corrispondenti capitoli di bilancio. Quanto all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura di accoglienza o di permanenza di cittadini stranieri, il Ministero dell'interno conferma che non si determineranno maggiori oneri in quanto la norma prevista dall'articolo 6 ha carattere meramente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 9, ove si richiedevano maggiori informazioni sulla sostenibilità delle riprogrammazioni delle risorse disponibili sugli esistenti capitoli di bilancio, sottolinea che la nota specifica dettagliatamente tali riprogrammazioni. In merito all'articolo 11, il Ministero della giustizia concorda con l'osservazione avanzata dal relatore riguardo alla necessità di modificare la disposizione, destinando gli stanziamenti di copertura finanziaria indicati al comma 3 per il finanziamento del regime delle indennità connesso al piano di applicazioni straordinarie extradistrettuali. In merito all'articolo 12, in cui la relazione tecnica non precisava le aliquote adottate per la determinazione degli effetti indotti, il Ministero dell'interno risponde alle richieste di chiarimento formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Per quanto attiene alle osservazioni relative alle attività di rilevamento fotodattiloscopico previste dall'articolo 17, il Ministero dell'interno ribadisce che si tratta di attività già svolte con le risorse disponibili e finanziate dal bilancio a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri previsti dall'articolo 18, il Ministero dell'interno provvede ad individuare specificamente la riprogrammazione delle risorse, ribadendo, in conclusione, che non dovrebbero manifestarsi gli effetti negativi paventati dal relatore. Per quanto concerne, infine, la richiesta di conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse previste a copertura dai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del provvedimento, il Ministero dell'interno ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica confermando, per quanto attiene alla copertura finanziaria delle operazioni di rimpatrio di cui al comma 4, la disponibilità delle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sarebbe anzitutto necessaria una nuova relazione

tecnica anche per dar conto della nuova formulazione del testo approvato dalla Commissione di merito. Per quanto concerne l'istituzione del Fondo previsto dal provvedimento, fa presente che, allo stato attuale, il FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, il testo del provvedimento risulta scoperto ed il parere del Governo non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2015 la Commissione bilancio ha espresso un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio scorso, il vice ministro MORANDO ha riferito che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che potesse superare le ragioni della contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che nella seduta di domani sarà messa a disposizione della Commissione una nota documentata che dovrebbe consentire di dare soluzione, attraverso delle condizioni sul provvedimento, di rivedere il parere precedentemente espresso dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2014.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 16 ottobre 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Dipartimento delle finanze ha predisposto una serie di osservazioni sul testo che richiedono soltanto di essere integrate dal Ministero dell'ambiente nella propria relazione tecnica. Segnala che i rilievi avanzati sul testo sembrano essere stati recepiti e che talune criticità potrebbero essere superate, in particolare in riferimento all'IMU agricola.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Ministero di giustizia ha trasmesso al Ministero dell'economia una relazione tecnica, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica verificata negativamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente in particolare che le osservazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato concernono l'individuazione delle risorse nel bilancio di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) necessarie per lo svolgimento delle previste attività.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota integrativa, concernente in particolare il tema dei giochi ed il PREU (Prelievo erariale unico), diretta a completare le osservazioni tecniche predisposte dal Governo in ordine alla proposta emendativa sul reddito di cittadinanza 1.1 (testo 2) presentata al disegno di legge n. 2494.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 713 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
713ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.1000 (a cui è allegata una mera illustrazione), 12.100 (testo 2) e 19.1000. Occorre ribadire la richiesta di relazione tecnica anche sulle riformulazioni 1.18 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e 19.45 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO premette che gli Uffici del proprio dicastero hanno svolto approfondimenti su numerose proposte emendative, tuttavia non riuscendo a terminare l'acquisizione di tutti gli elementi, stante il poco tempo a disposizione e la complessità degli interventi proposti. Pertanto non vi è stato modo di assumere una posizione riguardo agli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e

19.45 (testo 2). Quanto all'emendamento 17.1000, informa che non è ancora pervenuta una relazione tecnica alla verifica. Rispetto all'emendamento 12.100 (testo 2) assicura che le indicazioni già verificate per la prima formulazione possono essere riferite anche al nuovo testo trasmesso.

Il presidente [TONINI](#) conclude quindi che il parere di nulla osta già espresso sull'emendamento 12.100 può estendersi anche alla relativa riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO informa poi che non è stata ancora svolta una verifica delle relazioni tecniche sull'emendamento 19.1000. Sull'emendamento 1.18 (testo 2), così come sulle proposte 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2) il parere del Governo è, invece, negativo, dal momento che le stesse appaiono recare nuovi oneri per la finanza pubblica. Rispetto agli emendamenti 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3), segnala che sono pervenute relazioni tecniche da parte delle Amministrazioni competenti per materia, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone dunque di sospendere il parere sugli emendamenti per i quali è in via di ultimazione il processo di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, mentre risulta più appropriato mantenere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica nei casi in cui il Governo riferisca che non sono stati trasmessi nemmeno gli elementi fondamentali per la verifica tecnica.

Il RELATORE evidenzia che, poco prima dell'inizio della seduta, è pervenuto agli Uffici della Commissione l'ulteriore emendamento 1.10000.

Il vice ministro MORANDO considera senz'altro necessaria una relazione tecnica sul testo.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, da mantenere fermo finché la stessa non verrà prodotta.

Il rappresentante del GOVERNO informa che sull'emendamento 18.1000, ancorché non segnalato come oneroso dal relatore, è stata realizzata e verificata una relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori. È stata inoltre redatta e verificata negativamente una relazione tecnica sulla proposta 19.0.6, mentre la verifica è risultata positiva rispetto all'emendamento 7.4.

Il RELATORE, prendendo atto degli approfondimenti svolti dal Governo, segnala dunque l'opportunità di mantenere il parere contrario già espresso sull'emendamento 19.0.6 durante la seduta del 16 marzo scorso, mentre può essere superata la contrarietà sulla proposta 7.4.

Il vice ministro MORANDO riferisce che è in corso l'approfondimento concordato con la Commissione anche sulla proposta 8.37: nel caso di specie però gli elementi richiesti al competente Ministero dell'interno non sono ancora pervenuti. Va in particolare chiarito se la previsione di ulteriori soggetti incaricati di svolgere servizi di accoglienza ai migranti possa ingenerare nuovi costi.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime la preoccupazione che l'emendamento, apparentemente neutro dal punto di vista del costo sostenuto per l'assistenza di ciascuna persona interessata, produca in realtà oneri consistenti in relazione alla improvvisa sostituzione dei precedenti soggetti deputati all'accoglienza con nuove figure.

Il vice ministro MORANDO ricorda inoltre l'emendamento 8.51, sul quale pure è stato svolto un approfondimento. Dalle verifiche del Ministero del lavoro e dell'Inail è emerso che le risorse risultano sufficienti ma che, al contempo, occorrono alcuni correttivi alla formulazione della proposta, già individuati dalle Amministrazioni stesse. Passa poi all'emendamento 12.6, per il quale non è ancora stato trasmesso alcun elemento ai fini della verifica di equilibrio finanziario e che risulta, in ogni caso non corretto dal punto di vista della formulazione della copertura. Quanto invece all'emendamento 12.8, informa che vi è allo stato una bozza di relazione tecnica, in via di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Gli emendamenti 14.3 e 14.4 sono stati analizzati e l'esito della verifica è stato negativo. Ancora in corso è invece la verifica delle relazioni tecniche sulle proposte 19.47 e 19.48. Sono da ultimo pervenute indicazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato circa l'onerosità degli emendamenti 6.141 e 9.5.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) dissente dalle conclusioni degli Uffici del Governo, ritenendo che la visita medica prevista dall'emendamento 9.5 possa essere garantita dalle strutture pubbliche esistenti e che la rinuncia alla verifica della maggiore età delle persone interessate risulti evidentemente più onerosa, dal momento che andrà garantita loro assistenza in ogni caso, considerando fondata la loro dichiarazione di minore età.

La senatrice **GUERRA** (Art. I-MDP) si esprime criticamente sull'emendamento, ritenendolo non coordinato con le recenti norme in tema di verifica della maggiore età, peraltro frutto di un confronto con le regioni.

Il PRESIDENTE, al di là degli aspetti di merito, considera necessario mantenere un parere prudenzialmente contrario, dal momento che non è provata la neutralità finanziaria dell'attività medica prescritta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10000, 17.1000, 19.1000, 1.18 (testo 2), 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 8.37 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3), 14.4 (testo 3), 19.45 (testo 2) e 19.47 (testo 2), sulle quali il parere è sospeso. A revisione del parere precedentemente espresso il parere sull'emendamento 7.4 è di nulla osta, mentre il parere sulle proposte 6.141 e 9.5 è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e

rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che terrà conto della relazione nella formulazione della proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale le attività previste dall'articolo 1 del Memorandum (tra cui la cessione di mezzi di ricambio e strumentazioni, l'assistenza nelle attività di acquisto e riparazione di materiali nonché l'addestramento del personale peruviano) saranno svolte a titolo oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE si riserva di proporre a breve uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene anche in questo caso circa la necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE assicura che proporrà una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità e finanza pubblica, appare opportuno sopprimere la clausola di salvaguardia disposta dall'articolo 3, commi da 2 a 4. Quanto all'articolo 4, comma 1, occorre valutare una riformulazione del testo da cui risulti chiaro che "non devono derivare"- anziché "non derivano" - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 4, comma 2, appare opportuno specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo potranno essere sostenuti soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che abbiano stanziato le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con le segnalazioni della relatrice e mette a disposizione una nota ove si indicano puntualmente le modifiche ritenute necessarie.

La RELATRICE prende atto e si riserva di fornire una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo in esame. Ritiene comunque di sottolineare che qualora l'Italia intendesse aprire sul nostro territorio una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, facoltà concessa dal Protocollo agli Stati sottoscrittori, ciò dovrebbe essere fatto con apposito provvedimento legislativo. In ogni caso, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conviene.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione della relatrice Ricchiuti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, positivamente verificata, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica nella quale si evidenzia come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti per i quali occorre, come richiesto dalla Commissione, una relazione tecnica volta a quantificare le risorse necessarie per la copertura di tali oneri.

Il relatore [LAI](#) (PD) prende atto delle valutazioni del Governo e preannuncia che individuerà un testo di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO conferma i rilievi espressi dal relatore e comunica che il Governo individua i primi oneri, ai quali collegare la copertura finanziaria, nell'anno 2019.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prende atto delle informazioni fornite e assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO dichiara, anche in questo caso, di condividere la necessità di un aggiornamento degli oneri e della procedura di monitoraggio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2098\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO, come nei casi precedenti, conferma la necessità di un aggiornamento del riferimento temporale degli oneri e precisa che gli stessi si devono intendere decorrenti dal corrente anno 2017.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ([n. 382](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se il vincolo di destinazione imposto all'organico di potenziamento dall'articolo 17, comma 3 (il quale prevede la destinazione del 5 per cento dei docenti «alla promozione dei temi della creatività») sia compatibile con l'assetto normativo attuale, che consente alle istituzioni scolastiche di individuare in condizioni di autonomia le funzioni sulle quali concentrare il predetto organico di potenziamento. In caso contrario la destinazione alla materia della creatività andrebbe resa facoltativa, onde evitare pregiudizio alle restanti finalità, quali la gestione di progetti o l'interdisciplinarietà, con conseguente maggior fabbisogno di docenti o rischio di indurre scoperture di personale.

Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [TONINI](#) avverte che domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 14, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per svolgere un incontro con alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, impegnati in materia di interesse della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.6. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
717^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La relatrice **ZANONI** (PD) fa presente che il parere che la Commissione è tenuta a esprimere non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto la nota metodologica in esame non affronta problemi di quantificazione e copertura di oneri ma di ripartizione di risorse esistenti. Ricorda altresì che la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale effettua una valutazione approfondita nel merito del provvedimento, per cui potrebbe essere opportuno fare riferimento a tale analisi nell'espressione del parere. La Commissione bicamerale esprimerà il proprio parere nella seduta antimeridiana di domani, proponendo un parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda infine che la Commissione bilancio, nell'esame del precedente schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane, aveva preso atto del parere precedentemente espresso dalla Commissione bicamerale condividendone i contenuti.

Il presidente [TONINI](#), non essendovi richieste di intervento, rimanda alle sedute di domani l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, al fine di verificare l'equilibrio finanziario del testo risultante dalla prima lettura parlamentare. Inoltre occorre acquisire specifica conferma che l'installazione di sistemi di videosorveglianza, come prevista dall'articolo 7, comma 2-ter, non può generare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, quali quelli di manutenzione o gestione dei nuovi sistemi. Occorre poi conferma che l'articolo 7, comma 2-bis, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, non sia in grado di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo di risparmi di spesa. Sempre in relazione all'articolo 7, va confermato che l'attività aggiuntiva prevista per le commissioni dal comma 2-quater, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota di lettura n. 169 del Servizio del bilancio del Senato. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 7 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'estensione dei contributi ad amministratori e sindaci di cui al comma 1, capoverso 15-bis, in quanto non è chiaro quale sia la prestazione a favore di tali soggetti a fronte dell'aliquota contributiva prevista dall'ultimo periodo.

Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine alla modifica apportata dalla Camera dei

deputati all'articolo 9, comma 1, circa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno per le spese della formazione posto che il calcolo delle minori entrate è rimasto lo stesso. La relazione tecnica al disegno di legge originario presentato in Senato stimava infatti numero di beneficiari che nella relazione tecnica di passaggio appare minore di quello iniziale senza una chiara spiegazione delle ragioni.

In relazione all'articolo 25, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento alla lettera *a*). Invece, con riferimento alle risorse di cui alla lettera *d*) appare necessario appurare che l'utilizzo di risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei non metta a rischio tale utilizzo e le finalità di quel fondo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla nota n. 172 del Servizio del Bilancio

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie

(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l'intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l'innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all'Agenzia dell'entrate che dell'ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all'articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell'onere e nessuna copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l'impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni

fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all'Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un'adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento di cui all'articolo 4. Inoltre, occorre chiarire se le suddette risorse possano essere sufficienti a sostenere le finalità previste dall'articolo 2 del disegno di legge e a coprire le spese per il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni di cui all'articolo 3.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta dei relatori 3.200. Occorre altresì valutare la proposta 4.1. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 3.14 e 3.200/11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, per quanto riguarda la norma che prevede una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), le relative risorse sono attualmente disponibili. Mette poi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone di apportare alcune modifiche al testo affinché risulti chiaro che gli oneri ivi previsti devono essere coperti dalla norma avente carattere generale contenuta all'articolo 5. Segnala che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo starebbe predisponendo una relazione tecnica in cui recepisce tali rilievi. La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede conto dei motivi per cui le proposte emendative 3.14 e 3.200/11 presentino maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di rinviare i necessari approfondimenti, anche sugli emendamenti, a una fase successiva, quando la Commissione si sarà espressa sul testo del provvedimento. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che questo provvede ad istituire dei tribunali tributari senza quantificare l'onere relativo e senza prevedere una corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica di passaggio richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero della giustizia ha predisposto una relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, ha rilevato che l'articolo 15 del provvedimento contiene disposizioni onerose già presenti nel nostro ordinamento giuridico introdotte con la legge di stabilità per il 2016: tale norma, pertanto, necessita di una riformulazione. Viene segnalato, inoltre, che la relazione tecnica non esamina gli articoli da 16 a 19 sui quali, anche se formalmente di competenza del Ministero dell'interno, spetta comunque all'Amministrazione principale predisporre un'analisi tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala che la scorsa settimana, in sede di esame del disegno di legge n. 2705 di conversione del decreto-legge n. 13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, le Commissioni di merito hanno approvato l'emendamento 19.47 (testo 3), in materia di Croce rossa, su cui la Commissione bilancio si era espressa negativamente, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato che tale proposta, priva ancora di relazione tecnica, sarebbe stata bollinata in tempi rapidi dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto le Commissioni riunite, ove lo ritenessero, potevano procedere all'approvazione di quel testo. Reputa pertanto del tutto inusuale che un rappresentante del Governo intervenga in una Commissione di merito preannunciando la verifica positiva di un emendamento, con ciò prevaricando le prerogative proprie della Commissione bilancio. Ricorda infatti che è la Commissione bilancio a dover esprimere un parere sugli emendamenti, basandosi sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo. Segnala peraltro che la relazione tecnica sull'emendamento in questione appare poco chiara, dal momento che prevede la rinuncia a un maggior gettito. Fa presente infine che i tempi di esame delle relazioni tecniche sono troppo ristretti per poterne consentire un esame adeguato e che spesso la Commissione bilancio si trova a esprimere pareri non ostativi senza aver potuto svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio aveva inizialmente dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su due proposte emendative (19.47 (testo 3) e 13.0.1 (testo 2)), che successivamente le Commissioni di merito hanno approvato. Il giorno seguente la Commissione bilancio ha quindi rivisto il parere sulla proposta 19.47 (testo 3) in una sede diversa, ossia in sede di parere per l'Assemblea, dal momento che nel frattempo era pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale proposta emendativa, pertanto, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, qualora dovesse essere riproposta nel maxi emendamento in fase di predisposizione da parte del Governo, non sarebbe soggetta a ulteriori rilievi. Più in generale ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio deve tener conto di volta in volta delle diverse circostanze e della tempistica con cui le altre Commissioni svolgono la loro attività. A seconda dei casi, infatti, taluni possono ritenere che la Commissione proceda con troppa prudenza o con eccessiva celerità, in realtà anche dovendosi adeguare alle modalità con cui si svolge il lavoro nelle Commissioni referenti. In ogni caso, la Commissione, nello svolgere la propria attività, si attiene sempre a una serie rigida di regole, in particolare per quanto riguarda la necessità di disporre di relazioni tecniche ogni qualvolta queste siano prescritte dal Regolamento, relazioni che sono sottoposte a un attento vaglio che ha natura tecnica anche se l'espressione del parere è un atto posto in essere da un organismo politico.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, durante l'esame del disegno di legge in sede referente, aveva personalmente informato le Commissioni di merito del fatto che la Commissione bilancio aveva formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Al tempo stesso, aveva reso noto che il Governo aveva predisposto una relazione tecnica sulla stessa proposta, in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso il successivo voto delle Commissioni di merito in

assenza del nulla osta da parte della Commissione bilancio rientra nell'ambito delle responsabilità e delle competenze proprie delle Commissioni parlamentari. Ricorda infine che il giorno successivo, nel momento in cui è pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata, anche la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sulla proposta 19.47 (testo 3). Da ultimo, fa presente che la rinuncia al maggior gettito prevista nella relazione tecnica citata dalla senatrice Bulgarelli è una formulazione correttamente utilizzata dal Dipartimento delle finanze nel predisporre le proprie note ed è una motivazione normalmente utilizzata per l'espressione dei pareri non ostativi in casi come quelli dell'emendamento in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 726 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 APRILE 2017
726ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore [LAI](#) (PD) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi nella precedente seduta, illustra una nuova proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che le risorse stanziare per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-ter siano adeguate anche per sostenere i costi di gestione e manutenzione;
- che le assunzioni di personale di cui all'articolo 7, comma 2-bis, non siano suscettibili di generare maggiori costi, in quanto frutto della ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti, fermi restando gli obiettivi di pareggio di bilancio e le norme di contenimento della spesa per il personale;
- che l'attività delle commissioni per accertamenti sia effettivamente realizzabile ad invarianza di risorse, come previsto dall'articolo 7, comma 2-quater."

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è dunque rinviato.

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.12, 5.17, 5.18, 5.19, 5.34, 5.51 e 5.0.1. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 5.3, 5.4, 5.16 e 5.20. Occorre altresì valutare le proposte 5.32, 5.43, 5.44, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 10, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 7.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20, 7.22, 7.26, 7.28, 7.0.3, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.31, 10.20, 10.26, 10.0.2, 10.0.5 e 10.0.6. Risulta inoltre necessario acquisire una relazione tecnica in merito agli emendamenti 7.8, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.0.1, 7.0.4 e 9.0.2. Rileva che occorre

valutare le proposte 7.3, 7.21, 7.25, 8.16, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.8, 10.0.4 e 10.0.7. Risulta altresì necessario valutare i possibili costi di attuazione delle proposte, di analoga finalità, 7.27, 7.0.2, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.21. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 17, fa presente che occorre valutare le proposte 11.18, 12-bis.0.2, 14.3, 14.4, 14.4, 14.6, 14.7, 16-bis.0.2, 16-bis.0.15, 16-bis.0.23 e 16-bis.0.26 (con gli identici 16-bis.0.27 e 16-bis.0.28). Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.5, 16.0.2 (e gli identici 16-bis.0.30 e 16-bis.0.31), 16-bis.0.21, 16-bis.0.22, 16-bis.0.24 (e l'identico 16-bis.0.29), 16-bis.0.34, 17.1 e 17.2. Rileva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 15.0.1, 16-bis.0.1 e 16-bis.0.18.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire dei chiarimenti in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta del 29 marzo.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.100 e 1.100/1, 2.4, 2.6, 2.700 e 2.700/1 e 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'onerosità delle proposte 2.5, 2.8, 2.13 e 5.0.1. Quanto all'emendamento 1.100 e al relativo subemendamento 1.100/1, volti a ampliare l'ambito dell'attività dell'Agenzia, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che valuti la compatibilità delle proposte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene invece privo di effetti finanziari l'emendamento 2.4, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 2.6 a condizione che si inserisca una clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento 2.700 presenta carattere meramente ordinamentale, mentre appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.700/1. In merito all'emendamento 2.12, pur non ravvisando profili finanziari direttamente negativi, ritiene opportuno segnalare le possibili effetti indiretti della proposta. Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo sulla proposta 2.1 a condizione che si specifichi che

la partecipazione dei soggetti invitati non comporti la corresponsione di alcuna indennità o remunerazione, nonché il pagamento di alcun rimborso spese. Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 2.2 per quanto riguarda i partecipanti alle riunioni del Comitato. Segnala altresì l'emendamento 2.9 che richiede una relazione tecnica per valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dal coinvolgimento dei centri di ricerca e delle università. Quanto, infine, all'emendamento 2.14 ritiene necessario condizionare l'espressione di un eventuale parere non ostativo alla specificazione che agli esperti del settore industriale non venga corrisposto alcun emolumento, comunque definito, come già specificato dal comma 5 dell'articolo 2, nonché alcun rimborso spese.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato 3 in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.100/1, 2.700/1, 2.5, 2.8, 2.13, 5.0.1 e 2.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 2.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti invitati di cui al comma 3-*bis* non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull'emendamento 2.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla espressa previsione al comma 5, che per i soggetti privati non si provvede ad alcun rimborso per spese di missione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte trasmesse, ad eccezione dell'emendamento 3.6, che va valutato con riguardo all'espressione "demanio collettivo", non del tutto comprensibile rispetto alla

nozione, accolta dall'articolato, di "dominio collettivo".

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull'emendamento 3.6 segnalato dal relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, segnalando, per quanto di competenza, che in considerazione degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la neutralità finanziaria derivante dall'effetto di sostituzione tra il rapporto di lavoro regolato con i *voucher*, più agevolato dal punto di vista contributivo, e altre tipologie contrattuali più onerose dal medesimo punto di vista, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di ritenere il provvedimento privo di adeguate coperture finanziarie in quanto è ragionevole prevedere che in assenza della possibilità di ricorrere all'impiego dei *voucher*, molti lavoratori torneranno a svolgere le proprie mansioni "in nero", determinando conseguentemente una riduzione di gettito per l'erario. Chiede che il Governo predisponga una relazione tecnica che analizzi specificamente tale questione.

Il vice ministro MORANDO risponde che la relazione tecnica presentata alla Camera rimane valida in quanto il testo non è stato modificato. Mette comunque a disposizione dei senatori una nota tecnica integrativa del Ministero del lavoro che dà specificatamente conto dei dati quantitativi relativi all'utilizzazione dei *voucher*. Secondo tale nota una parte dei rapporti di lavoro precedentemente regolarizzati con i *voucher* verranno ora definiti con strumenti contrattuali altrettanto flessibili, da cui risulterebbe una sostanziale neutralità finanziaria, sia sotto il profilo fiscale che contributivo considerata l'impossibilità di sapere *ex ante* quale proporzione di rapporti di lavoro verrà rinnovata con tali modalità. Ritiene tuttavia che i dubbi espressi dalla senatrice Comaroli siano in astratto condivisibili. Anche per tener conto di queste obiezioni, il Governo ha l'intenzione di introdurre una nuova forma contrattuale che sia in grado di risolvere il problema dei lavori stagionali, precedentemente regolati con i *voucher*, peraltro utilizzabili fino al mese di settembre.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) invita il rappresentante del Governo a adoperarsi per intervenire quanto prima data l'urgenza di regolamentare il lavoro stagionale soprattutto in considerazione dell'imminente inizio della stagione turistica.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Governo è perfettamente consapevole della rilevanza del problema e intende intervenire quanto prima, comunque considerando che i *voucher* già acquistati, come già ricordato, potranno essere utilizzati fino al mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo meritevole di considerazione quanto segnalato dalla senatrice Comaroli, suggerisce di inserire nel parere un'osservazione sugli eventuali problemi di gettito.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con tale proposta ribadendo che l'ipotesi di neutralità finanziaria del provvedimento è tutta da confermare.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(580-B\) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi](#), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nota sulla copertura finanziaria che non è ancora stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Dispone, tuttavia, di una serie di osservazioni formulate dalla Ragioneria da cui risulta che non vi sono osservazioni sugli articoli 1, 2 e 3. Quanto all'articolo 4, invece, riguardante la banca dati sull'abusivismo edilizio, la Ragioneria ipotizza che trattandosi di una spesa di parte capitale, gli esborsi possono essere sostenuti progressivamente nel corso degli anni, ipotesi avvalorata dal riferimento dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a una scansione graduale delle spese.

Si riserva tuttavia di fornire appena possibile un raccordo tra la nota della Ragioneria generale dello Stato e quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 394](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il relatore [SPOSETTI](#) (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di integrare la nota tecnica precedentemente messa a disposizione per consentire di valutare adeguatamente i riflessi dell'articolo 15, comma 5, in merito alle altre finalità cui è destinato il Fondo per il pubblico impiego.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [ZANONI](#) (*PD*) sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1628.

Il PRESIDENTE si impegna a integrare l'ordine del giorno con il disegno di legge in questione.

La Commissione conviene.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede informazioni in merito al calendario delle audizioni, da svolgere congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sul Documento di economia e finanza.

Il PRESIDENTE riferisce che compatibilmente con il calendario dei lavori delle Assemblee del Senato e della Camera dei deputati, si potrebbero svolgere le audizioni dei rappresentanti delle parti sociali nella giornata di martedì 18 aprile, mentre ai soggetti istituzionali potrebbe essere riservata la giornata di mercoledì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 318 (pom.) del 26/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
318ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1428-B) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 7), è stato modificato, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevedendo meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti inerenti la cassa integrazione e i contratti di solidarietà. Al riguardo, rileva che tale previsione potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie, atteso che, attualmente, le stesse sono erogate sulla base di margini di discrezionalità garantiti alle pubbliche amministrazioni, che consentono di calibrare gli impegni entro i limiti delle risorse complessivamente stanziati. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 70 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il presidente [AZZOLLINI](#), al fine di consentire alla Commissione bilancio un tempestivo

pronunciamento sui profili di competenza, invita il Governo a produrre celermente la relazione tecnica aggiornata sul testo.

Rammenta poi che la Commissione lavoro, competente nel merito, ha fissato un termine per gli emendamenti alle ore 18 odierne. Sarà, pertanto, possibile valutare anche il numero e la natura degli emendamenti ai fini del loro esame.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

[\(1345\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di rendere i chiarimenti richiesti nel corso della seduta antimeridiana sugli emendamenti posto che sul testo il relatore non aveva osservazioni.

Il sottosegretario ZANETTI comunica che allo stato ancora non si è conclusa l'istruttoria sulle proposte emendative da parte degli uffici del Governo, ma non vi sono osservazioni sul testo.

Il PRESIDENTE considera, dunque, possibile esprimere un parere solo sul testo del provvedimento, rinviando l'analisi degli emendamenti.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*), pur dichiarandosi consapevole di esprimere un'opinione che riguarda prevalentemente i profili di merito, pone all'attenzione della Commissione la questione inerente i possibili effetti economici indiretti del provvedimento. In particolare, affaccia il timore che un apparato sanzionatorio particolarmente severo, unito a possibili interpretazioni rigoriste delle norme rappresentino ulteriori fattori di svantaggio competitivo per l'economia italiana.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per condividere le parole del senatore D'Alì e per ricordare che la Commissione può interessarsi anche di tali aspetti dal momento che il proprio spettro di competenze non riguarda solo la materia contabile, ma anche le prospettive di programmazione economica.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore D'Alì e la senatrice Bonfrisco, precisando però che la Commissione deve in primo luogo verificare la conformità del provvedimento ai vincoli posti dall'articolo 81 della Costituzione e il disegno di legge non presenta problemi sotto questo profilo.

In qualità di relatore, preso atto di quanto emerso e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone, quindi, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(344) DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

(359) RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

(1009) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una nota di chiarimenti del Ministero della salute sui profili emersi nel corso del precedente dibattito, chiarimenti ai quali il Dicastero dell'economia aveva condizionato il proprio parere favorevole sul testo dell'emendamento 5.1 (testo 2). La comunicazione è messa a disposizione dei senatori e del Rappresentante del Governo affinché la nota del Ministero della salute sia asseverata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il sottosegretario ZANETTI prende atto della nota del Ministero della salute, e assicura che perverrà alla Commissione un pronunciamento definitivo del Governo sui profili finanziari nei tempi più celeri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Parere alla 6a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE chiede al Rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti dal Relatore per concludere il parere sul provvedimento in titolo.

Il Sottosegretario ZANETTI assicura che farà pervenire entro la settimana i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **LEZZI** (*M5S*) rammenta di aver chiesto da tempo al Governo un chiarimento sull'andamento dei pagamenti di debiti scaduti della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al verificarsi o meno di un maggior gettito IVA derivante, appunto, dal saldo delle fatture scadute da parte degli enti pubblici.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) chiede, a sua volta, elementi informativi da parte dell'Esecutivo riguardo, da un lato, al processo di valutazione del bilancio dello Stato e della manovra preannunciato dalla Commissione europea, dall'altro, chiede di avere i dati relativi alla gestione dei fondi per la coesione e all'entità degli stanziamenti europei dei quali non si sia riusciti a finalizzare l'utilizzo.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare la rilevanza dei chiarimenti richiesti da parte dei senatori Barbara Lezzi e Uras, che potranno avere luogo in sede di esame della manovra di finanza pubblica, sollecita altresì la relazione tecnica sul disegno di legge n. 968 in materia di domini collettivi, chiesta nella seduta del 16 ottobre scorso.

Il sottosegretario ZANETTI prende atto delle richieste e assicura che si farà carico di dar seguito alle sollecitazioni ricevute.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione all'opportunità di un celere esame del disegno di legge n. 1428-B, convoca un'ulteriore seduta della Commissione per le ore 20 odierne, rammentando al Governo che, ai fini di una compiuta e corretta informazione ai senatori, è opportuna la trasmissione della relazione tecnica aggiornata in tempo congruo prima della ripresa dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 749 (ant.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
749ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(968-A) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le Commissioni riunite competenti nel merito hanno approvato solo proposte emendative sulle quali era stato espresso parere di nulla osta.

In relazione agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.6, già espresso per l'esame in sede referente. Occorre altresì valutare la proposta 3.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA concorda con le valutazioni del relatore sul testo e sulla proposta emendativa 3.6. Quanto all'emendamento 3.100, ritiene che lo stesso abbia carattere ordinamentale.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2770-A) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Comunica inoltre che non sono stati presentati emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente [TONINI](#) osserva che la votazione ha avuto esito unanime.

(2093-A) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. L'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

Comunica inoltre che allo stato non sono stati presentati emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con le osservazioni della relatrice.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 7, comma 2, sia fissato un limite alle spese di funzionamento della Commissione d'inchiesta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(951 e 1082-A) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che la Commissione bilancio si era già espressa sia sul testo che sugli emendamenti il 15 marzo 2016, segnala tuttavia che, per quanto di competenza, appare necessario aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e la relativa copertura in quanto riferita, appunto, all'anno 2016 ormai trascorso. Appare altresì opportuno sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 in virtù delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica in tema di clausole di monitoraggio e salvaguardia. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Non vi sono altresì osservazioni sull'unico emendamento 1.100.

Il sottosegretario BARETTA concorda sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la formulazione relativa alle clausole di salvaguardia.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 4, le parole: "a decorrere dal 2016" siano sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"; che le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite con le seguenti: "per l'anno 2017"; che all'articolo 1 sia soppresso il comma 5. Sull'emendamento 1.100 esprime parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile n. 17, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, con ogni probabilità perverrà al Senato nel corso della corrente settimana. Ove il disegno di legge fosse assegnato alla Commissione bilancio fa presente, sin d'ora, la necessità di tenere una seduta nella giornata di martedì 6 giugno prossimo, al fine di svolgere le relazioni e la fase della discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno potrebbe collocarsi nella giornata di venerdì 9 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 968
XVII Legislatura

Norme in materia di domini collettivi
Titolo breve: *domini collettivi*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 832 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 30 maggio 2017 alle ore 19:00

[N. 833 \(ant.\)](#)

31 maggio 2017

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3 testo delle Commissioni, approvati emendamenti; accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 176, contrari 0, astenuti 1, votanti 177, presenti 179.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 832 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

832a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 834 e 876 del 31 maggio e del 14 settembre 2017

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 29 giugno.

La seduta di oggi sarà tolta subito dopo gli adempimenti relativi al calendario.

Questa settimana proseguirà - ove possibile rispetto al parere della Commissione bilancio - l'esame del disegno di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e saranno discussi i seguenti disegni di legge: domini collettivi; aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo; distacco del Comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al Friuli-Venezia Giulia; istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.

Il calendario prevede inoltre la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul raccordo Stato-Autonomie territoriali.

La prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta per consentire i lavori delle Commissioni 1a e 5a sul decreto-legge in materia finanziaria attualmente all'ordine del giorno della Camera dei deputati.

Nella seduta antimeridiana di martedì 13 giugno, con eventuale prosieguo nella seduta pomeridiana, saranno discusse le mozioni sulla riforma della politica agricola comune e altre in materia agricola.

Il calendario della settimana prevede inoltre i disegni di legge sul codice antimafia, ove concluso dalla Commissione, e il decreto-legge in materia finanziaria.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 giugno si terrà la chiama per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 15 giugno sarà avviato l'esame del disegno di legge in materia di cittadinanza. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 dello stesso giorno.

Le sedute di martedì 20 giugno saranno interamente dedicate alla discussione delle mozioni a procedimento abbreviato sui vertici Consip e sulla proliferazione delle armi nucleari.

Il calendario della settimana prevede inoltre le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno.

Nella settimana dal 27 al 29 giugno saranno discussi il decreto-legge sull'obbligo delle vaccinazioni - ove presentato al Senato - e il disegno di legge collegato sulla disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, ove concluso dalla Commissione. Saranno inoltre esaminati i disegni di legge sulla celebrazione dei duemila anni dalla morte di Ovidio; sulla fornitura di servizi rete Internet e - ove concluso dalla Commissione - sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Nella seduta antimeridiana di martedì 27 giugno sarà discussa la mozione sulla partecipazione di Taiwan a organizzazioni internazionali.

Infine, le richieste di informative del Ministro dell'economia sulle banche popolari venete e del Ministro degli esteri sul *summit* sui Balcani occidentali in programma a Trieste il prossimo 12 luglio potranno essere svolte in Commissione

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017.

- Disegno di legge n. 968 - Norme in materia di domini collettivi

- Disegno di legge n. 2770 - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del

Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del Comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
- Disegno di legge n. 2093 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto
- Documento XVII-bis, n. 11 - Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali
- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2304 - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone
- Disegno di legge n. 2484 - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 29 giugno 2017:

| | | | | | |
|-----------|----|--------|------|-------------|---|
| Martedì | 30 | maggio | pom. | h. 16,30-20 | - Seguito disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni |
| Mercoledì | 31 | " | ant. | h. 9,30-13 | - Disegno di legge n. 968 - Domini collettivi |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 2770 - Aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo |
| Giovedì | 1° | giugno | ant. | h. 9,30-14 | - Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del Comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al Friuli-Venezia Giulia - Disegno di legge n. 2093 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto - Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul raccordo Stato-Autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11) |
| Giovedì | 1° | giugno | pom. | h. 16 | - Interpellanze e interrogazioni |

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 968 (Domini collettivi), n. 2770 (Aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo) e n. 2093 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 30 maggio.

| | | | | | |
|---------|----|--------|------|----------|--|
| Martedì | 13 | giugno | ant. | h. 11-13 | - Mozioni sulla riforma politica agricola comune e altre in materia agricola |
|---------|----|--------|------|----------|--|

| | | | | | |
|-----------|----|--------|------|---------------|---|
| Martedì | 13 | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Seguito mozioni sulla riforma politica agricola comune e altre in materia agricola |
| Mercoledì | 14 | " | ant. | h. 9,30-13,30 | - Seguito argomenti non conclusi |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) |
| Giovedì | 15 | " | ant. | h. 9,30-14 | - votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (<i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) (Mercoledì 14, ant. (*)) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria (<i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 23 giugno</i>) Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (Giovedì 15, ant.) |
| Giovedì | 15 | giugno | pom. | h. 16 | - Interpellanze e interrogazioni |

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 e connessi (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

(*) La chiama dei senatori sarà effettuata in apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 14 giugno. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 13.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 15 giugno.

| | | | | | |
|-----------|----|--------|------|-------------|---|
| Martedì | 20 | giugno | ant. | h. 11-13 | |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | - Mozioni a procedimento abbreviato nn. 738 e 743 sui vertici Consip e Mozioni nn. 405 (procedimento abbreviato) e 739 sulla proliferazione delle armi nucleari |
| Mercoledì | 21 | " | ant. | h. 9,30-13 | - Seguito argomenti non conclusi |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno |
| Giovedì | 22 | " | ant. | h. 9,30-14 | |
| Giovedì | 22 | giugno | pom. | h. 16 | - Interpellanze e interrogazioni |
| Martedì | 27 | giugno | ant. | h. 11-13 | - Mozione n. 705, Malan, sulla partecipazione di Taiwan a organizzazioni internazionali |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|------|-------------|---|
| Martedì | 27 | giugno | pom. | h. 16,30-20 | - Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge obbligo vaccinazioni (<i>Ove presentato al Senato</i>) |
| Mercoledì | 28 | " | ant. | h. 9,30-13 | - Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) |
| " | " | " | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio |
| Giovedì | 29 | " | ant. | h. 9,30-14 | - Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete Internet (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso in Commissione</i>) |
| Giovedì | 29 | giugno | pom. | h. 16 | - Interpellanze e interrogazioni |

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2287-bis e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2304 e connesso (Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio) e n. 2484 (Fornitura servizi rete Internet) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 giugno.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

| | | |
|-----------------------------------|------|-----|
| Relatore | | 40' |
| Governo | | 40' |
| Votazioni | | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | |
| FI-PdL XVII | | 33' |
| M5S | | 30' |
| Misto | | 28' |
| AP-CpE-NCD | | 25' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 22' |
| GAL (DI, GS, MPL, RI) | | 22' |
| ALA-SCCLP | | 21' |
| Art. 1-MDP | | 21' |
| LN-Aut | | 19' |
| FL (Id-PL, PLI) | | 18' |
| Dissenzianti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

| | |
|---------|-----|
| Governo | 30' |
|---------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Gruppi 3 ore, di cui: | |
| PD | 36' |
| FI-PdL XVII | 20' |
| M5S | 18' |
| Misto | 17' |
| AP-CpE-NCD | 15' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | 13' |
| GAL (DI, GS, MPL, RI) | 13' |
| ALA-SCCLP | 13' |
| Art. 1-MDP | 12' |
| LN-Aut | 12' |
| FL (Id-PL, PLI) | 11' |
| Dissenzienti | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge obbligo vaccinazioni)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

| | | |
|-----------------------------------|------|-----|
| Relatore | 1 h. | |
| Governo | 1 h. | |
| Votazioni | 1 h. | |
| Gruppi 7 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 24' |
| FI-PdL XVII | | 47' |
| M5S | | 42' |
| Misto | | 39' |
| AP-CpE-NCD | | 35' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 31' |
| GAL (DI, GS, MPL, RI) | | 30' |
| ALA-SCCLP | | 30' |
| Art. 1-MDP | | 29' |
| LN-Aut | | 27' |
| FL (Id-PL, PLI) | | 26' |
| Dissenzienti | | 5' |

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2287-bis e connessi
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

| | | |
|-----------------------|------|-----|
| Relatore | 1 h. | |
| Governo | 1 h. | |
| Votazioni | 1 h. | |
| Gruppi 7 ore, di cui: | | |
| PD | 1 h. | 24' |
| FI-PdL XVII | | 47' |
| M5S | | 42' |
| Misto | | 39' |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----|
| AP-CpE-NCD | | 35' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE | | 31' |
| GAL (DI, GS, MPL, RI) | | 30' |
| ALA-SCCLP | | 30' |
| Art. 1-MDP | | 29' |
| LN-Aut | | 27' |
| FL (Id-PL, PLI) | | 26' |
| Dissenzienti | | 5' |

Sulle votazioni del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B

[MANCONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, nel corso della seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, durante la discussione sul disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, in ragione della mia disabilità e dello stato di tensione creatosi e di alcuni errori nella documentazione che portavo con me ho votato in maniera opposta ai miei intendimenti.

Chiedo, di conseguenza, la possibilità di consegnare un testo nel quale sono indicati dettagliatamente gli emendamenti che ho votato in maniera erronea e che sia allegato al Resoconto.

Chiedo, ancora, che nel Resoconto della seduta pomeridiana del 16 maggio scorso una nota faccia riferimento al testo consegnato oggi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 maggio 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 16,38).

Allegato B

Elenco degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 10-362-388-395-849-87-B sui quali il senatore Manconi ha espresso erroneamente il proprio voto

Em. 1.218, Stefani e Centinaio;

Em. 1.223, Stefani e Centinaio;

Em. 1.800/9, Gasparri;

Emm. 1.800/11 e 1.800/12, Giovanardi; Stefani e Centinaio;

Em. 1.40, Gasparri e altri;

Em. 1.233, Gasparri e altri;

Em. 1.234 (1a parte), Stefani e Centinaio;

Em. 1.238, Bruni;

Em. 1.801/1, Caliendo e altri;

Em. 1.801/4, Stefani e Centinaio;
Em. 1.801/6, Stefani e Centinaio;
Em. 1.242, Gasparri e altri.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Azzollini, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Cervellini, Chiavaroli, Compagna, Cuomo, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattori, Gentile, Giacobbe, Gualdani, Martini, Monti, Nencini, Olivero, Petraglia, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Schifani, Sciascia, Sollo, Stucchi, Turano, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giroto, Mucchetti e Valdinosi, per attività della 10a Commissione permanente; Dalla Zuanna, Marinello e Zizza, per attività della 13a Commissione permanente; Cardinali, Mauro Giovanni e Romano, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Capacchione, Gaetti, Giarrusso, Lumia, Mineo, Moscardelli, Perrone e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Nugnes e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Palermo, per partecipare a un incontro internazionale; Orellana e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'INCE; Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso e Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Federazione della Libertà, con lettera in data 29 maggio 2017, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: Quagliariello

2a Commissione permanente: Giovanardi

3a Commissione permanente: Compagna

4a Commissione permanente: Bilardi

5a Commissione permanente: Augello

6a Commissione permanente: Bonfrisco

7a Commissione permanente: Davico

8a Commissione permanente: Aracri

9a Commissione permanente: Quagliariello

10a Commissione permanente: Fucksia

11a Commissione permanente: Fucksia

12a Commissione permanente: Di Giacomo

13a Commissione permanente: Davico

14a Commissione permanente: Fucksia

Conseguentemente, il senatore Compagna cessa di appartenere alla 4a Commissione permanente e il senatore Di Giacomo cessa di appartenere all'8a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare ha comunicato che la senatrice Gambaro cessa di far parte della 14a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Anitori;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gentile sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Mancuso;

13a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Gentile sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Mancuso; entra a farne parte la senatrice Anitori.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha

comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Olivero sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Olivero sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 25 maggio 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni (*Doc. XXIV*, n. 77).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, ha inviato la relazione intermedia - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 18 maggio 2017 - sull'attività svolta dalla Commissione dal 31 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 (*Doc. XXII-bis*, n. 6).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con ordinanza del 26 maggio 2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona ha richiesto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni alle quali ha preso parte la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, con riferimento al procedimento penale n. 11985/15 RGNR (stralcio dal n. 15396/14 RGNR) - n. 4994/16 RG GIP.

La predetta richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV*, n. 15).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Divina Sergio, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione (2844)

(presentato in data 26/05/2017);

senatore Panizza Franco

Disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili (2845)

(presentato in data 29/05/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Romani Maurizio, Sen. Bencini Alessandra

Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali (2819)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 30/05/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Verini Walter ed altri

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge

21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (2835)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.2962 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/05/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro istruz., univ., ric.

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro beni e att. cult.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;

d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007;

f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016;

g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011;

h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2812)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pepe Bartolomeo

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti fiscali (2615)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/05/2017);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Valdinosi Mara

Disposizioni per la celebrazione del ventiduesimo centenario della morte di Tito Maccio Plauto (2626)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Fissore Elena

Disposizioni per l'istituzione del registro universale dei consensi (2820)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 30/05/2017);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Pepe Bartolomeo, Sen. Davico Michelino

Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti (2685)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Berger Hans ed altri

Disposizioni in materia di risoluzione anticipata delle convenzioni per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate e per piccoli impianti fotovoltaici fino a 3 KW (2760)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 30/05/2017);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Colucci Francesco ed altri

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme a tutela dei consumatori (2830)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/05/2017);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni per il riequilibrio delle competenze in materia di consulenza del lavoro e per l'introduzione di tutele per i professionisti (2790)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Padua Venera

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare (2821)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Valdinosi Mara ed altri

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2824)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi, Sen. Mandelli Andrea

Disposizioni in materia di obbligatorietà vaccinale (2828)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Dirindin Nerina ed altri

Disposizioni in materia di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni (2836)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. De Pietro Cristina

Disposizioni concernenti l'adozione di un piano sessennale per il contrasto dell'erosione costiera e del dissesto idrogeologico nella regione Liguria (2822)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017);

Commissioni 2° e 3° riunite

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2833)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3918 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/05/2017);

Commissioni 6° e 12° riunite

Sen. Lumia Giuseppe

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (2817)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 26/05/2017 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Arrigoni Paolo ed altri

"Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione" (2770)

(presentato in data 30/03/2017).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 28 maggio 2017 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione» (2765).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 22 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 420).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 19 giugno 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre

2016, n. 232 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 giugno 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 19 maggio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Fiuggi (Frosinone), Riardo (Caserta), Santi Cosma e Damiano (Latina), San Potito Ultra (Avellino), Cerro Maggiore (Milano), Prata di Principato Ultra (Avellino).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 5).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI*, n. 7).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di SO.GI.N. (Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.), per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 526).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di La Spezia per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 527).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) per gli esercizi dal 2013 al 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 528).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 24 maggio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM (2017)

208 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 luglio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 giugno 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07577 della senatrice Mangili ed altri.

Mozioni

[MARTELLI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

l'ex direttore del "Corriere della Sera", Ferruccio De Bortoli, nel libro "Poteri forti (o quasi)" riporta un fatto accaduto nel 2015, quando il Ministro *pro tempore* per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, chiese all'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, «di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria»;

in particolare, secondo quanto pubblicato nel libro di De Bortoli, la ministra Boschi «non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. La domanda era inusuale da parte di un membro del Governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Il dottor Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere»;

l'allora amministratore delegato, dottor Ghizzoni, si è rifiutato di commentare la notizia, tuttavia, secondo quanto pubblicato da "il Fatto Quotidiano" in data 11 maggio 2017, lo stesso Ghizzoni affidò, comunque, il "dossier Etruria" per una valutazione economico-patrimoniale alla responsabile delle strategie del gruppo bancario;

il Ministro *pro tempore* per le riforme costituzionali e attuale sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio ha sempre negato, anche nelle varie sedi parlamentari, di essersi interessata alle vicende della banca di cui il padre era vicepresidente, ed ha affermato di aver «incontrato il dottor Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro, ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere. Sfido chiunque e ovunque a dimostrare il contrario»;

a fronte delle smentite e delle minacce di querela della Boschi, De Bortoli ha dichiarato di essere «assolutamente tranquillo e sicuro della bontà delle mie fonti», precisando che «Non ho parlato di pressioni, mi è stato riferito da una fonte vicina a Unicredit»;

considerato, dunque, che:

i fatti citati e la loro concatenazione temporale gettano un'ombra sulla sottosegretaria di Stato e sulla sua funzione istituzionale, con riguardo alla cura ed alla salvaguardia degli interessi pubblici, del principio generale di assoluta imparzialità, nonché della necessità di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, come espressamente previsto dall'articolo 47 della Costituzione;

anche il solo sospetto che, attraverso la sua funzione di governo, la sottosegretaria Boschi abbia potuto interagire, ovvero influenzare, l'intera compagine governativa, al fine di perseguire interessi personali e familiari, non ne consente la permanenza nel prosieguo dell'incarico;

la situazione soggettiva dell'onorevole Boschi è, ad avviso dei presentatori del presente atto, incompatibile con la delicatezza dell'incarico governativo affidatole, stante l'intreccio, ormai consolidato, tra i suoi interessi personali e familiari e l'attività di governo, anche in forza delle palesi menzogne rese dinanzi alle aule parlamentari, sulla base di ciò che emerge dal libro citato;

il coacervo di interessi che si delinea, lungi dal configurare una legittima interlocuzione con realtà

imprenditoriali nazionali, potrebbe perfino assumere, secondo i firmatari del presente atto, le forme illecite del traffico di influenze, se non fattispecie ancor più gravi, anche in ragione del fatto che la mancanza di informazione sulle attività di *lobbying*, a qualunque titolo svolte, favorisce spazi per manovre di cui la pubblica opinione è tenuta all'oscuro, fintanto che esse non divengono pubbliche per l'intervento della magistratura,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'onorevole Maria Elena Boschi.

(1-00792)

Interrogazioni

[CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 4 gennaio 2009 l'attività commerciale "Ciro a Mare", sita a Portici (Napoli), subiva un attentato di stampo camorristico con l'esplosione di un ordigno quale ritorsione nei confronti dei titolari, rei di essersi opposti alle richieste di pizzo del *clan* Vollaro denunciandole alle autorità;

l'attività non ha più riaperto maturando nel frattempo un contenzioso nei confronti del Comune di Portici;

in data 23 maggio 2017, durante l'edizione delle 19:30 del "TG Campania", veniva trasmesso un servizio a cura del giornalista Vincenzo Perone contenente interviste a Raffaele Rossi, titolare dell'attività "Ciro a Mare", a Don Ciotti, coordinatore di "Libera", ed al parroco Don Giorgio Pisano della parrocchia del Sacro Cuore di Portici, che raccontavano alcuni passaggi relativi alla vicenda;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

al minuto 12:07 del servizio succitato don Ciotti afferma: "Poi ultimamente un Commissario Prefettizio che ha raggiunto un accordo, ma il 27 aprile ha dovuto richiamare tutte le parti per dire che non c'è alcun dirigente disponibile a firmare la vendita del suolo";

al minuto 12:20 don Giorgio Pisano dichiara: "Non muoverti, non fare niente. Anche l'attuale commissario prefettizio si è fermato essendogli stato intimato da un politico";

al minuto 12:35 Raffaele Rossi dice: "La nostra documentazione di 50 anni di attività non esisteva più sul comune";

al minuto 12:40 don Giorgio Pisano afferma: "Cosa c'è sotto? A chi dovrebbe andare quest'area? A chi quest'area è stata già assegnata?";

al minuto 12:50 una voce fuori campo dice: "C'è un progetto per un porto turistico con circa 450 posti barca",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere per chiarire la vicenda, al fine di individuare gli eventuali responsabili ed impedire che fatti di tale gravità non si verifichino più.

(3-03779)

[MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che si apprende da articoli di stampa, tra cui il "Corriere del Mezzogiorno" del 20 maggio 2017, con l'articolo dal titolo «Pompei, il giallo della borchia rubata. C'è anche l'ipotesi del furto "mirato"», che negli scavi di Pompei è stata trafugata una delle quattro borchie in bronzo applicate su una riproduzione della porta di Torre Satriano, in esposizione nella mostra "Pompei e i greci", allestita nella palestra grande degli scavi. Si tratta di una borchia del diametro di 7,3 centimetri, della seconda metà del VI - inizi del V sec a.C., proveniente dal museo archeologico nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu" di Potenza, il cui valore assicurativo è di 300 euro;

considerato che secondo quanto riportato dal citato articolo, non sarebbero chiare le modalità espositive del reperto, se la borchia sparita fosse "avvitata" alla parete espositiva o poggiata in un foro; in quest'ultimo caso il ladro avrebbe avuto la possibilità di agire in pochissimi secondi, anche perché le teche, in cui era conservata, non erano chiuse, ma protette solo frontalmente da *plexiglass*. Inoltre, non sarebbe noto il momento della giornata in cui è avvenuto il furto, se di giorno o di notte;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

a prescindere dal valore del reperto rubato, quanto avvenuto a Pompei è particolarmente grave e conferma i pericoli legati a una non adeguata organizzazione dovuta probabilmente a carenza di risorse umane e materiali;

è altrettanto grave che, nonostante siano trascorsi diversi giorni dal furto, non si sia ancora ricostruita una dinamica certa,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se, nell'area interessata dal furto, l'impianto di videosorveglianza fosse funzionante e se fosse stato impiegato personale preparato e in numero sufficiente;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, per accertare che non vi siano responsabilità attribuibili al personale addetto alla sorveglianza e/o alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

(3-03780)

[MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il museo nazionale di Capodimonte è ubicato all'interno della reggia omonima di Napoli, nella località di Capodimonte;

al suo interno vi sono esposte importanti collezioni, tra le quali spiccano quella Farnese, di cui fanno parte tra i vari nomi illustri anche Raffaello, Tiziano, Parmigianino, e la galleria delle arti a Napoli dal '200 al '700 che racconta la storia dell'arte a Napoli e nel Mezzogiorno in un arco temporale di oltre 6 secoli, che ha visto avvicinarsi svevi, angioini, aragonesi, viceré spagnoli e austriaci, e, da ultimo, i Borbone;

inoltre, di particolare importanza è la collezione di arte contemporanea, riaperta di recente, unica nel suo genere in Italia, in cui spicca "Vesuvius" di Andy Warhol;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la collezione si trova al terzo piano del palazzo, ma l'ascensore che permette ai disabili o a persone con problemi di deambulazione di accedervi agevolmente risulterebbe non funzionante;

l'ascensore che collega il secondo e il terzo piano sarebbe guasto da circa due mesi, rendendo disagiata, e in alcuni casi impossibile, l'accesso alla collezione d'arte contemporanea del museo;

l'ascensore sarebbe stato inutilizzabile proprio in un periodo in cui le visite sono aumentate in concomitanza con le vacanze pasquali, i ponti del 25 aprile e del 1° maggio nonché degli eventi per il 60° anniversario del museo di Capodimonte;

inoltre, per la domenica ad ingresso gratuito, il 7 maggio 2017, al museo vi sono stati quasi 10.000 visitatori, ma l'ascensore non sarebbe stato utilizzabile;

considerato infine che:

la situazione avrebbe creato numerosi disagi ai visitatori con problemi di deambulazione, che in molti casi hanno dovuto compiere sforzi enormi per accedere al terzo piano, costretti a farsi aiutare, laddove possibile, a salire le scale senza sedia a rotelle;

a parere degli interroganti, non è accettabile che un museo di tale importanza e con una collezione di arte contemporanea di così grande valore evidenzii tali problematiche e, soprattutto, per un tempo così prolungato,

si chiede di sapere se i fatti esposti corrispondano al vero e quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, affinché si accertino le cause che hanno determinato il ritardo nella riparazione dell'ascensore e le eventuali responsabilità.

(3-03781)

[MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 314, della legge n. 232 del 2016) è stata istituita, a decorrere dal 2018, una nuova sezione del FFO (fondo per il finanziamento ordinario), denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", destinata a finanziare, con uno

stanziamento pari a 271 milioni euro annui, 180 dipartimenti delle università statali;
le risorse verranno assegnate sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo presentati dalle università;
l'obiettivo è quello di incentivare, con un finanziamento quinquennale, l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di "Industria 4.0";
il 13 maggio 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato l'elenco dei dipartimenti scelti da una commissione *ad hoc*, candidati a partecipare alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza e la relativa nota metodologica ISPD (indicatore standardizzato della *performance* dipartimentale) dell'ANVUR che permette di valutare se un dipartimento è eccellente o meno;
considerato che:
subito dopo l'approvazione della legge di bilancio, il sistema di finanziamento dei dipartimenti di eccellenza ha subito notevoli critiche da parte degli addetti ai lavori;
in primo luogo, il sistema premiale esclude una parte consistente del sistema universitario italiano, per cui i dipartimenti che non riusciranno ad accedere ai finanziamenti difficilmente potranno recuperare, in quanto non avranno le risorse e gli incentivi per farlo;
l'elenco pubblicato dal Ministero dei dipartimenti ammessi a concorrere per l'attribuzione di 271 milioni di euro dal 2018 ha confermato quanto da molti paventato, ovvero una chiara concentrazione di risorse in poche università;
nella lista dei 350 dipartimenti di eccellenza delle università italiane compaiono ben 27 dipartimenti dell'università di Bologna, 26 di Padova, 14 de "La Sapienza" e 6 di "Tor Vergata" di Roma nonché 14 della "Federico II" di Napoli, per citarne alcuni, mentre sono in netta minoranza gli atenei del Sud;
considerato inoltre che:
il sistema premiale dei dipartimenti di eccellenza è stato criticato anche per una mancanza di trasparenza, da subito avvalorata con la realizzazione della prima fase, ovvero la pubblicazione della lista dei 350 dipartimenti selezionati da una commissione sulla base di dati che non sono stati resi noti e quindi non verificabili;
a parere degli interroganti, un certo "mistero" aleggia sulla nota metodologica ISPD-ANVUR la cui formula risulta particolarmente complessa e oscura, come a voler negare la possibilità di capire a chi non ha confidenza con formule e algoritmi;
considerato altresì che:
come riportato da "roars", nell'articolo "Ludi dipartimentali, ecco i vincitori: 87% dei fondi al Centro-Nord. De profundis per il Sud" del 18 maggio 2017, l'ANVUR nella premessa del rapporto finale di valutazione ha evidenziato che tra le finalità della VQR non compare il confronto della qualità della ricerca tra aree scientifiche diverse; invece nella classifica pubblicata dal Ministero sono stati inseriti dipartimenti di 14 aree diverse che saranno valutati sulla base di dati che in teoria non lo avrebbero permesso;
peraltro, come rilevato dalla rivista, lo scoglio della valutazione potrebbe essere facilmente aggirato mediante la fusione di dipartimenti;
ad aggravare la portata del *vulnus*, secondo quanto riportato in una nota del Consiglio universitario nazionale del 4 maggio 2017, concorre l'indicatore IRAS2 (indicatore di attrazione di risorse), tra gli indicatori della quota premiale del FFO, "che ha generato differenze molto marcate fra università di dimensioni confrontabili che hanno reclutato, in termini di punti organico, nuovi addetti alla ricerca nel periodo 2011-14 in misura molto maggiore rispetto ad altre che hanno effettuato un minor reclutamento per motivi di natura economico-finanziaria o per riallineare il proprio organico rispetto alla popolazione studentesca. Ne discende che gli atenei che hanno puntato su una razionalizzazione complessiva del proprio organico nel periodo oggetto della VQR subiranno nel quinquennio successivo decurtazioni di risorse che sarebbero invece necessarie per mantenere gli organici

raggiunti";

a parere degli interroganti, è chiaro quindi che solo alcuni dipartimenti potranno aspirare ad ottenere i fondi previsti dalla legge e sottratti al fondo per il finanziamento ordinario, mentre per tutti gli altri non vi sono speranze;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

l'Italia non può permettersi di lasciare buona parte delle sue università indietro rispetto ai livelli nazionali ed europei, limitando così l'offerta formativa e il diritto allo studio degli studenti del Mezzogiorno;

occorre rivedere i criteri per il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario, anche alla luce della sentenza n. 104, depositata in cancelleria l'11 maggio 2017, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di parte dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (recante la "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei"), che riguarda il costo *standard* per studente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, attraverso il meccanismo di premiazione dei dipartimenti di eccellenza, la differenza tra atenei di "serie A" e atenei di "serie B" possa diventare incolmabile, disincentivando così i dipartimenti oggi esclusi dall'adoperarsi per il raggiungimento di risultati;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché si colmino le lacune intercorrenti tra gli atenei italiani e vengano adottati e applicati criteri di ripartizione delle risorse più equi e trasparenti;

se non ritenga più opportuno, anziché premiare pochi dipartimenti, fornire a tutte le università gli strumenti per lavorare e fare ricerca, permettendo così agli atenei italiani di competere con quelli europei.

(3-03782)

[MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [NUGNES](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

come si apprende da numerosi articoli di stampa, tra cui "il Resto del Carlino" del 30 aprile 2017, "Ferrara, in Pinacoteca mancano i custodi. Chiusa tre giorni a settimana", a partire dal mese di maggio 2017 la Pinacoteca nazionale di Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, è stata sottoposta ad una riduzione di orari, a causa di gravi carenze del personale di custodia e di vigilanza;

in un primo periodo, è stata infatti disposta la chiusura per tre giorni a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) e l'apertura con orario ridotto nei restanti giorni e nello specifico, come si legge sul sito "gallerie-estensi.beniculturali" dalle 13.30 alle 19.00;

attualmente, come risulta dal sito *internet* della pinacoteca, gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle 14.00, mercoledì dalle 8.30 alle 19.00, dal venerdì alla domenica, giorni in cui l'affluenza aumenta, dalle 13.30 alle 19.00;

considerato che

la pinacoteca fu costituita nel 1836 per iniziativa del Comune di Ferrara. La sede prescelta fu il piano nobile di Palazzo dei Diamanti, dove vennero esposte al pubblico le grandi pale d'altare provenienti dalle chiese soppresse da Napoleone e i dipinti acquistati da collezioni private cittadine;

la pinacoteca, che nel 2016 ha avuto circa 45.000 visitatori, offre una significativa rassegna della pittura di Ferrara dal Duecento al Settecento: i grandi cicli di affreschi medievali provenienti dalle chiese di San Bartolomeo e di Sant'Andrea, le tele seicentesche dello Scarsellino, di Carlo Bononi e del Guercino, i bozzetti dei Gandolfi e dei Crespi, nonché la raccolta di dipinti del Quattrocento, dai preziosi maestri del tardogotico a Cosmè Tura, Ercole de' Roberti e gli altri artefici dell'officina ferrarese, cui si affiancano artisti forestieri come Gentile da Fabriano, Mantegna e Carpaccio;

considerato inoltre che la riduzione dell'orario di apertura nel mese di maggio 2017 può aver arrecato un danno alle casse di questo importante museo, poiché, come a parere degli interroganti è facilmente intuibile, nella stagione primaverile, e soprattutto a maggio, il numero di visitatori è maggiore rispetto

al resto dell'anno anche in virtù delle gite scolastiche;
considerato infine che a parere degli interroganti, il caso della Pinacoteca di Ferrara rappresenta solo uno dei tanti casi di criticità legate alla gestione del personale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che non sostituisce i dipendenti che vanno in pensione, non indice concorsi e tende, per un asserito risparmio ed efficientamento, a esternalizzare i servizi, il tutto a discapito del patrimonio culturale e della sua fruibilità nonché dei lavoratori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a evitare la chiusura della Pinacoteca di Ferrara e a garantirne la piena fruibilità.

(3-03783)

[GOTOR](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, all'art. 22, comma 8, prevedeva inizialmente per il 2017 uno stanziamento a fondo perduto di 2 milioni di euro in favore del teatro Eliseo di Roma per spese ordinarie e straordinarie al fine di garantire la sua attività. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in V Commissione permanente (Bilancio) alla Camera dei deputati, nonostante il parere contrario del Governo, si è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

il provvedimento risulta essere a giudizio dell'interrogante un favoritismo, per coprire una cattiva gestione economica di un privato, senza che questo avvenga a fronte di un progetto da parte di questo e senza una evidenza pubblica, visto che molte altre istituzioni teatrali sono in crisi;

nello stesso decreto, all'art. 22, comma 6, si prevede lo stanziamento a favore di tutti i musei di interesse nazionale della somma di 700.000 euro per il 2017, di 1.500.000 euro per il 2018 e di 750.000 euro per il 2019 per il pagamento di competenze e servizi professionali nella gestione di beni culturali;

pur con il tetto di 200.000 euro all'anno per ogni istituzione, si tratterebbe di consulenze scelte e decise senza alcuna evidenza pubblica, né tanto meno con l'espletamento di un concorso;

considerato che:

questo accade proprio in quelle istituzioni, musei e parchi archeologici, che, grazie alla riforma portata avanti dal Ministro in indirizzo, hanno acquisito l'autonomia e dove sono arrivati i nuovi direttori;

scelti attraverso una selezione internazionale, i nuovi direttori avrebbero dovuto essere la panacea a tutti i mali delle istituzioni museali, perché in grado di gestirle "managerialmente";

invece, l'iniziativa di creare un fondo per consulenze dimostrerebbe il contrario, e cioè che i nuovi direttori non bastano o forse non servono affatto, oppure sono stati scelti male dalla commissione istituita dallo stesso Ministro. Infine, oltre a essere un aggravio di spesa in deroga a ogni regola di trasparenza, questo finanziamento riapre la pessima pratica delle consulenze *ad libitum*, che in passato è stata sinonimo del peggiore clientelismo e ha causato tanti scandali;

valutato che a parere dell'interrogante:

i due interventi, stante l'assoluta carenza di motivazioni intrinseche e di investimenti pubblici, sia per il sistema teatrale italiano, nonché per quello museale, rappresentano dei favoritismi per coprire la *mala gestio* di un privato e le incongruenze della riforma attuata;

palesamente, ancora una volta, non si tiene conto delle professionalità interne ai teatri e ai musei che vengono violentemente delegittimate, danneggiando tutto il comparto della cultura, creando categorie di privilegiati di serie A e serie minori, quando la ricchezza dell'Italia sta nel patrimonio culturale diffuso e nella qualità delle risorse umane, che lavorano nel settore sottopagate e frustrate,

si chiede di sapere in base a quale criterio siano stati adottati i due provvedimenti, (a quanto risulta il teatro Eliseo è un teatro privato e nei musei ci sono fior di competenze interne) e quali risorse il Ministro in indirizzo intenda stanziare a favore di tutti i teatri ed i musei italiani esclusi.

(3-03784)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori

Polizia) e riportato da organi di stampa, a breve potrebbe essere chiusa la sezione specializzata della squadra mobile della Polizia di Stato presso il commissariato di Cassino (Frosinone);
il presidio è fondamentale per un territorio tristemente noto per vicende che sono state al centro di numerose operazioni di polizia che hanno visto coinvolti *clan* camorristici e diverse altre organizzazioni criminali;
tale notizia desta forte preoccupazione considerato il lavoro encomiabile delle forze dell'ordine in quel territorio;
in passato, gli interventi della squadra mobile hanno permesso di portare alla luce legami con gruppi mafiosi organizzati operanti anche oltre i confini nazionali. Per tale motivo, il SIULP ha più volte avanzato la richiesta di incremento dell'organico;
la soppressione della sezione specializzata comporterebbe una minor sicurezza per i cittadini dell'intero territorio del cassinato,
si chiede di sapere:
se la notizia di una prossima chiusura della sezione specializzata della squadra mobile della Polizia di Stato presso il commissariato di Cassino risponda al vero;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per assicurare la salvaguardia di un presidio di pubblica sicurezza di rilevante importanza, al fine di garantire la tutela di un territorio ad alto tasso di criminalità.
(3-03785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DONNO](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#) -
Ai Ministri della salute e per gli affari regionali - Premesso che:
con deliberazione della Giunta regionale n. 1933 del 30 novembre 2016, pubblicata sul BUR Puglia n. 145 del 16 dicembre 2016, veniva approvato il "piano di riordino ospedaliero e rete emergenza-urgenza" della Regione, il quale modificava ed integrava le deliberazioni n. 161/2016 e n. 265/2016 e revocava la deliberazione n. 2251 del 28 ottobre 2014, classificando le strutture in ospedali di primo livello, di secondo livello, di base e in ospedali localizzati in aree particolarmente disagiate;
in riferimento ai territori di Lecce e provincia, il piano relegava l'ospedale "San Giuseppe da Copertino" sito a Copertino (Lecce) a mero ospedale di base;
in particolare, come rilevato dalla deliberazione n. 29 del 13 febbraio 2017 della Giunta comunale, «l'ospedale "San Giuseppe da Copertino" subisce un oggettivo declassamento con ovvie ricadute negative sul livello di assistenza sanitaria che nel detto presidio ospedaliero verrà prestata rispetto alla situazione preesistente, con ripercussioni sia sulla sanità cittadina che dell'intero territorio dell'Arneo, che nel periodo estivo conta centinaia di migliaia di presenze derivanti dai sempre crescenti flussi turistici, e che vedrebbe spogliato il territorio di importanti reparti coinvolti in casi di emergenza urgenza»;
veniva altresì promosso «apposito ricorso innanzi al TAR Puglia avverso la Deliberazione Giunta regionale della Puglia n. 1933 del 30 novembre 2016, pubbl. su BUR Puglia n. 145 del 16/12/2016, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di Riordino Ospedaliero e rete emergenza-urgenza" nella parte in cui non classifica l'Ospedale di San Giuseppe da Copertino quale Ospedale di secondo livello»;
considerato che:
successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 (pubblicato sul BUR Puglia n. 28 del 7 marzo 2017), la regione approvava il regolamento regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale N. 70/2015 e delle Leggi Di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";
all'uopo, dunque, con deliberazione n. 86 del 27 aprile 2017 della Giunta comunale di Copertino, veniva promosso «apposito ricorso innanzi al TAR Puglia Sez. di Bari sia avverso la Deliberazione G.R. n. 239 del 28 febbraio 2017, pubbl. su BUR Puglia n. 28 del 7/3/2017, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di Riordino Ospedaliero e rete emergenza-urgenza", che avverso il Reg.

Regionale n. 7 del 10/3/2017, avente ad oggetto "Riordino ospedaliero della Regione Puglia, pubbl. su BUR Puglia n. 32 del 14/3/2017, nella parte in cui non classifica l'Ospedale di San Giuseppe da Copertino quale Ospedale di secondo livello». Venivano altresì demandati «al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso gli adempimenti consequenziali per la nomina del legale dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento all'impegno della spesa»;

considerato, inoltre, che:

la classificazione delle strutture ospedaliere prevista a livello regionale opera a detrimento dell'ospedale di Copertino, con grave nocumento per l'irrinunciabile diritto alla salute dei cittadini; il depotenziamento della struttura sanitaria reca in sé gravi svantaggi sotto il profilo dei servizi resi a beneficio della collettività, tenuto conto della popolazione, della viabilità e della fruizione dell'offerta sanitaria, nonché dell'evidente difficoltà nel raggiungimento di altri nosocomi in grado di soddisfare la domanda di servizio e di assistenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, con particolare riferimento al nosocomio di Copertino, quali misure intendano adottare, affinché si restituisca adeguata tutela ai bisogni sanitari del territorio interessato;

se abbiano adottato o intendano adottare misure di competenza che consentano un equo riordino della rete ospedaliera provinciale leccese e regionale pugliese, mediante l'uso di criteri di adeguamento che tengano conto dell'assetto geografico, demografico e viario locale, nonché della domanda di assistenza sanitaria, dei volumi delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti;

se non ritengano doverosa una ponderata riorganizzazione delle risorse e delle concrete esigenze sanitarie dei territori della provincia di Lecce e dell'intera Puglia, considerato l'irrinunciabile diritto alla salute e all'assistenza medica della popolazione.

(4-07590)

[PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che il 24 maggio 2017, alle ore 8.30 circa a Pisa, in via Garibaldi n. 192, è iniziato un violento sgombero da parte delle forze dell'ordine della "casa delle donne Mala Servanen Jin", un edificio pubblico in totale stato di abbandono e degrado occupato da tantissime cittadine pisane circa due mesi fa dopo la manifestazione dell'8 marzo per aprire uno spazio sicuro e libero per le donne. Un luogo che fino a poche settimane fa era una vera e propria discarica, trasformato in uno spazio autogestito di socialità e solidarietà finalizzato ad attività culturali, artistiche e di accoglienza di vittime di violenza, inaugurato l'8 aprile dopo un importante intervento di riqualificazione compiuto senza alcun onere a carico del Comune;

considerato che:

l'edificio, dopo esser stato un centro di accoglienza, da alcuni anni è stato totalmente abbandonato dall'amministrazione comunale che non ha provveduto neanche alla manutenzione della struttura;

la struttura non fa parte dei beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni comunali;

anche per tali ragioni lo sgombero è del tutto ingiustificato e certamente non necessario in quanto la "casa delle donne Mala Servanen Jin" non solo non rappresenta un pericolo per la città di Pisa e per la sua comunità, ma si è trasformato in un luogo di integrazione, accoglienza, non violenza e socialità, mentre in precedenza era un edificio, tra l'altro vicino ad un istituto scolastico ed abitazioni, in completo stato di abbandono frequentato da tossicodipendenti;

lo sgombero è avvenuto in maniera particolarmente violenta nei confronti di donne totalmente disarmate, che, oltre ad essere state prese a manganellate (ad una donna quasi sessantenne è stato rotto un braccio ed un'altra si è rotta un menisco durante la carica), sono state, secondo alcune testimonianze, anche vilipesse ed insultate con parole e frasi sessiste;

durante lo sgombero anche gli studenti di un vicino istituto alberghiero avrebbero tentato di esprimere la solidarietà alle donne, ed hanno assistito a scene di violenza ingiustificata da parte delle forze dell'ordine nei confronti di donne disarmate;

il risultato di tale azione, secondo le dichiarazioni delle donne del Mala Servanen Jin, sono decine di

donne contuse e due cinquantenni ricoverate in ospedale;
in tutta questa vicenda la Giunta del Comune di Pisa è stata totalmente assente, non considerando e non interloquendo con le donne del Mala Servanen Jin,
si chiede di sapere:
da parte di chi e per quali motivi sia stato ordinato lo sgombero, tra l'altro effettuato con ingiustificata violenza, della casa delle donne;
perché, da parte delle istituzioni, in questi mesi, non sia stato cercato il dialogo ed il confronto con una realtà autorganizzata che ha dimostrato di saper recuperare un luogo abbandonato ed in stato di degrado, riqualificandolo a beneficio non solo delle persone in difficoltà che lo frequentano, ma di tutto il quartiere cittadino;
se il Ministro in indirizzo intenda accertare i fatti e prendere provvedimenti per le modalità violente di intervento delle forze dell'ordine, assolutamente sproporzionate rispetto alle persone che si opponevano allo sgombero.

(4-07591)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 17 maggio 2017, dopo numerose segnalazioni di liberi cittadini, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha inviato una nota urgente a mezzo PEC al sovrintendente di Salerno, architetto Francesca Casule, e al responsabile dell'area comprendente il comune di Eboli (Salerno), geometra Pandolfi, al fine di avviare una celere azione di controllo e sopralluogo presso largo San Lorenzo, nel cuore antico della città di Eboli;

la verifica è stata richiesta dopo aver constatato la presenza di una costruzione in mattoni rossi con un perimetro scoperto di circa 25 metri quadrati al centro della piazzetta San Lorenzo, risalente al 1741, peraltro senza alcuna recinzione, né indicazione di inizio cantiere. Tale costruzione è stata cementata, per renderla non rimovibile al tocco umano;

vi era urgenza di comprendere se la costruzione fosse stata autorizzata ed avesse avuto il vaglio di compatibilità storico-architettonica;

da notizie assunte dall'interrogante, nessuna autorizzazione da parte della Sovrintendenza di Salerno, né della commissione paesaggistica del Comune di Eboli sarebbe stata rilasciata e nei giorni successivi sarebbe stata affissa un'indicazione recante come committente il Comune di Eboli, direttore dei lavori: architetto Mario Festa;

la notizia di questo vero e proprio scempio ha avuto notevole clamore mediatico, con intervento della Polizia locale di Eboli e dei Carabinieri;

il 20 maggio, la struttura è stata rimossa da operai muniti di strumenti da lavoro per l'edilizia, nonostante l'amministrazione comunale avesse ritenuto l'opera "costituita da materiale eco-sostenibile e subito rimovibile";

in pari data è stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno per gli accertamenti di rito;

il 22 maggio l'interrogante ha sollecitato, a mezzo PEC, un riscontro alla Sovrintendenza, al fine di avere un quadro maggiormente unitario della vicenda. Ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta in merito;

nel centro storico di Eboli, inoltre, pochi mesi fa, la Sovrintendenza ha ordinato la rimozione di pavimentazione in pietra non conforme e la messa in opera di pietra naturale bianca (pietra di Berat); questi lavori non sono stati realizzati, nonostante le prescrizioni dettate nell'autorizzazione paesaggistica n. 18 del 22 febbraio 2017, prot. n. 42024 del 3 ottobre 2016,

si chiede di sapere:

se la Sovrintendenza di Salerno abbia effettuato le verifiche con relativo sopralluogo, in quale data e quale sia l'esito degli accertamenti;

se l'opera sia stata sottoposta a vaglio architettonico da parte del Comune di Eboli alla Sovrintendenza di Salerno e alla commissione paesaggistica dell'ente;

chi abbia autorizzato questa costruzione;

se al Ministro in indirizzo risulti quali provvedimenti vorrà intraprendere la Sovrintendenza per far sì che venga effettuata la rimozione di pavimentazione in pietra gialla e sostituzione con pietra compatibile in diverse piazze del centro storico di Eboli;
quali utili provvedimenti intenda adottare per la salvaguardia delle bellezze storiche nella città di Eboli.

(4-07592)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il Tribunale amministrativo del Lazio ha bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori dei maggiori musei italiani. Le nomine bloccate sono quelle delle Gallerie estensi di Modena, del museo archeologico nazionale di Taranto, del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, del museo archeologico nazionale di Napoli, del palazzo ducale di Mantova; il ricorso era stato presentato anche contro la nomina del direttore del parco archeologico di Paestum, che si è salvato unicamente per un errore di notifica del provvedimento;

da ora, tutte le nomine fatte nel 2015 sono a rischio, soprattutto le 7 degli stranieri, perché il Tar del Lazio contesta in particolare proprio la selezione di candidati non italiani;

Giovanna Paolozzi Strozzi, una delle ricorrenti, adesso sovrintendente ad archeologia, belle arti e paesaggio di Parma e Piacenza aveva fatto ricorso perché riferisce: «In Italia ci sono delle norme che devono essere rispettate. Invece di fare polemica bisognerebbe, invece, chiedersi se le cose sono state fatte in modo corretto»;

nel 2015 la riforma voluta dal Ministro in indirizzo portò a una vera e propria rivoluzione nel sistema dei musei pubblici italiani, per i quali, per la prima volta, furono nominati 7 direttori stranieri su 20. La riforma ha anche assegnato ai musei la piena autonomia organizzativa, scientifica, finanziaria e contabile. Una scelta voluta, nonché annunciata, dal Governo quando il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi annunciò che il bando sarebbe stato pubblicato sull'"Economist";

il giudice amministrativo ha invece dato torto al Ministero, in primo luogo sul criterio di valutazione: l'assegnazione delle lettere A, B e C, invece dei punteggi numerici, che «non consente di comprendere il reale punteggio attribuito a ciascun candidato, anche in ordine al criterio di graduazione di ogni singolo punto dei 20 da assegnare all'andamento della prova orale, a conclusione del colloquio sostenuto». In secondo luogo, il giudice ha fatto notare che i colloqui di valutazione si sono svolti a porte a chiuse: «Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione»;

infine, il tribunale amministrativo ha affrontato l'ultimo punto, spiegando che «le disposizioni speciali introdotte dall'art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l'art. 38 d.lgs. 165/2001». Ovvero, la legge di riforma voluta dal Governo e dal Ministro non ha modificato la legge che impediva a cittadini non italiani di partecipare alle selezioni per l'assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese, perché, se lo avesse fatto, la nomina di direttori stranieri sarebbe stata perfettamente valida;

il ministro Franceschini ha annunciato l'intenzione di fare subito appello al Consiglio di Stato, essendo preoccupato non solo per il grave danno di immagine per l'Italia, ma anche per le conseguenze pratiche, perché da oggi alcuni musei si ritrovano senza un direttore e saranno sostituiti *ad interim*;

pur condividendo il fatto che la nostra amministrazione pubblica si deve liberare dei vincoli burocratici che le impediscono di stare al passo con altri Paesi e che la scelta di un direttore di un museo deve prescindere dalla nazionalità di un candidato, ma basarsi solo su criteri di competenza e meritocrazia, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anziché criticare l'operato del giudice amministrativo, non intenda piuttosto fare un'umile autocritica sull'operato del suo dicastero e sulla capacità dei suoi

collaboratori nello scrivere norme di legge, visto che, con una semplice modifica delle norme sugli incarichi dirigenziali, tutto tale *caos* amministrativo non si sarebbe verificato, ma soprattutto si sarebbe scongiurato questo grave danno d'immagine, anche al livello internazionale, per il nostro Paese.

(4-07593)

[DONNO](#), [FATTORI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

come diffuso in data 13 maggio 2017 dal Ministero della salute, "nel pomeriggio del 12 maggio 2017, è stato diramato dal Ministero della salute Spagnolo AECOSAN (Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición) un comunicato in cui viene riportata l'insorgenza di focolai di sindrome sgombroide che, ad oggi, avrebbero coinvolto 105 persone. Questa nuova comunicazione aggiorna le informazioni della notifica 2017.0587, in seguito alla quale le Autorità sanitarie italiane avevano già provveduto ad adottare i provvedimenti di competenza ponendo sotto sequestro le partite ricevute";

inoltre, "considerando che dalle nuove informazioni ricevute il 12 maggio il tonno potrebbe comunque essere stato venduto allo stato sfuso in piccole quantità e in diversi formati nelle pescherie o in negozi che vendono al consumatore finale, si invita chi avesse acquistato tonno fresco, a partire dal 25 aprile 2017, a contattare gli esercizi di vendita dove lo hanno acquistato per verificare se trattasi del prodotto commercializzato dalla ditta spagnola (Garciden) e, in tal caso, a non consumarlo";

considerato che come precisato dal Ministero della salute con l'avviso "la sindrome sgombroide è una patologia simil-allergica risultante dall'ingestione di pesce alterato che contiene istamina. Si manifesta comunemente con arrossamento della pelle, prurito, cefalea pulsante, bruciore orale, crampi addominali, nausea, diarrea, palpitazioni, senso di malessere e raramente ipertermia a breve distanza dal consumo del pesce. In molti casi la sintomatologia è auto limitante. Sintomi più severi possono presentarsi in soggetti asmatici o allergici in generale";

considerato, inoltre, che nella relazione annuale 2016 del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi in ambito europeo (RASFF), è specificato che "tra i contaminanti microbiologici, un elevato numero di notifiche riguardano il riscontro della salmonella (455 notifiche contro le 507, 476, 482 e le 396 segnalazioni dei quattro precedenti anni). In alcuni casi la salmonella è stata riscontrata insieme ad altri patogeni. Numerose sono risultate essere anche le segnalazioni per Escherichia coli (110), istamina e casi di sindrome sgombroide (39) e Norovirus (22)",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover intervenire, affinché si scongiuri la sistematica violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza alimentare, nonché il pericolo di una diffusione, a livello nazionale, della sindrome sgombroide e di patologie collegate, che minano la sicurezza alimentare e igienico-sanitaria nazionale;

se non intendano, nelle competenti sedi, sollecitare un opportuno piano di controlli alimentari, nonché un potenziamento del collegato apparato sanzionatorio, in un'ottica di rafforzamento delle prescrizioni contenute nella vigente normativa, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei consumatori, nonché la qualità e la trasparenza informativa dei prodotti immessi in commercio in Italia e a livello comunitario; se non considerino di dover potenziare le operazioni di ispezione, monitoraggio e controllo riguardanti l'importazione di beni e prodotti alimentari provenienti da altri Paesi.

(4-07594)

[PUGLISI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo i dati attualmente disponibili, il rapporto tra pensionamenti e numero sempre più esiguo di specializzandi comporterà che tra 10 anni mancheranno all'appello oltre 15.000 medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale. Pediatri, specialisti di medicina interna e psichiatri sono le categorie mediche a "maggior rischio estinzione";

i medici pediatri in Italia sono complessivamente circa 12.000, di cui circa 7.000 pediatri di famiglia. I

dati evidenziano come nel periodo 2010-2015 circa 2.000 pediatri siano andati in pensione e si calcola che il 15 per cento dei bambini in Italia sia senza pediatra di riferimento. Il dato risulta ancora più preoccupante se si tiene conto che 3.630 specialisti andranno in pensione nel periodo 2015-2020; e che nel periodo 2020-2025 il numero toccherà quota 4.602. Stanti i 5 anni di specializzazione previsti, quindi, il numero di professionisti scenderà da un totale di 14.338 a 8.906, mettendo a serio rischio l'assistenza ospedaliera e di base per le bambine e i bambini;

particolarmente grave sembra la situazione in Emilia-Romagna, dove nel 2016 sono rimaste senza copertura ben 17 zone, anche in aree urbane. Ciò significa che 17 pediatri di famiglia, che, per un motivo o per l'altro, si sono ritirati, non sono stati sostituiti o sono stati sostituiti con soluzioni temporanee;

considerato che:

se non verranno adottate politiche adeguate in materia, fra 10 anni si registrerà una carenza organica di 3.101 pediatri, ma anche di 1.830 medici di medicina interna e di 911 chirurghi e 833 psichiatri;

l'ordinamento prescrive che ogni bambino, sin dalla nascita, possa accedere a tutti i servizi e prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale, compresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

alcuni ospedali sono costretti a sospendere l'attività di punto nascita e il servizio ospedaliero pediatrico, riuscendo solo a garantire, per brevi fasce orarie, il servizio pediatrico ambulatoriale, anche per il tramite di convenzioni con altri ospedali limitrofi;

per il cittadino l'unica alternativa è quella di rivolgersi ad un libero professionista, pagando per le prestazioni erogate, e tale possibilità può riguardare unicamente le classi più abbienti, rischiando di non garantire l'adeguato supporto medico a tutta la popolazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per rivedere l'attuale organizzazione delle cure, garantendo il diritto del bambino e dell'adolescente ad essere curati da professionisti, ospedali e reparti a loro dedicati;

se non ritengano di incrementare il numero di accessi alle scuole di specializzazione in Pediatria;

se non ritengano utile anticipare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, consentendo al sistema sanitario di utilizzare energie più fresche, anche per il tramite della trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo determinato con oneri previdenziali ed accessori a carico delle Regioni e nel conseguente inserimento dei giovani medici nella rete formativa regionale;

se non ritengano infine, secondo le proprie competenze, di sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee la questione derivante dall'adeguamento italiano alla normativa europea, che non sempre ha tenuto conto della specialità italiana, ossia la presenza del pediatra di famiglia, quale eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale.

(4-07595)

BERNINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a partire dal 1° gennaio 2015, l'Azienda sanitaria locale di Bologna ha stabilito di rimuovere la presenza continuativa di un medico presso l'aeroporto "Marconi" di Bologna a favore dello stazionamento di un'ambulanza con infermiere a bordo: tutto ciò in un luogo dove nel 2016 sono transitati circa 7 milioni di passeggeri;

il 30 gennaio successivo, l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), in seguito a richiesta da parte dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna (OMCeO), ha ribadito con nota informativa le caratteristiche relative ai "requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale";

ha precisato che «l'intervento per l'emergenza che si traduce in un vero e proprio obbligo per il gestore di fornire il servizio, rappresenta la ragione primaria dell'istituzione del Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA), mentre l'assistenza agli utenti aeroportuali può essere considerata come una funzione accessoria. In tale ottica, i requisiti minimi di costituzione del presidio non possono che prevedere la presenza costante di un medico, eventualmente supportato da una figura professionale

paramedica o ausiliaria, in grado di utilizzare le apparecchiature mediche in dotazione al presidio»; nella medesima nota viene precisato che «l'obbligatorietà della presenza di un medico per l'intero orario di operatività dell'aeroporto, è stato ribadito anche dalle Linee guida di cui si tratta che, a pagina 6 secondo capoverso, recitano testualmente: "Lo svolgimento del servizio dovrà essere curato dal medico addetto con la massima professionalità al fine di garantire un'alta qualità del servizio". Tale raccomandazione è posta solo a carico del medico e non dell'altro personale eventualmente impiegato, per sottolineare che tale figura professionale rappresenta uno degli elementi costitutivi del presidio dal quale non si può prescindere. Ciò non esclude comunque che il PSA preveda l'impiego di più medici articolati secondo turnazione in modo da coprire l'arco temporale di operatività aeroportuale»; a giudizio dell'interrogante, sembrerebbe desumersi che quella del medico sia una figura dalla quale non si possa prescindere in nessun caso, visto che l'ENAC ha ribadito che il PSA possa perfino prevedere la presenza di più medici articolati secondo turnazione proprio per non lasciare "scoperto" il presidio nell'arco delle 24 ore;

tuttavia, la Regione Emilia-Romagna, su istanza del consigliere regionale Galeazzo Bignami, ha reso noto che l'ENAC, in data 3 febbraio 2015, ha comunicato alle direzioni aeroportuali che l'efficacia di quanto disposto nella nota riportata relativa ai "requisiti minimi del servizio di pronto soccorso" sarebbe stata «sospesa fino a nuova comunicazione»;

considerato che:

l'azienda sanitaria di Bologna, in seguito alla stipula della relativa convenzione, ha chiarito che la postazione di emergenza presso l'aeroporto Marconi è divenuta a tutti gli effetti una postazione del sistema di emergenza territoriale dell'azienda Usl coordinata dalla centrale 118 Emilia-Est; una situazione, dunque, che desta particolari perplessità in quanto si grava ulteriormente la rete pubblica dell'emergenza;

come evidenziato anche dalle sigle sindacali, non sembrerebbe essere ulteriormente sostenibile la scelta di non prevedere la presenza fissa di un medico in un aeroporto con 7 milioni di passeggeri in transito all'anno. Inoltre, la disponibilità di auto mediche nella città di Bologna presenta già volumi di attività (senza considerare quelli derivanti dagli interventi in aeroporto) che da soli potrebbero giustificare il potenziamento del servizio nel medesimo centro urbano, come di recente ribadito anche dall'OMCeO (in base al decreto ministeriale n. 70 del 2015) in relazione ai dati sul sistema dell'emergenza anche nell'area metropolitana;

infine, secondo le sigle sindacali, l'assenza dal 2015 del medico all'aeroporto Marconi ritarderebbe l'intervento *in loco* nelle emergenze, in cui il tempo è fattore chiave, e non consentirebbe l'erogazione di prestazioni di pertinenza medica a viaggiatori e persone presenti nel sedime aeroportuale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in riferimento a quanto occorso all'aeroporto Marconi di Bologna;

se l'operato della società che ha in gestione l'aeroporto di Bologna sia coerente con quanto sancito dalle linee guida ENAC in merito alla scelta di eliminare la presenza fissa di un medico dal PSA;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento alla nota dell'ENAC relativa alla sospensione fino a nuova comunicazione dell'efficacia di quanto disposto nella nota "requisiti minimi del servizio di pronto soccorso" e se sia possibile decretare la sospensione dell'efficacia di tale nota che di fatto rimanda a linee guida nazionali specifiche e non derogabili;

se non ritenga che tale sospensione possa costituire un precedente preoccupante che, paradossalmente, potrebbe venire applicato anche ad altri aeroporti d'Italia che, a loro volta, eliminerebbero la figura fissa di un medico dal PSA;

se sia a conoscenza di altri aeroporti italiani in cui sia stata applicata pedissequamente la nota restrittiva dell'ENAC;

se la società che ha in gestione l'aeroporto Marconi di Bologna non ritenga doveroso ripristinare, a proprio carico, la presenza fissa di un medico all'interno del PSA.

(4-07596)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la SARA assicurazioni SpA è stata costituita per promuovere le assicurazioni nel settore delle auto su iniziativa dell'Automobile Club d'Italia (ACI), ente di diritto pubblico non economico (legge n. 70 del 1975) preposto a servizio di pubblico interesse e sottoposto al controllo della Corte dei conti;

l'ACI quale socio maggioritario della SARA (54,18 per cento) ne designa i componenti del consiglio di amministrazione ed ha così facoltà di intervenire direttamente nella gestione della società a tutela delle risorse pubbliche investite nel capitale sociale;

le risultanze della gestione complessiva della SARA assicurazioni si riflettono anche sul bilancio dell'ACI, con, ad esempio, aumento o diminuzione ovvero annullamento di ricavi correlati alle azioni detenute;

la SARA ha dato vita nel 2010, avvalendosi delle consistenti agevolazioni fiscali, al fondo d'investimento immobiliare "Helios" del tipo chiuso, per conferire il proprio consistente patrimonio immobiliare destinato prevalentemente ad uso abitativo con la sottoscrizione delle quote societarie corrispondenti al valore di mercato del patrimonio apportato;

il fondo Helios, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998 con durata quindicennale, ha lo scopo di definire la dismissione degli investimenti immobiliari della SARA;

la SARA nel dicembre 2016 ha conferito al fondo Helios anche i beni immobili siti a Roma dei complessi Torino, Labaro, Nuovo Salario e Talenti, con la sottoscrizione di quote per un valore complessivo di 70.335.039,775 euro;

il fondo Helios, a partire dall'inizio dell'attività nel 2011, con l'obiettivo di provvedere in tempi ragionevolmente rapidi, ha dato contrattualmente mandato alla società Investire Sgr (gruppo Finnat), operatrice del risparmio specializzata nella gestione dei patrimoni immobiliari, di provvedere, in tempi ragionevolmente ristretti ed a costi minimi, alla vendita delle unità immobiliari ed alla contestuale gestione dei contratti di locazione in essere;

preso atto che, per quanto risulta:

Investire Sgr, anziché provvedere direttamente con il proprio assetto organizzativo ed operativo all'esplicazione del mandato ricevuto dal fondo Helios, ha demandato l'incarico alla Colliers International SpA, che si rivolge agli attuali conduttori a mezzo di avviso affisso sulle porte di accesso delle singole palazzine; avviso formulato in termini non trasparenti ed ingannevoli rispetto all'effettivo *modus operandi* posto in essere consistente non già nel "fornire informazioni sulla vendita degli appartamenti secondo modalità e termini riservati" agli inquilini, come formalmente dichiarato a mezzo dell'avviso, bensì nel dare a mano, con deposito di firma per l'avvenuta consegna, all'inquilino interessato ad avere le informazioni la lettera di offerta irrevocabile di vendita dell'appartamento da lui abitato con la specifica del prezzo a corpo nonché delle onerose ed ingiuntive modalità procedurali, disponendo che decorso il termine di 60 giorni l'appartamento viene "offerto in vendita a terzi sul libero mercato" con conseguente annullamento del diritto di prelazione;

tale lettera di offerta non menziona affatto le garanzie che il venditore è tenuto a rispettare come disposto dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni del venditore;

per ottenere il maggior numero di adesioni all'offerta di vendita, Investire Sgr ha messo a disposizione degli inquilini il servizio di intermediazione della società Euroansa SpA per l'individuazione dell'istituto di credito ai fini della stipula della convenzione del mutuo necessario per l'acquisto dell'appartamento occupato;

considerato che il fondo Helios ed Investire Sgr a tutela e garanzia del risparmio e della sua funzione sociale nel rispetto del principio costituzionale (art. 49 della Costituzione) sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia per quanto attiene al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione e della Consob che è responsabile per quanto attiene alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamenti (decreto legislativo n. 58 del 1998);

rilevato che, per quanto risulta:

per quanto attiene alle vendite frazionate fin qui realizzate, ad iniziare dal 2011, ai singoli locatari delle unità abitative della gran parte del patrimonio immobiliare della SARA, si è operato con procedure costrittive, con interventi di scarsa affidabilità e credibilità, obliterando sostanzialmente il diritto di prelazione, denegando l'applicazione dello sconto nella misura percentuale praticata per le abitazioni locate, tanto che sono ancora in atto controversie e dissensi che certamente si pongono al di fuori del principio costituzionale di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;

la società Investire Sgr per quanto attiene, ad esempio, al complesso residenziale Nuovo Salario, composto da 196 unità abitative, invece di attenersi all'elementare regola di procedere prioritariamente alla vendita dei 50 appartamenti vuoti che non solo non producono alcun ricavo monetario, ma richiedono un esborso aggiuntivo per far fronte alle spese condominiali, ha *in primis* proposto, con le modalità, le condizioni ed i termini descritti, l'acquisto dei 146 appartamenti affittati sollevando in tutti gli inquilini sconcerto ed inquietudine per il clima di tensione e di insicurezza abitativa;

i 50 appartamenti sono stati lasciati liberi in questi ultimi anni per una serie di motivi tra cui l'elevato canone di affitto, lo stato di degrado del complesso residenziale, la mistificatoria richiesta di un contratto separato per il posto macchina ad un canone elevato sganciato dal regime del contratto di locazione dell'abitazione, lo stato di abbandono delle parti comuni e la cattiva manutenzione;

a giudizio dell'interrogante intenzionalmente è stata presa la decisione di posticipare la vendita degli appartamenti sfitti e di dare inverosimilmente la precedenza a quelli locati in modo da non essere condizionati dalle possibili indicazioni non positive fornite dall'esiguità delle domande di acquisto (sia in termini di quantità sia in termini di prezzo) e per non offrire agli attuali inquilini fondate argomentazioni per trattare alla pari laddove l'offerta di acquisto degli appartamenti vuoti non incontrasse corrispondenti adeguate risposte di adesione;

in conseguenza del numero degli appartamenti liberi e disponibili per la vendita, 50 su 196, la SARA ha fino ad oggi accumulato una perdita valutabile in 2 milioni di euro circa e che già in questi primi 5 mesi del 2017 della gestione Investire Sgr la perdita ammonta a circa 350.000 euro con tendenza all'aumento con correlati riflessi negativi sull'andamento della gestione del fondo Helios e di quello della SARA, società controllata che gestisce risorse pubbliche appartenenti all'ACI, ente pubblico non economico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di sua specifica competenza ovvero di concerto, non ritengano di accertare quale siano i rapporti contrattuali intercorrenti tra le società richiamate e quali siano le ragioni per le quali la SARA non ha inteso procedere, senza mediazioni costose, alla vendita agli attuali inquilini alle condizioni e nei termini osservati dalle grandi proprietà immobiliari che hanno finalità sociali e di garanzia e di promozione del risparmio per lo sviluppo degli investimenti;

se ritengano opportuno intervenire nei confronti dell'ACI con l'invito a riesaminare le decisioni fin qui assunte dalla SARA in ordine sia alla vendita delle unità abitative sia al rinnovo dei contratti di locazione agevolati sia ai contratti separati dei posti auto, beni di pertinenza dell'unità abitativa, sia ai lavori di manutenzione e di riassetto e di ristrutturazione degli obsoleti impianti di elettricità, del trasporto gas, del riscaldamento e dei servizi idrico-sanitari;

se intendano, per quanto di competenza, attivarsi presso la Banca d'Italia e la Consob al fine di disporre un'ispezione nei confronti del fondo Helios e della società Investire Sgr, per verificare se nelle fattispecie descritte abbiano agito con la prescritta sana prudenza, correttamente e con l'ineludibile trasparenza, tenendo anche conto del fatto che il prezzo richiesto per ogni singola unità abitativa risulta esoso non soltanto per lo stato di vetustà e di degrado del complesso residenziale costruito 46 anni or sono ma anche perché non contempla alcuna valorizzazione dell'occupazione dell'unità abitativa in termini di sconto del prezzo di mercato nella misura praticata ed accettata del 30 per cento;

se intendano attivarsi al fine di prospettare ed ottenere la sospensione delle procedure di vendita poste surrettiziamente in atto dalla società Investire Sgr nei confronti degli inquilini del complesso residenziale di piazza Vinci, nelle more dell'accertamento della verità dei fatti ed in attesa dell'accordo

territoriale integrativo da definire ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 per le locazioni a canone agevolato, in modo da consentire agli attuali conduttori di valutare e decidere se acquistare o rinnovare il contratto di locazione con piena cognizione di causa, anche in ragione delle proprie disponibilità monetarie e dei propri risparmi;

se non ritengano ineludibile l'esigenza di dare attuazione a quanto disposto all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998 di fissare con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti a canone concordato, atteso che sia il Comune di Roma sia le organizzazioni rappresentative della proprietà e dei conduttori non hanno finora svolto il compito loro assegnato dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 in modo che, in sede di rinnovo contrattuale, possano essere riconosciute associate garanzie quali quelle concernenti: a) le tutele e le agevolazioni per determinate categorie di conduttori in relazione all'età, a livelli di reddito compatibile con l'entità del canone di locazione, alla presenza di persone portatrici di *handicap* e al numero degli anni di locazione; b) la non applicazione della rivalutazione monetaria annuale del canone in base all'indice Istat dei prezzi dei beni di consumo; c) l'applicazione di uno sconto del canone in ragione della superficie dell'unità abitativa superiore, non già ai 120 metri quadrati, ma ai 100 metri quadrati; d) la riduzione del canone a far data dal 2017 in rapporto al numero degli anni di locazione, ad esempio, dello 0,50 per cento oltre il quarantesimo anno di locazione, dello 0,25 oltre il ventesimo, eccetera; e) l'adozione senza modifiche e senza aggiunte non concordate del contratto tipo ministeriale; f) la determinazione del canone elaborata con riferimento alla fascia media delle oscillazioni, come disposto per la grande proprietà privata dall'accordo del 2004, con la dovuta ponderazione del livello di degrado del complesso residenziale; g) la predisposizione di una coerente programmazione triennale degli interventi strutturali e dei lavori straordinari; h) la conduzione di un'adeguata e confacente manutenzione ordinaria; i) la consultazione semestrale degli inquilini; l) il mantenimento del contratto di locazione concordato con durata 5 anni più 2 più 2; m) il riconoscimento del vincolo di pertinenza del posto macchina all'unità abitativa degli edifici costruiti in vigenza della legge n. 765 del 1967.

(4-07597)

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: come diffuso dal sito istituzionale della Commissione europea in data 17 maggio 2017, "la Commissione europea ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adempimento da parte di Fiat Chrysler Automobiles degli obblighi derivanti dalla normativa UE in materia di omologazione dei veicoli". Dunque, all'uopo, veniva inviata all'Italia una lettera di costituzione in mora contenente la richiesta di dare una risposta alle preoccupazioni circa l'adozione di misure insufficienti per quanto riguarda le strategie di controllo delle emissioni usate dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA);

veniva altresì specificato che: "In base alla legislazione vigente dell'UE, spetta alle autorità nazionali verificare che un tipo di automobile soddisfi tutte le norme dell'UE prima che le singole auto possano essere vendute sul mercato unico. Qualora un costruttore di automobili violi gli obblighi normativi, le autorità nazionali devono adottare misure correttive (come ordinare un richiamo) e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite nella legislazione nazionale. La Commissione sta monitorando da vicino l'esecuzione di tali norme da parte degli Stati membri e ha già avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che hanno rilasciato le omologazioni per il gruppo Volkswagen nell'UE per non aver applicato le sanzioni stabilite dalle loro disposizioni nazionali, nonostante l'uso di un software di manipolazione illegale da parte di tale gruppo";

nello specifico, "Il caso in questione si riferisce alle informazioni portate a conoscenza della Commissione, nel contesto di una richiesta da parte del Ministero dei Trasporti tedesco nel settembre 2016, di mediare un disaccordo tra le autorità tedesche e quelle italiane riguardante le emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte da un tipo di veicolo omologato dall'Italia. Nel corso della procedura di mediazione la Commissione ha esaminato con attenzione i risultati delle prove delle emissioni di NOx

fornite dall'autorità di omologazione tedesca (Kraftfahrt-Bundesamt), così come le ampie informazioni tecniche fornite dall'Italia sulle strategie di controllo delle emissioni adottate da FCA nel tipo di veicolo in questione";

sotto il profilo normativo, in base alla direttiva 2007/46/CE, che stabilisce il quadro generale, e al regolamento (CE) n. 715/2007, che stabilisce le specifiche prescrizioni in materia di omologazione per quanto riguarda le emissioni dalle automobili Euro 5 e Euro 6, spetta allo Stato membro che ha omologato il tipo di veicolo, far fronte a eventuali non conformità della produzione e dei veicoli di tale tipo;

considerato che in data 26 gennaio 2017, la Commissione europea divulgava un "Documento orientativo sulla valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni e sulla presenza di impianti di manipolazione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)". Tale documento recava la finalità di fornire "indicazioni sui criteri che le autorità di omologazione (AO) dovrebbero utilizzare per valutare una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni (AES)" nonché "esempi di AES che devono essere valutate attentamente in conformità con la metodologia proposta",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, in riferimento a quanto descritto, le autorità italiane abbiano effettivamente posto in essere ogni utile verifica, ivi compresa quella sulla conformità produttiva, preordinata alla vendita delle vetture in parola;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, con riguardo a quanto espresso, abbiano adottato o intendano adottare appropriate misure correttive, nonché disporre misure sanzionatorie, aventi carattere anche dissuasivo, in conformità con la legislazione nazionale e con la normativa europea;

se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover intervenire, affinché si scongiuri la sistematica violazione, a livello nazionale ed europeo, delle vigenti norme in materia ambientale.

(4-07598)

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#)

- Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

sono circa 200.000 gli investitori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca vittime delle decisioni dei consigli d'amministrazione sul valore gonfiato delle azioni; in un intervallo temporale piuttosto limitato, meno di un anno, gli azionisti hanno subito di fatto un azzeramento del valore dei propri risparmi: si è passati da un valore di 62,5 euro ad azione per la Banca Popolare di Vicenza e di 40,75 per Veneto Banca, ad un importo di 0,10 euro per titolo;

da fonti di stampa ("Corriere del Veneto" del 1° marzo 2016) si apprende che il procuratore capo di Vicenza, che sta conducendo l'attività di indagine sulla Banca Popolare di Vicenza, ha affermato che "i reati principali rimangono quelli di aggrottaggio e ostacolo alla vigilanza, ma è logico pensare che si dovrà estendere il campo d'azione anche alla valutazione di altre fattispecie, come il falso in bilancio e il vincolo associativo. I reati, per così dire "satellite", sono quelli di truffa o, a seconda delle interpretazioni e delle valutazioni che potremo fare, di estorsione";

da fonti di stampa ("Il Giornale di Vicenza" del 7 aprile 2017) si apprende che anche la Banca Popolare di Vicenza ha esercitato l'azione di responsabilità contro gli ex vertici "con una richiesta di danni per due miliardi di euro";

considerato che:

il "Corriere del Veneto" del 23 maggio riporta che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha affermato: "Zaia in questi anni ha sostenuto le giunte compromesse col sistema degli affari; sono dentro fino al collo nella finanza e nelle banche, popolari e non, la cui crisi non vede di certo estranea la maggioranza politica che ha governato il Veneto. Zaia non è proprio quell'osservatore neutrale al di sopra delle parti che tenta sempre di fare";

risulta agli interroganti che le suddette dichiarazioni non siano state mai smentite dal sottosegretario Baretta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario di Stato Baretta, circa la sussistenza di rapporti e legami tra il potere finanziario ed il potere politico veneto e della responsabilità di quest'ultimo nel dissesto delle banche, corrispondano al vero;

se intenda attivarsi con urgenza affinché si verifichi: quali siano le "giunte compromesse con il sistema degli affari" alle quali fa riferimento il sottosegretario Baretta ed in quali termini si concretizzi tale compromissione; quali siano le persone "dentro fino al collo nella finanza e nelle banche, popolari e non", per quali motivi siano coinvolte ed a quali banche "popolari e non" si faccia riferimento; in quali termini la maggioranza politica che ha governato il Veneto sia responsabile della crisi degli istituti bancari e per quali motivi il presidente Zaia non sarebbe "l'osservatore neutrale al di sopra delle parti"; se i legami tra le circostanze e le persone a cui allude il sottosegretario siano supportati da elementi probatori di cui può dare indicazioni;

se non ritenga che le circostanze oggetto delle dichiarazioni, ove risultino riconducibili a fattispecie di reato, dovrebbero essere formalizzate in una denuncia alla Procura della Repubblica, anche allo scopo di evitare di incorrere nel reato di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

(4-07599)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la direttiva 2005/36/CE si rivolge a tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state acquisite le qualifiche professionali;

presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine;

tale normativa riguarda anche i docenti. Per esercitare, però, la professione regolamentata di docente non si beneficia di un'approvazione automatica: il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a procedura di verifica;

a quanto si apprende, nonostante molti abbiano adempiuto ai previsti obblighi derivanti dalla normativa, a quasi un anno dalla richiesta il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ancora non avrebbe fornito risposta, non dando alcun cenno sulla presa in carico dell'istanza, sulle tempistiche del procedimento e quindi sulle procedure di verifica dei titoli e delle qualifiche richieste, bloccando, così, le possibilità lavorative degli abilitati ai sensi della direttiva europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema;

se corrispondano al vero, e quali siano i motivi dei ritardi nel riconoscimento del titolo che da più parti vengono segnalati.

(4-07600)

CASSINELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

a seguito della fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni SpA in H3G SpA è nata la società Wind Tre SpA;

il Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015, nell'autorizzare tale fusione, aveva chiesto alle due società di chiarire "gli elementi puntuali della pianificazione strategica sotto il profilo industriale e degli investimenti, con particolare riferimento all'impatto dell'operazione sul territorio nazionale e sotto il profilo tecnologico e occupazionale";

il piano industriale presentato dalla compagnia prevede, fra l'altro, l'esternalizzazione dei servizi di *call center*;

ciò mette a repentaglio circa 900 posti di lavoro sul territorio nazionale, ed in particolare circa 160 posti di lavoro presso gli uffici di Genova - Sampierdarena;

in data 30 maggio 2017 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, nel quale impegna la Giunta ad attivarsi presso il Ministero dello sviluppo economico "affinché non si verifichi un'ulteriore pesante perdita occupazionale che colpirebbe nuovamente la città

di Genova",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di evitare che dalla fusione tra Wind Telecomunicazioni SpA in H3G SpA discendano conseguenze negative per i lavoratori.

(4-07601)

[EASANO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato da molti quotidiani, nella giornata del 26 maggio 2017 sono arrivati a Salerno circa 1.400 persone e, per la prima volta, ad accompagnarli sulla terra ferma sarà un'imbarcazione di un'organizzazione non governativa;

il diciottesimo sbarco dall'inizio del 2017 rischia di aggravare una situazione già compromessa per alcuni comuni della provincia di Salerno, che non riescono a gestire l'accoglienza dei migranti, in quanto sprovvisti delle strutture alloggiative idonee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire alla comunità i dettagli degli arrivi del 26 maggio 2017 e soprattutto quali siano le iniziative che intende intraprendere per affrontare l'emergenza umanitaria derivante dal più grande sbarco di profughi che sia mai avvenuto in città, con ricadute pesantissime sulle piccole comunità cilentane, dalle quali giungono segnali di insofferenza, in particolare nel comune di Perdifumo (Salerno);

se ritenga di adoperarsi affinché si possa evitare che i profughi vengano ospitati in strutture private autorizzate *last minute*.

(4-07602)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03779, del senatore Campanella, sulla chiusura di un'attività commerciale di Portici (Napoli) dopo un attentato di camorra nel 2009;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03780, della senatrice Montevercchi ed altri, sul furto di una borchia in bronzo negli scavi di Pompei;

3-03781, della senatrice Montevercchi ed altri, sul malfunzionamento dell'ascensore nel museo di Capodimonte;

3-03782, della senatrice Montevercchi ed altri, sul finanziamento ai dipartimenti universitari d'eccellenza;

3-03783, della senatrice Montevercchi ed altri, sulla piena fruibilità della Pinacoteca di Ferrara;

3-03784, del senatore Gotor, sullo stanziamento dei fondi a favore del teatro Eliseo di Roma.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 823a seduta pubblica del 16 maggio 2017, a pagina 98, prima dell'annuncio: "Congedi e missioni", inserire il seguente:

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874:

sugli emendamenti 1.218, 1.223, 1.800/9, 1.800/11 (identico all'emendamento 1.800/12), 1.40, 1.233, 1.234 (1a parte), 1.238, 1.801/1, 1.801/4, 1.801/6, 1.242, 1.256 (1a parte), 1.258 (1a parte), 2.0.200, il senatore Manconi si è erroneamente pronunciato.

Nel resoconto stenografico della 828a seduta pubblica del 24 maggio 2017, a pagina 97, l'interrogazione 4-07567 deve intendersi sottoscritta dal senatore Maurizio Rossi e non dalla senatrice Mariarosaria Rossi.

1.5.2.2. Seduta n. 833 (ant.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

833a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 885 del 27 settembre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Seguito della discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 302, 1019, 1151, 1789 e 1907.

Ricordo che nella seduta del 18 maggio il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO, relatore. Signora Presidente, desidero aggiornare l'Assemblea rispetto a questo provvedimento.

Come ricorderanno i colleghi, si attendeva il via libera dalla 5^a Commissione, anche alla luce delle prescrizioni attese dalla Ragioneria generale dello Stato. Mi è stato inviato il carteggio con una nota della Ragioneria che richiede alcune modifiche al testo affinché possa ricevere successivamente il parere favorevole e la relazione tecnica del Ministero del lavoro.

A questo punto, credo sia meglio che il provvedimento torni in Commissione, affinché tali prescrizioni e indicazioni possano essere accolte - spero rapidamente - e possa essere ripresentato all'Assemblea - auspicio tempestivamente - con la relazione tecnica adeguatamente bollinata.

PRESIDENTE. Pertanto, se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi (Relazione orale)(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 968.

I relatori, senatore Cucca e Vaccari, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, giunge oggi in Assemblea un provvedimento che ha avuto un *iter* sicuramente non travagliato ma estremamente lungo perché, nel

corso della discussione in Commissione, si erano creati dei problemi anche interpretativi che hanno condotto all'allungamento dell'*iter* in attesa di un parere che pervenisse dal MEF e che, per qualche verso, ha tardato ad arrivare. Ciò ha allungato enormemente l'*iter* del provvedimento che è estremamente importante, perché mette finalmente ordine in una materia su cui si sono avute elaborazioni dottrinali sviluppate nel corso degli anni da puntuali riferimenti giurisprudenziali e da accenni di regolamentazione presenti in diversi provvedimenti normativi. Ciò nonostante, sino ad oggi, la materia non è stata compiutamente affrontata.

La relazione proposta dal senatore Pagliari, che invito i colleghi a rileggere, unitamente al disegno di legge, si era fatta carico di svolgere un'accurata disamina storica delle radici dei domini dei collettivi. Si tratta di un *fil rouge* che aveva accomunato la gran parte della dottrina civilistica e amministrativistica italiana. Molti studiosi si sono occupati nel corso degli anni di questa materia e il loro esame ha condotto al tentativo da parte del Parlamento di regolamentarla ma, come ho detto, fino ad oggi non si è mai avuto un intervento organico e completo. Ci si è limitati ad alcune puntualizzazioni introdotte in provvedimenti di legge di variegata natura.

Come dicevo, molti studiosi si sono occupati della materia. Per tutti, citerei Salvatore Pugliatti e Filippo Vassalli, che si sono concentrati sulle radici giuridiche del concetto di proprietà collettiva fondata sulla tradizione di alcune formazioni sociali, il cui rapporto con il territorio e l'ambiente ha assunto nel corso degli anni forme e usi peculiari. Questi studiosi, che sono stati seguiti da numerosi amministrativisti, hanno tracciato una parabola di questa idea che è stata addirittura mal tollerata in un sistema come il nostro che, com'è noto, pone al centro dell'attenzione e del sistema dei diritti reali fondamentalmente la proprietà provata, tutelata anche costituzionalmente. Esso si fonda su un'impostazione codicistica basata sul numero chiuso dei diritti reali.

Mi pare inutile soffermarmi sull'analisi dottrinale del problema che, in effetti, muove dal rilievo che il rapporto tra i diritti dei soggetti e i beni possa essere letto in una chiave anche diversa rispetto a quella oggi seguita dagli ordinamenti di stampo romanistico.

Il disegno di legge che oggi ci occupa è molto stringato, ma finalmente mette ordine in una materia che - posso assicurare - ha condotto spesso e volentieri addirittura a problemi di ordine pubblico. Con riferimento alla materia dei domini collettivi, proprio per il sistema che vige in Italia di tutela della proprietà privata, nel corso degli anni, ma direi addirittura nel corso dei secoli, si è arrivati a pensare, da parte di taluno, che quei beni che non erano di proprietà dei privati, ma erano di proprietà collettiva o comunque appartenente ad enti, poiché sfruttati dal cittadino e poiché talvolta per lungo tempo assegnati in uso e in godimento della collettività e dei privati cittadini, potessero poi essere, in virtù di quell'utilizzo, privatizzati.

Questo ha originato nel corso dei decenni anche numerosi problemi. Parlo per conoscenza diretta della questione, poiché nella mia isola ci sono stati numerosissimi problemi di questo genere e si sono originati numerosi contenziosi, anche davanti all'autorità giudiziaria. Ciò perché da taluno è stata fraintesa la natura del godimento di questi beni e si è pensato che, effettivamente, quei beni perdessero la loro caratteristica di pubblicità di beni, messi a disposizione della collettività, e potessero invece entrare nella sfera privata dei cittadini.

Come dicevo, il disegno di legge è molto snello e si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si conferisce riconoscimento ai domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. Con il primo comma viene evidenziata la natura ibrida di questo istituto, che si pone a un crocevia tra l'esercizio in comune di diritti reali e di godimento e un profilo pubblicistico di gestione, che, tra l'altro, si evince dall'ultima parte della lettera *d*). Questa lettera fa esplicitamente riferimento ai terreni che il Comune amministra o che la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o privata. Il secondo comma disciplina lo statuto del dominio collettivo e sembra ricondurre all'idea che si tratti di una formazione sociale cui è conferita anche personalità giuridica.

L'articolo 2 stabilisce invece la competenza dello Stato e indica con chiarezza che i domini collettivi sono componenti stabili del sistema ambientale e costituiscono base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.

Quindi, il fondamento costituzionale del disegno di legge si rinviene in una forma atipica di proprietà collettiva, a cui allude anche l'articolo 42, primo comma, della Costituzione e un elemento finalistico di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Infine, quanto all'articolo 3, esso disciplina i beni collettivi definendoli puntualmente. Sotto questo profilo vi è da rilevare che si tratta di una disposizione che integra implicitamente il Titolo I del libro terzo del codice civile, nel tentativo di introdurre una sorta di *tertium genus* tra i beni pubblici e quelli privati. Rispetto al regime giuridico di questi beni è necessario sottolineare che ne viene stabilita l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'iusucapibilità e il vincolo di permanente destinazione.

In questo senso si sgombra definitivamente il campo da quell'equivoco - di cui parlavo in precedenza - dal quale molti cittadini sono stati tratti in inganno, in relazione all'uso estremamente prolungato di questi beni, in alcuni casi addirittura tramandato di padre in figlio, che per qualche verso ha avvalorato l'idea che questi potessero uscire dalla sfera pubblica ed entrare in quella privata, diventando quindi di proprietà esclusiva dei cittadini e delle persone che fino ad allora ne avevano usufruito.

Proprio questo trascorrere del tempo, come dicevo, ha originato numerosissimi contenziosi che tuttavia, al di là di qualche oscillazione giurisprudenziale che si è verificata ma che è assolutamente minoritaria, hanno sempre condotto al riconoscimento e quindi alla conferma del vincolo pubblico e del vincolo di destinazione, compresa ovviamente l'iusucapibilità del bene medesimo. Sembra pertanto potersi concludere che, escluse le vicende di traslazione della titolarità che si sono verificate e quindi di acquisizione a titolo derivativo originario di diritti reali su tali beni, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione e di uso, rilevando in maniera determinante anche la conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Durante i lavori della Commissione sono state introdotte non delle modifiche, ma semplicemente delle precisazioni relative più che altro alla titolarità di questi beni collettivi, anche con brevi riferimenti alle Regioni a statuto speciale; ripeto però che sono modifiche assolutamente non di sostanza, ma semplicemente di completamento, di chiarimento e di specificazione.

In buona sostanza, quindi, con il provvedimento in esame si tenta di conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive che spesso hanno avuto contorni sfumati proprio perché hanno sedimentato nel tempo, si sono verificati per lunghissimi periodi e, come dicevo, addirittura questi beni o il loro utilizzo - per essere più precisi, corretti e puntuali relativamente al concetto che dobbiamo avere in tema di diritti collettivi - sono stati tramandati di padre in figlio per intere generazioni (dal nonno sono passati al padre, dal padre al figlio) nell'esclusivo utilizzo. Viene quindi definitivamente sgomberato il campo sulla destinazione che questi beni possono avere; semplicemente rimane quindi la natura originaria, che è quella di beni messi a disposizione, di beni di proprietà di enti pubblici, o comunque di proprietà pubblica, che vengono messi a disposizione per l'utilizzo, l'uso e anche lo sfruttamento con particolari destinazioni. Si pensi, ad esempio, all'uso per il legnatico (si consente cioè alla cittadinanza di andare a fare legna per i propri bisogni in territori di proprietà della collettività), o all'attribuzione del diritto di pascolo sempre su beni della collettività; nello stesso tempo però si consente al privato cittadino di introdurre le proprie greggi, le proprie mandrie per poter pascolare in questi terreni, che tuttavia mantengono in ogni caso la loro natura pubblica e che mai possono diventare oggetto di usucapione o comunque di traslazione del diritto di proprietà.

Si è pertanto voluto definire per atto di legge questo rapporto tra le comunità collettive e i beni, le terre di cui parlavo, tendendo quindi a dare sicurezza nei diritti di godimento ovviamente anche in quei rapporti sociali che sino ad ora erano stati rimessi a fonti di regolazione subordinate o comunque di giuridicità assai sfumata, dai contorni assai sfumati.

Ovviamente il provvedimento viene accolto con grande soddisfazione da numerosi studiosi che si erano occupati di questa vicenda e da numerosi rappresentanti di comunità interessate al problema dei beni collettivi.

C'è un gran numero di beni che sono considerati beni collettivi e che vengono assicurati all'utilizzo da parte della collettività. Quindi, questo provvedimento viene salutato con grandissimo interesse da

queste persone: si sono costituite anche numerose associazioni, che hanno fortemente dato impulso e stimolo anche all'attività parlamentare.

Questo provvedimento, dunque, finalmente mette ordine in una materia che conteneva alcuni punti di poca chiarezza i quali - ripeto - hanno originato numerosi contenziosi nel corso di questi anni. L'auspicio è che esso venga approvato in tempi rapidi, anche considerata la scarsa complessità del problema.

Mi consenta, signora Presidente, ancora una volta, e sempre sottolineando che non si tratta di un atto di circostanza, di ringraziare i componenti delle Commissioni, che con assoluta professionalità si sono messi a disposizione per consentire un corretto svolgimento dei lavori e una completa conoscenza dei documenti necessari per l'esame del provvedimento.

Un ultimo ringraziamento deve andare al collega senatore Pagliari, primo firmatario di questo disegno di legge, il quale davvero ha lavorato molto per istruire questo provvedimento. Ha dato anche lui un forte stimolo, avendo egli consapevolezza del tema, anche a motivo della sua attività professionale, e avendo avuto modo di occuparsi anche personalmente della materia. Egli lo ha voluto fortemente scrivendolo egli stesso e ponendo l'accento su quei temi di cui ho parlato che, finalmente, troveranno adeguata soluzione e assicureranno un più corretto svolgimento tra gli enti titolari di questi beni e coloro che, invece, saranno chiamati a goderne.

Saluto ad una delegazione del Soroptimist International

PRESIDENTE. Sono presenti oggi in tribuna la presidente nazionale e una delegazione del Soroptimist International. Nel ringraziarle per la loro presenza, voglio aggiungere che è un'occasione importante quella che le vede qui oggi. Nel pomeriggio, infatti, si svolgerà un convegno organizzato proprio con il nostro patrocinio sul tema «Donne vittime di violenza».

Il Soroptimist è impegnato a fianco delle istituzioni nel salvaguardare la condizione femminile, valorizzarne i talenti e tutelare i diritti umani. Volevo quindi dire che noi da molto tempo, purtroppo, qui portiamo avanti una nostra battaglia. Per quello che può servire (e riteniamo che serva), c'è una staffetta in atto qui in Senato tra i senatori che, tutte le volte che una donna viene uccisa, prendono la parola in Aula proprio per ricordare l'evento. Siamo molto sensibili a questo tema e vi ringraziamo per il lavoro che svolgete. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968 (ore 9,57)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccari.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche io voglio cominciare la mia relazione ringraziando il collega Pagliari per la proposta che ha consegnato alle Commissioni e che poi è stata portata, dopo un lavoro che il collega Cucca ha ben descritto, all'attenzione dell'Assemblea.

A completamento del quadro giuridico e dottrinale descritto dal collega, voglio soffermarmi sugli aspetti di innovazione legislativa, e anche culturale, che questo provvedimento contiene. Parliamo, infatti, degli usi civici e di tutte le altre forme di proprietà collettiva che, nel corso dei secoli, hanno subito diverse trasformazioni, generato contenziosi, come ha ricordato il collega Cucca, subito numerosi attacchi in nome di modelli ufficiali propugnati dai vari sistemi statali.

Non è un legislatore, quindi, che li ha creati, né ci sono leggi degli Stati all'origine della loro costituzione. È vero esattamente il contrario: legislatori e leggi si sono mossi unicamente per sopprimerli, o almeno per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese. Cito solo a titolo di esempio la legge fascista del 1927,

legge a proiezione nazionale e pertanto sicuramente sacrificatoria della straripante ricchezza e varietà espresse dal territorio della nostra penisola. È proprio di questo che si vuole sottolineare l'importanza: come ci ha ben insegnato Paolo Grossi nel suo saggio «Usi civici: una storia vivente», da cui ho tratto numerosi spunti, gli usi civici sono manifestazioni di un costume primordiale, sono un *prius* rispetto allo Stato, emanazioni genuine di una società che spontaneamente si auto-ordina al fine di garantirsi una migliore sopravvivenza quotidiana.

Non si dovrebbe mai dimenticare, infatti, che questi usi civici costituiscono la voce di popolazioni, che grazie ad essi hanno sopravvissuto e che in essi hanno trasfuso il proprio segno tipico, il proprio costume, identificandosi addirittura in essi.

Quelli che noi chiamiamo usi civici - ricomprendendo in questo generico ed a volte equivoco collettore i mille e diversissimi assetti fondiari collettivi che vanno dalle consorzierie valdostane alle regole e comunità dell'arco alpino orientale, alle partecipanze emiliane, su cui dirò qualcosa più avanti, ai domini collettivi dell'Italia centrale, agli usi civici meridionali, agli ademprivi sardi - rappresentano, riguardo alla tradizione giuridica ufficiale di impronta romanistica, un'altra tradizione, che nasce in tempi remoti.

Infatti, a una tradizione imperniata fino all'exasperazione sul soggetto individuo e sui suoi poteri, si contrappone una fondazione antropologica e un'esperienza di vita a carattere comunitario. In altre parole, la assoluta diversità (anzi, la assoluta opposizione) sta nel ruolo protagonista della cosa - della cosa produttiva, del bene per eccellenza: la terra - e della comunità. Ed è proprio attorno alla terra che è nata una delle ultime forme di proprietà collettiva di origine medievale ancora presenti in Italia come le partecipanze agrarie emiliane. Attualmente sono sei, situate nella striscia della bassa pianura emiliana stretta tra Modena e Bologna, nei Comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Cento, Pieve di Cento e Villa Fontana. Seguendo regole quasi immutate nel tempo, il patrimonio fondiario collettivo che le caratterizza viene periodicamente ripartito, mediante sorteggio, tra gli aventi diritto, cioè i legittimi discendenti maschi delle antiche famiglie legate a questi territori. Alla loro base stanno una serie di concessioni enfiteutiche di vasti terreni da bonificare, fatte a partire dalla fine del secolo XI dall'Abate del monastero di Nonantola o, successivamente, dal Vescovo di Bologna alle comunità che già abitavano in quei luoghi.

La più antica tra queste esperienze emiliane di partecipazione agraria è quella di Nonantola, in Provincia di Modena, Comune in cui sono nato e cresciuto e in cui ho fatto il sindaco per nove anni.

L'origine dei beni che costituiscono l'attuale Partecipanza agraria di Nonantola comunemente si fa risalire ad una concessione enfiteutica di una vasta estensione di terreno in quel territorio, fatta nel 1058 dall'abate Gotescalco, abate commendatario dell'Abbazia e del monastero di Nonantola, al popolo nonantolano. L'enfiteusi dava in godimento perpetuo del terreno da bonificare e coltivare ai nonantolani (inizialmente 50 famiglie) e a tutti coloro che dai luoghi limitrofi avessero voluto appositamente trasferirvisi, con l'obbligo della residenza, della inalienabilità, del pagamento di un modesto canone e il diritto di pascolo e legnatico in altri terreni comuni. Fondamento più sicuro della istituzione dell'ente era la concessione enfiteutica ventinovenne, fatta dall'abate di Nonantola Galeazzo Pepoli nel 1442, dei tenimenti denominati la «Valle», al Comune e agli uomini di Nonantola e ai loro successori e discendenti, in perpetuo, a cui si aggiunse la rinnovazione di tale enfiteusi del 1453 che si accrebbe di un nuovo livello anche per il bosco nonantolano. Tali beni concessi alla collettività furono poi distribuiti periodicamente ai discendenti dei primi beneficiari che andarono a formare, all'interno della comunità, quello che è il nucleo degli odierni partecipanti. L'approdo all'ente morale esistente attualmente però non fu facile: nel corso dei secoli diverse furono le vicende che caratterizzarono la sua lenta costituzione come istituzione autonoma.

Nel secolo XIX il Comune, che inizialmente si identificava con i cittadini originari, ruppe progressivamente questi antichi limiti, si allargò a tutti i cittadini residenti, anche non originari, e prese vita per gradi l'ente della Partecipanza agraria. L'affrancazione dalla gestione comunale fu lenta e travagliata. Fu con la legge 4 agosto 1894, n. 397, che la Partecipanza venne riconosciuta, insieme alle altre Partecipanze emiliane, come ente morale avente personalità giuridica propria. Originariamente le

famiglie che concorsero alla creazione della Partecipanza agraria furono cinquanta e i loro cognomi si possono trovare nei carteggi e documenti depositati sia presso l'Archivio storico comunale, che presso l'Archivio storico della Partecipanza. Oggi i discendenti degli originari nonantolani sono caratterizzati da ventidue particolari cognomi e rappresentano un quarto della popolazione complessiva, di poco superiore a 15.000 abitanti.

Ma è proprio la Carta di Gotescalco del 1058, ancora conservata presso l'Archivio abbaziale di Nonantola, che incise profondamente sulla vita della comunità sorta intorno a uno dei più importanti monasteri d'Europa. Tale Carta fissava infatti quelle speciali convenzioni economiche e sociali che diedero inizio alla consuetudine dello sfruttamento comune dei beni abbaziali, legando con un vincolo fortissimo gli uomini di Nonantola alla loro terra. L'Abate concesse in perpetuo a tutti gli abitanti del luogo, divisi in *maiores*, *mediocres* e *minores*, secondo l'estrazione sociale, il privilegio del godimento dei diritti fondamentali riguardanti la libertà della persona, il diritto dell'uso della terra coltivabile posta entro il confine del territorio e una vasta estensione di boschi, paludi e prati da poter sfruttare per il pascolo e il legnatico. L'Abate stabilì le regole per poter usufruire di tali privilegi: in primo luogo, l'obbligo della residenza, la trasmissione ereditaria della terra per via maschile, l'onere della costruzione di tre quarti delle mura di fortificazione del borgo, del monastero e del territorio di Nonantola contro tutti i nemici. Nella Carta un passaggio chiarisce bene il carattere di pubblica utilità che avrebbe dovuto mantenere quella terra donata agli abitanti del borgo nato intorno al Monastero benedettino. Gotescalco scriveva: «Con tale ordine poi che né a me, soprascritto Gotescalco Abate, né ad alcun mio successore sia lecito dare ad alcuno o concedere in feudo o per precaria o per libello né in qualsiasi altro modo della predetta terra, selve e paludi e pascoli che sono in essa, se non a comune utilità del soprascritto popolo come sopra si legge».

Sono anche queste, quindi, le radici su cui affonda e si motiva il disegno di legge che oggi discutiamo, il quale vuole riconoscere i domini collettivi come soggetti neoistituzionali, in quanto a essi compete l'amministrazione in senso sia oggettivo, che soggettivo del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, essi rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale, cui competono le responsabilità di tutela e valorizzazione dell'insieme di risorse naturali e antropiche presenti nel demanio civico.

Nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali (in particolare, della montagna), le cui strategie fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale e su quello di sviluppo sostenibile, ai domini collettivi viene riconosciuta, infine, la capacità di far propri anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere in loco gli effetti moltiplicativi e di far nascere indotti nella manifattura familiare e artigianale, nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili e nei settori dei servizi e del turismo responsabile e sostenibile.

Tra i tanti effetti che l'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame potranno avere sul territorio e sui soggetti cui compete, appunto, l'amministrazione del patrimonio civico, come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva, possiamo citare il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), l'integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l'integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva e valorizzazione dell'ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale. (*La senatrice Puglisi, mentre si reca al suo scranno, inciampa e cade*).

PRESIDENTE. Per favore, chiamiamo il medico.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,14*).

La seduta è ripresa.

Prego, senatore Vaccari, prosegua la sua relazione.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, come dicevo, tra i tanti effetti che l'applicazione delle

disposizioni contenute nel presente disegno di legge potranno avere sul territorio e sui soggetti cui compete l'amministrazione del patrimonio civico, come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva, possono essere citati: il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio (pubblico, collettivo, privato), l'integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l'integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio, la conservazione attiva e la valorizzazione dell'ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale, ambientale.

Quindi, quello al nostro esame è un disegno di legge che si pone obiettivi importanti e innovativi, fra i quali il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, nonché il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, in quanto diritto avente ad oggetto, normalmente e non eccezionalmente, le utilità del fondo, consistenti in uno sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del Comune, il che determina, nel cittadino, una situazione giuridica complessa, di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni. Vi è poi il riconoscimento della capacità di autonormazione dei domini collettivi che facilita, pertanto, l'esercizio dei diritti a livello individuale (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo) e a livello collettivo o di amministrazione (vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore). È infine presente un richiamo alla competenza dello Stato che rivela i motivi di interesse generale che sono alla base dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale, che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendano eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva, che sono il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra e la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente e le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà comuni al fine del mercato.

Si tratta, quindi, di una innovazione legislativa che coniuga tradizione, storia e valori. Ad esempio il valore della solidarietà, del fare insieme, che se per un verso è stato un tempo indispensabile (ad esempio le opere di bonifica non potevano essere fatte se non con la collaborazione e il lavoro di tutti), per altro verso è sempre stato di riferimento per fissare le regole per la buona conduzione dei terreni, per i giusti rapporti tra i partecipanti e i componenti degli usi civici. Nell'ultimo secolo questo valore è servito anche per fissare nuove forme di autogoverno degli enti. Aggiungo il valore del rispetto per la terra ricevuta in consegna per il periodo prestabilito con l'impegno di coltivarla secondo le buone regole dell'agricoltura, non solo perché nel successivo riparto il sorteggio avrebbe comportato uno scambio di terreni ma soprattutto perché tali terreni dovevano essere trasmessi alle future generazioni. Inoltre, cito il valore dell'identità che trova il suo maggior riferimento nel sentire, in qualità di partecipante agli usi civici, di far parte di una storia di persone e di luoghi, nella consapevolezza delle proprie radici culturali e il valore di un «altro modo di possedere» che si misura attraverso la continua sollecitazione a ricercare le migliori regole per la migliore convivenza possibile, che deve sempre far perno sull'essenza del diritto originario e, al tempo stesso, deve sempre riferirsi ai principi della parità di trattamento fra i partecipanti stessi, della trasparenza amministrativa, della democrazia e della partecipazione. Infine, ricordo il valore dell'uguaglianza che ha continuamente motivato e sostenuto le lotte contro le sopraffazioni e i soprusi dei potenti che, in modi e tempi diversi, hanno però sempre cercato di appropriarsi della maggior parte della rendita ottenibile dai terreni.

Il loro essere comunità, quindi, non è il frutto di una visione malata di romanticismo. La comunità c'è, perché c'è una comunità di uomini e donne uniti da una storia comune, da comuni tradizioni, da un comune lavoro, da finalità comuni: tratti, questi, che fanno di una proprietà collettiva una comunità anche spirituale, intendendo con questo impegnativo aggettivo connotare una comunità sorretta da comuni valori (che possono essere morali, sociali, ambientali). Grossi ha scritto una «felice congiunzione di cose e di uomini, di terra e di persone che su di essa vivono e lavorano all'insegna di

un costume assolutamente tipico».

Infine, la centralità della parola «sussidiarietà», che significa valorizzazione delle diversità, utilizzando lo strumento rispettoso di auto-normazioni scaturenti dal basso e spesso frutto di un lungo collaudo storico. Solo così il principio di sussidiarietà, anziché ledere l'unità dello Stato, lo ravvicina alla società evitando quei rischiosi scollamenti fra apparato statale di potere e complessità sociale; scollamenti che sono - ahimè - uno degli aspetti negativi del tempo attuale.

Siamo ancora gli inconsci - o consapevoli - portatori di una visione giacobina, ingombrante, invasiva, intollerante, dello Stato, mentre dovremmo essere più attenti alla ricchezza di un tessuto sociale, che non è lesione dell'autorità statale, ma piuttosto la sua forza.

Quindi, i domini collettivi, sono una multiforme realtà, frutto di una storia millenaria e di un'attività pulsante, che oggi finalmente verrà riconosciuta. (*Applausi dei senatori Panizza e Sposetti*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA (Art. 1-MDP). Signora Presidente, colleghi, usi civici e domini collettivi sono sopravvivenze di un uso comunistico del territorio di origini antichissime. Queste forme organizzative antichissime - lo ribadisco - non solo non sono scomparse, ma presentano ancor oggi importanti profili di ordine economico, ambientale e sociale. Si tratta di diritti esercitati da tempo immemorabile e l'aspetto che più mi preme sottolineare è che hanno costituito la prima forma di organizzazione delle comunità e il primo livello di partecipazione alla cosa pubblica.

I domini collettivi sono, infatti, una forma di proprietà collettiva originaria, cioè patrimoni o complessi di beni che fanno capo, a titolo appunto originario, a una comunità riconosciuta secondo antichi statuti o consuetudini. Ad esempio, la Partecipanza agraria del mio paese, Nonantola, in Provincia di Modena - già citata dal mio conterraneo, senatore Vaccari - che mi piace qui ricordare e che è la più antica fra le sei Partecipanze emiliane tuttora esistenti, deve la sua origine alla Carta del 1058 con cui l'Abate Gotescalco di Nonantola concesse al popolo nonantolano il diritto d'uso sul terreno coltivabile posto all'interno dei confini del paese.

Questi beni costituiscono antichi patrimoni agro-silvo-pastorali; sono gestiti storicamente dalla comunità proprietaria *ab origine* e appartengono *pro indiviso* a ciascuno e a tutti i membri della comunità. Questo comporta una peculiarità rispetto all'ordinamento giuridico di diritto comune dove di regola il bene o il diritto è intestato a un soggetto individuato come singolo (sia pubblico sia privato) e ad esempio costituisce garanzia reale del titolare, può essere soggetto a esecuzione coattiva a favore dei creditori, eccetera. Invece, i beni destinati ai bisogni di un'intera comunità sono soggetti a un regime giuridico di indisponibilità, ma anche a vincolo di destinazione e imprescrittibilità, che in effetti rende il loro regime simile a quello dei beni del demanio pubblico. Per questa ragione, mi sono a suo tempo battuta, con successo - prima che si arrivasse all'esonazione dei terreni agricoli in generale - per eliminare il prelievo patrimoniale su questi terreni che, proprio per la loro indivisibilità e inalienabilità, non possono essere liquidabili; il che significa che il proprietario *pro tempore* non può mai entrare in possesso del controvalore del bene, ma è proprio la possibilità per il proprietario di disporre del bene patrimoniale, di entrare, cioè, in possesso del controvalore del suo bene, il presupposto principale perché si giustifichi la tassazione anche sul patrimonio.

La Costituzione, che all'articolo 42, comma 1, dispone che «la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati», non considera in modo espresso l'istituto delle proprietà collettive, per l'appunto i beni facenti capo originariamente ad una comunità.

Il disegno di legge al nostro esame introduce così un elemento di chiarezza, stabilendo il riconoscimento dei domini collettivi comunque denominati. Questa terzietà fra pubblico e privato classicamente intesi è stata infatti da tempo riconosciuta in dottrina, tanto che si è parlato con riferimento alle proprietà collettive di un «pianeta diverso».

Contribuiscono a definire meglio il concetto tre elementi: quello di comunità, l'insieme cioè delle persone fisiche che gestiscono il bene comune e sono indispensabili al raggiungimento di uno scopo

che è l'utilità di tutti; la «cosa», cioè la terra intesa come «ecosistema completo», ricchezza non solo economica, ma anche naturale, estetica e paesaggistica; il fine, che è appunto sociale, va oltre e trascende gli interessi delle singole persone fisiche.

Il disegno di legge è perciò importante perché dà finalmente riconoscimento pieno ai domini collettivi, valorizzandoli, come si dice espressamente, come autentici «soggetti neoistituzionali», cui compete la diretta amministrazione del patrimonio civico, nella prospettiva di uno sviluppo legato alle esigenze del territorio e soprattutto al bisogno di una sempre maggiore sostenibilità ambientale.

Si tratta di una finalità che merita tutto il nostro sostegno, così come le altre importanti finalità correlate a questa impostazione di fondo del disegno di legge. Mi riferisco, ad esempio, al pieno coinvolgimento delle imprese locali, alla manutenzione del territorio, alla garanzia dei marchi di qualità locale e allo sviluppo della sensibilità cooperativa, sociale ed ambientale.

Sono quindi contenta che, dopo un *iter* lungo e complesso, grazie anche alla tenacia della Commissione, e in particolare dei relatori, che ringrazio, questo disegno di legge sia giunto finalmente all'approvazione. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i professori del Liceo classico e scientifico «Ettore Majorana» di Desio, nella provincia di Monza e Brianza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968 (ore 10,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, in Trentino-Alto Adige, Regione dalla quale provengo, c'è una storia millenaria di usi civici e domini collettivi. Vorrei fare qualche appunto a questa norma che, tutto sommato, va a sancire delle cose importanti e a fissare dei paletti più rigidi su alcune questioni. La tendenza da parte dei Comuni era infatti quella di inglobare tutto ciò che era collettivo sul territorio, con il famoso affrancamento; alcuni Comuni lo realizzavano con gestioni separate, altri Comuni addirittura con la patrimonializzazione all'interno dei beni comunali. Chi ha conosciuto la dinamica e il fenomeno ha portato avanti importanti guerre e battaglie per continuare a mantenere questo istituto come disciplinato oggi da questo disegno di legge. Avendo una storia pre-comunale ed essendo stato un patrimonio collettivo costruito con fatica dai residenti per una gestione collettiva funzionale perlopiù alle attività pastorali ed agricole, non era infatti corretto che l'istituto in esame fosse amministrato politicamente da un altro ente; ricordo che per noi il Comune è l'ente che sostanzialmente amministra tutti i beni collettivi e comuni di un determinato territorio.

Si è stabilito allora che i Comuni non potranno più «allungare le mani» su questi domini. Vorrei ricordare che in Trentino-Alto Adige si voleva addirittura far sì che l'elettorato delle strutture di gestione fosse lo stesso che eleggeva il Consiglio comunale; ossia l'elettorato attivo di tali strutture sarebbe stato esattamente lo stesso che andava ad eleggere il Consiglio comunale. È chiaro che si sarebbero creati dei doppioni: un Consiglio comunale ufficiale e un secondo Consiglio comunale per l'amministrazione dei beni collettivi.

No, i beni collettivi devono essere amministrati con le regole che questi usi civici si sono dati nel tempo e che a volte possono sembrare in conflitto con il nostro ordinamento democratico. Uno dei punti per noi importanti, infatti, era: bene se sono un patrimonio collettivo, ma se sono un patrimonio di una microsocietà, la discendenza di questa avrebbe potuto godere dei beni. Una persona - che può essere un italiano, un oriundo eccetera - una volta che prende la residenza in un Comune, ha il diritto dei residenti. Questa invece è una proprietà che non può essere divisibile in funzione dell'anagrafe e

delle scelte delle persone. In Trentino riuscimmo a bloccare questo orientamento e si continuò con il binario che questo provvedimento sancisce il modo definitivo.

Ricordo ai colleghi un'altra assurdit  (o comunque un elemento che potrebbe sembrare tale): l'antica Regola feudale di Predazzo, che risale al 1400, epoca in cui non tutta l'Italia ancora conosceva i Comuni. In base ad essa, il patrimonio collettivo si trasmetteva per linea maschile, perch  la famiglia era formata dai capofuoco e dai capofamiglia; la donna che si sposava sarebbe uscita da una famiglia per entrare in un'altra, *ergo* erano le famiglie ad avere il diritto al legnatico, all'uso ragionato e alla divisione dei frutti che si sarebbero realizzati con l'amministrazione di questi beni.

Nel 1948 - molto tardi - la nostra Costituzione ha sancito la parit  tra uomini e donne, le quali in quell'anno hanno votato per la prima volta. Era impossibile che le donne nel contesto della Repubblica italiana acquisissero i pieni poteri ma non avessero gli stessi poteri nel subentrare in quest'antica regola feudale. Indubbiamente vi furono ricorsi, che poi si chiusero in questo modo: la Corte costituzionale sanc  che, poich  li si amministravano quei beni da tempo memorabile e si era sempre ritenuto giusto che fosse la linea maschile a subentrare nella titolarit  di tali diritti, cos  era stato da sempre e cos  sarebbe stato per sempre. Si potrebbe obiettare che la Costituzione prevede un'altra cosa, perch  la Corte costituzionale ha sancito la costituzionalit , la correttezza e il grande rispetto per gli enti prestatati e precomunali (e precostituzionali, a questo punto). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Dobbiamo non solo prenderne atto, ma riconoscerli.

Se dovessi muovere una piccola critica a questo provvedimento potrei dire che esso lascia ancora aperto uno spiraglio, un'alea d'incertezza, nel punto in cui parla di «diritti di godimento»: i membri della comunit  hanno il diritto di godimento sui beni collettivi indivisibili, eccetera. Anche questo   stato un punto di grande discussione. Prendiamo un bene come un bosco. Il diritto di godimento sarebbe relativo al legnatico, perch  di anno in anno un lotto o un grande appezzamento possono essere sfruttati ai fini del legname. *Nulla quaestio* sulla ripartizione delle quote di legname per capofamiglia o capofuoco; il problema nasce in epoca moderna, negli ultimi anni, quando sempre meno famiglie - ahim  - utilizzano la legna per scopi di riscaldamento domestico. Si   provato a redistribuire per equivalente, il che significa che l'amministrazione dei beni civici vende il legname, monetizza e restituisce: non potendo dare denaro, perch , restituisce un bene equivalente, che, con riferimento al legnatico per riscaldamento, potrebbe essere per esempio gas, in bombole o fornito in qualche altra maniera. Si   provata questa strada, ma subito ci siamo bloccati per il fatto che non   prevista la vendita e un rimborso monetario per equivalente. *Ergo*, si deve dare la legna; chi non la utilizza si arrangi. Attualizzando quindi il provvedimento, sarebbe stato forse pi  opportuno dire che il soggetto che appartiene della comunit  gode di un pieno diritto di godimento dei beni, ancorch  trasformabili in beni fungibili o equivalenti. Non so se l'obiettivo si possa realizzare con un ordine del giorno, dato che poi esso andrebbe regolamentato con provvedimenti in subordine a questo; sarebbe perch  bene specificare questo punto per risolvere anche l'ultima alea che potrebbe nascere nella discussione attorno a un provvedimento che, con l'impianto, sicuramente ben sancisce il rispetto che dovremmo avere verso i domini collettivi, *ergo* gli usi civili memorabili, precomunali, precostituzionali e prestatati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE.   iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facolt .

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, la legge disciplina un ordinamento, quello dei domini collettivi, che   antico e attuale allo stesso tempo, perch  unisce storia e tradizioni con i valori della condivisione delle decisioni e della partecipazione e, insieme, della sussidiariet , come ricordato bene dal collega Vaccari.

Le prime forme di gestione comunitaria delle terre per attivit  agro-silvo-pastorali traggono la propria origine da una storia millenaria di consuetudini, che si cristallizzano nel primo Medioevo e giungono, pressoch  integre, fino ai giorni nostri. Sarebbe perch  un errore ritenere questa consuetudine come un fatto marginale o un retaggio del passato. Credo sia attualissima, perch  parla di sostenibilit  attraverso il buon uso del territorio, ossia di come godere della crescita senza intaccare il patrimonio o,

detto in termini economici, di come godere degli interessi senza intaccare il capitale. Introduce anche il tema del ruolo della comunità e della partecipazione attiva dei suoi componenti nelle scelte e nella gestione diretta, che è un tema sempre più sentito in un'epoca storica caratterizzata dalla scarsità delle risorse.

La collettività può e deve essere alleata delle istituzioni per un loro utilizzo efficace, in quanto portatrice di energie e anche di competenze, un capitale che deve essere messo a valore e sempre più coinvolto nella gestione della cosa pubblica. Tutto questo è in qualche modo legato al tema più complessivo della partecipazione alla condivisione delle scelte, della necessità, sempre più sentita, di non ridurre l'impegno della collettività a un atto di delega, ma di un percorso partecipativo fattivo e concreto, che è dal mio punto di vista un processo di responsabilizzazione e di maturazione complessiva della cittadinanza, un antidoto all'antipolitica e al disimpegno.

Credo che il provvedimento sia importante non solo perché per la prima volta disciplina dal punto di vista normativo questa consuetudine, ma lo è anche perché introduce nel nostro ordinamento giuridico la nozione di bene praticato dalla collettività: il ruolo attivo della comunità intesa come portatrice di bisogni, che attraverso le proprietà collettive possono essere soddisfatti, ma anche con un ruolo attivo per la cura accorta e oculata dei beni collettivi e, quindi, per la loro valorizzazione anche in chiave economica.

In questi anni ho avuto tante occasioni di confronto con le amministrazioni separate di uso civico (ASUC) del Trentino e con l'associazione che le rappresenta e che, in più occasioni, ha sollecitato l'approvazione del provvedimento. A loro devo un grande grazie per il forte attaccamento che esprimono ogni giorno al nostro territorio e anche per la sinergia con cui lavorano sia al loro interno, che in collaborazione con tutte le altre realtà nazionali e alpine.

I domini collettivi sono distribuiti su tutto l'ambito nazionale, per quanto sull'arco alpino trovino la loro massima estensione. Secondo i dati ISTAT, l'82 per cento sono ubicati in montagna, il 16 per cento in collina e il 2 per cento in pianura. Il Trentino è uno dei territori con la presenza più massiccia di proprietà collettiva, con un'estensione che raggiunge il 42 per cento dell'intero territorio provinciale, in questa superata solo dall'Abruzzo dove giunge al 49 per cento. Tanto per fare un esempio di quanto siano state importanti queste realtà in passato, voglio ricordare che le principali opere pubbliche della Valle di Fiemme, compreso l'ospedale, sono state realizzate proprio dalla Magnifica comunità.

Gli enti gestori dei domini collettivi, pur nella molteplicità di nomi attraverso cui si contraddistinguono, sono riconducibili a tre elementi: la comunità, la terra di collettivo godimento, uno scopo istituzionale diverso rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità. Solo in taluni casi il patrimonio collettivo viene gestito da un ente dotato di personalità giuridica. Quando ciò accade, questo è formalmente titolare nei rapporti con i terzi di beni la cui proprietà sostanziale spetta agli associati e nei confronti dei quali funge solo da amministratore. In assenza di un ente dotato di personalità giuridica privata, il bene è amministrato dalla amministrazione comunale ed è questa la situazione più diffusa in Italia, specie nel Centro Sud e nelle isole.

I domini collettivi sono già riconosciuti dalla Costituzione come particolare tipo di proprietà privata, dotato di sue tutele specifiche. In attuazione del dettato costituzionale, talune proprietà collettive sono già espressamente riconosciute dalle leggi ordinarie dello Stato.

Il conferimento di una personalità giuridica a tutte le varie ipotesi di proprietà collettiva oggi esistenti nel nostro Paese è l'obiettivo principale del provvedimento che stiamo esaminando. Il passaggio è fondamentale per conseguire una migliore gestione di questi beni, la produzione di maggiori redditi e, di conseguenza, di maggiori entrate fiscali, anche se è evidente che il patrimonio agro-silvo-forestale è molto meno importante di un tempo, quando era vitale per la stessa sopravvivenza delle comunità di montagna.

Le proprietà collettive dotate di personalità giuridica potranno impiegare più efficacemente i propri beni, perché dotate della capacità di obbligarsi efficacemente con i terzi. La concessione di una personalità giuridica direttamente alla proprietà collettiva, attraverso i meccanismi delineati dal

provvedimento, garantirà questi benefici, consentendo a ciascun dominio collettivo di essere in sé capace, attraverso organi definiti per statuto, di gestire i beni conformemente al proprio vincolo di destinazione, ma avendo la possibilità di un bilancio autonomo e di un autonomo capitale di gestione, con cui obbligarsi validamente con i terzi.

Collettività, bisogni, ambiente, sostenibilità, responsabilità, il costruire comunità: voglio pensare che il riconoscimento di queste forme speciali di "autonomia responsabile" riveli anche una prima percezione che l'Italia deve dare maggior fiducia ai territori, deve capire che il dare ai territori la responsabilità di autogovernarsi non costituisce un problema per la tenuta del sistema, ma viceversa, lo rafforza e costituisce un'opportunità da sfruttare.

Riprendendo il tema, credo quindi che ci siano tutti gli ingredienti per salutare positivamente questo disegno di legge sia per il suo portato culturale più complessivo sia per aver dato finalmente una cornice normativa al settore.

È fondamentale il riferimento all'inalienabilità, all'iusucapibilità, all'indivisibilità, così come è fondamentale il ruolo svolto per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Ho ripresentato l'emendamento 3.4, con cui chiedo di aggiungere anche il vincolo dell'imprescrittibilità, come garanzia che non venga a cessare il diritto di uso civico anche in presenza di una sospensione dell'esercizio del possesso per motivi naturali, demografici, tecnici ed economici, trattandosi di beni e diritti spettanti anche alle future generazioni di utenti. So che forse è ridondante e giuridicamente, ma comunque rafforza il principio contenuto nella proposta di legge e mi auguro comunque che il relatore e il Governo, che ringrazio per essere stati così sensibili in Commissione, accolgano questa richiesta.

Ringrazio infine tutti colleghi che hanno lavorato al provvedimento, il presentatore Pagliari, i relatori Cucca e Vaccari, e che hanno portato avanti un lavoro molto approfondito e costruttivo, nonché tutti i commissari. Un ringraziamento va soprattutto a tutti coloro che hanno conservato e tramandato nel tempo il nostro patrimonio agro-silvo-pastorale e quello dei valori che ne sono alla base.

Grazie anche alle ASUC del Trentino e del Sudtirolo e grazie alla Consulta nazionale della proprietà collettiva e al suo presidente Michele Filippini, che è qui ad assistere ai lavori.

Questo provvedimento è un ulteriore elemento a favore delle attività agro-silvo-pastorali, soprattutto quelle di montagna, ma è importante anche per l'identità territoriale, per dare valore e sostanza alla nostra offerta agroalimentare e turistica. Pertanto esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che il testo, dopo tre anni dalla sua presentazione, sia finalmente giunto alla discussione dell'Assemblea. La sua approvazione è un fatto assolutamente importante e speriamo davvero di poter avere quella definitiva prima della chiusura della legislatura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, premesso che accogliamo con estremo favore la proposta di legge oggi in discussione, mi ricollego a degli esempi specifici.

Purtroppo nel Paese sono trascurate preesistenti circostanze - nel caso specifico i domini collettivi e gli usi civici - legate a tradizioni, a modi di vivere e di condurre e tutelare il territorio che hanno contraddistinto le comunità locali per parecchi secoli fino ad oggi. Ne è un esempio un fatto di cronaca relativo al rapporto tra la Comunità agraria Appennino Gualdese e la società La Rocchetta per lo sfruttamento delle acque minerali, per il quale si è ricorso al tribunale e qualche penna illuminata, che scrive su giornali che cercano sempre la spigolatura per poter apparire molto più attraenti sui propri articoli, ha scritto che è uno scandalo trovarsi di fronte a un ente medioevale che si mette di fronte agli interessi di una multinazionale che porta da lavorare, e nei cui confronti ha delle pretese che porta in tribunale. Mi chiedo dove sia lo scandalo nel riconoscere a comunità, a persone che hanno diretto territori per secoli, il diritto di potersi sedere a un tavolo per scegliere assieme agli interlocutori - nel caso specifico anche stranieri o multinazionali o a grandi portatori di interessi societari - il destino delle proprie terre e dei beni che su di esse gravano e che, se sfruttati, possono produrre utili e ritorni in quelle realtà e non altrove.

Signora Presidente, ritengo pertanto molto importante il provvedimento in esame, perché - come ha

giustamente detto il relatore - la questione relativa ai domini collettivi è troppo spesso contornata in maniera sfumata, non precisa o addirittura con approssimazioni e dimenticanze che poi, emergendo nel corso di un procedimento amministrativo, danno corso a rilievi e, quindi, a ricorsi. È, dunque, positivo che una legge definisca i diritti, i doveri e le funzioni stesse di queste importanti preesistenze che nascono non da cavilli giuridici medievali, ma dalle attività che le persone hanno svolto collettivamente e dall'uso che hanno fatto dei beni per secoli.

Leggo direttamente dal testo di legge - fatto assai importante - che vengono definiti quali sono gli elementi e quali i domini collettivi, nell'ambito dei quali rientrano - ad esempio - le fonti di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali e degli aventi diritto. Parlare di fonte di risorsa rinnovabile significa, quindi, non cristallizzare una situazione - come qualcuno vorrebbe far credere, e come se fossimo nel medioevo - ma consentire lo sfruttamento, l'utilizzo e la valorizzazione di quel patrimonio e di quei beni, con la considerazione che le comunità locali non possono e non devono essere trascurate o emarginate dalle scelte di sfruttamento. Mi riferisco a quelle stesse comunità locali che hanno difeso e tramandato siffatti beni di generazione in generazione, ricordando - come bene indica il disegno di legge all'articolo 3, lettera *f*) - che fanno parte di essi i corpi idrici, sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano gli usi civici.

Signora Presidente, ritengo che quello in esame sia un caso più unico che raro, perché realmente si procede a una valorizzazione, riconoscendo l'importanza delle comunità locali per quello che valgono, delle persone e dei territori.

Noi non viviamo nella foresta amazzonica, che è gestita solo dalla natura. Noi viviamo in ambienti antropizzati da millenni, dove il rapporto antropico tra le persone e il territorio ha modellato gli stessi dandoci oggi un equilibrio straordinario. Quando una comunanza chiede di essere rispettata, quando un dominio collettivo chiede di essere rispettato, la sua richiesta deve essere considerata e rispettata.

È un bene che questa legge faccia chiarezza su questo tema. È un bene che chi si avvicina a un territorio consideri le comunanze e i domini collettivi come un interlocutore istituzionale costituzionalmente riconosciuto, affidabile, identificabile, con cui potersi sedere al tavolo e decidere il destino di un territorio e di un bene collettivo. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, senatrici e senatori, il presente disegno di legge si propone - come hanno già detto tutti coloro che sono intervenuti - la finalità di riconoscere in modo formale i domini collettivi, comunque essi siano denominati.

È stata interessante la breve discussione generale svolta, perché ci ha consentito un viaggio nella storia del nostro Paese, così lungo, così diverso, eppure con una storia incredibilmente comune nel suo sviluppo culturale e sociale. Nel mio territorio, Cortina d'Ampezzo, ci sono le regole ampezzane. I boschi e i pascoli sono, da secoli, proprietà collettiva della comunità originaria; un patrimonio naturale, culturale ed economico che gestisce oggi circa 16.000 ettari di boschi, con taglio e vendita del legname e selvicoltura naturalistica del patrimonio forestale.

Sull'Altopiano di Asiago, poi, vi sono le vicinie. La vicinia era l'assemblea, l'unione dei capi famiglia, degli originari compartecipi, ossia dei comproprietari dei beni comuni, i titolari della proprietà indivisa dei boschi di ogni singolo colonnello, cioè di una borgata, con una sua organizzazione autonoma retta dalla vicinia di tutti i capifamiglia. E solo la vicinia era in grado di decidere se acquistare o vendere beni, prendere in affitto, concedere livelli e provvedere ai bisogni dei propri abitanti. Sono tradizioni risalenti nel tempo e il 29 giugno del 1310 venne definito lo Statuto della Spettabile Reggenza, il cui preambolo esaltava e suggellava lo spirito di solidarietà: il bene del popolo è il bene della reggenza e il bene della reggenza è il bene del popolo.

I domini collettivi sono quindi patrimoni destinati, sin dall'origine, a soddisfare i bisogni e gli interessi fondamentali di vita e di sopravvivenza delle comunità di abitanti e, come tali, sono soggetti a uno specifico regime di indisponibilità e tutela, che li ha posti però al di fuori del regime di commerciabilità del diritto comune. Nella nostra Costituzione la proprietà dei diritti e beni, di qualsiasi

natura essi siano, fa capo a un soggetto determinato come soggetto titolare. Se il soggetto titolare è pubblico (lo Stato o ente pubblico di qualsiasi specie, territoriale o non territoriale), la proprietà è pubblica. Se il soggetto titolare è privato (persona fisica o persona giuridica), la proprietà è privata.

Nelle proprietà collettive originarie, o domini collettivi, invece, i patrimoni o complessi di beni e diritti fanno capo a titolo originario, non derivativo, a una comunità o collettività di abitanti residenti, in conformità ad antichi statuti, regolamenti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore. I beni e i diritti non appartengono individualmente a uno o più soggetti (persone fisiche o persone giuridiche determinate), ma fanno capo all'intera comunità di abitanti insediata e organizzata stabilmente in un determinato territorio, non differenziata nei suoi componenti, ma costituente un complesso unitario di soggetti, beni e diritti.

In questa forma proprietaria manca il collegamento diretto tra il bene e il soggetto titolare, intendendosi per tale un soggetto determinato, sia pubblico che privato, individuato come entità singola e differenziata da tutti gli altri individui. I beni o diritti di proprietà collettiva, quelli costituiti quindi dagli antichi patrimoni agrosilvopastorali gestiti dalle comunità proprietarie *ab origine*, appartengono *pro indiviso* e contestualmente a ciascuno e a tutti i componenti la collettività o comunità di abitanti.

Essendo destinati a soddisfare i bisogni primari della comunità, gli antichi patrimoni sono soggetti a un regime giuridico di indisponibilità, sia pure derogabile, e a un vincolo di destinazione, di tutela e imprescrittibilità che li fa somigliare molto al regime dei beni del demanio pubblico. Infatti, a causa della storica necessità di preservarne il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare la loro parcellizzazione da parte di usurpatori e privati, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità - non possono essere vendute, salvo particolari deroghe- dall'indivisibilità - non sono soggette ad usucapione, ovvero non possono essere acquisite in proprietà in base al perdurare del possesso per un determinato periodo di tempo - e hanno la perpetua destinazione agrosilvopastorale. Tutto questo costituisce la difficoltà maggiore per il riconoscimento delle proprietà delle comunità di abitanti (domini collettivi) come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita allo stesso livello della proprietà pubblica e privata.

Di qui scaturisce la necessità del presente disegno di legge, con il quale si vuole riconoscere che i domini collettivi, ai sensi degli articoli 2, 9, 42 (secondo comma) e 43 della Costituzione, si collocano come soggetti neoistituzionali, in quanto a essi compete l'amministrazione, in senso sia oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico e, dunque, la responsabilità di tutela e valorizzazione di quell'insieme di risorse naturali e antropiche presente nel demanio civico.

Lo scopo delle disposizioni contenute nel disegno di legge è assicurare la presenza attiva della proprietà collettiva, salvaguardarla, con una somma di ricadute positive sul territorio, che sono state ricordate poc'anzi: il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio pubblico, collettivo e privato; l'integrazione tra patrimonio civico e le famiglie residenti; la manutenzione del territorio; la conservazione attiva dell'ambiente; la garanzia di un marchio ambientale; la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

È quindi estremamente positiva la cornice normativa che diamo oggi a questa storia che - come è stato ricordato - ha tradizione millenaria e riguarda tutto il nostro Paese. Con il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originali, nonché con il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, noi diamo un diritto avente a oggetto l'utilità del fondo, e cioè lo sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del Comune. Riconosciamo loro la capacità di autonormazione, che quindi facilita l'esercizio dei diritti a livello individuale, con il diritto di accesso a una zona e il diritto di prelievo, e a livello collettivo e di amministrazione, con i diritti di gestione ed esclusione dall'uso o di tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse, nel rispetto delle regole stabilite dall'ente gestore.

C'è poi anche un richiamo alla competenza dello Stato, che serve però a garantire che le leggi che possono emanare le Regioni riconoscano gli assetti collettivi e, quindi, non disconoscono l'idea e i valori della proprietà collettiva, il modo assolutamente peculiare della collettività di vivere il rapporto

uomo-terra, la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte della collettività dei titolari, la protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente con moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle proprietà comuni ai fini del mercato.

È quindi una cornice importante quella che noi oggi diamo a una storia che tutto il nostro Paese ha visto nascere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FORNARO (Art.1-MDP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

RUTA (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.100 e lo trasformo in ordine del giorno.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, anche io, accogliendo una proposta del relatore, ritiro l'emendamento 2.101 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, il parere sugli ordini del giorno è favorevole, a condizione che venga utilizzata la formula: «a valutare l'opportunità di».

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Ruta e Berger se insistono per la votazione degli ordini del giorno G2.100 e G2.101.

RUTA (PD). Sì, signora Presidente, insisto per la votazione.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì Presidente, anch'io insisto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G2.100.

Verifica del numero legale

DI MAGGIO (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968

Metto ai voti l'ordine del giorno G2.100, presentato dai senatori Ruta e Saggese.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G2.101, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8.

Per l'emendamento 3.100 si propone una riformulazione che, peraltro, è di poco rilievo. Si propone infatti di aggiungere la parola «eventuali» prima delle parole «procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo» e di espungere le parole «i comuni o» prima delle parole «gli enti esponenziali», perché si tratta di un'inutile ripetizione.

Il parere sull'emendamento così riformulato è favorevole.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris accetta la riformulazione dell'emendamento 3.100, proposta dal relatore?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). La accetto, signora Presidente.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.4.

RUTA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (*PD*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 3.6 e 3.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 3.6 e 3.8 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, sul territorio esistono tracce di usi civici e domini collettivi di origine antichissima. Possiamo ricordare la nostra storia, la storia di molti paesi e nostri territori dove, talvolta, per le condizioni disagiate e l'isolamento proprio della vita di un tempo, si era creata una forma particolare di collettivismo. La necessità di collaborazione rendeva gli aggregati per certi versi chiusi, quasi gelosi delle loro caratteristiche. Al loro interno, però, le comunità erano saldamente legate tra di loro in una sorta di rete di solidarietà comune, con rapporti di obbligo e diritti reciproci, in modo tale che la collettività quasi sostenesse se stessa.

È così che sono sorte questi istituti con patrimoni di natura quasi pubblicistica, perché, effettivamente, la loro funzione era fornire un servizio pubblico. Pensiamo a questi istituti, quindi, quasi fossero un retaggio storico quando invece sono assolutamente moderni e attuali e si intersecano, sotto certi aspetti, con la tutela e la valorizzazione del territorio e soprattutto del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Per certi versi è avvenuta un'evoluzione del significato e del senso stesso di proprietà collettiva. Strutture come i parchi e le nicchie ambientali garantiscono una fruizione a tempo, dove si entra a orari stabiliti, come un turista, per appropriarsi e vivere quel patrimonio. In realtà, con il concetto stesso di dominio collettivo si vuole raggiungere la possibilità di vivere in prima persona l'ambiente, per sentirlo proprio, per cui l'approccio alla valorizzazione del territorio non deve passare attraverso un sistema quasi museale, come se fosse possibile visitare il parco dietro un vetro. Abbiamo, quindi, una forma di progettazione cosciente del paesaggio, che non è un'entità statica ma diventa una realtà dinamica all'interno della quale vivono le genti. E le genti vivono il territorio, il loro paesaggio, il loro ambiente, come persone vive e il rapporto che si crea tra il territorio e i suoi abitanti diventa la coscienza collettiva del territorio stesso.

È qui che entra in gioco il concetto di dominio collettivo, che adesso a parlarne sembra abbia un significato filosofico, quasi metagiuridico. In realtà, stiamo parlando di un qualcosa che preesiste al diritto e alla Costituzione, che è storia della nostra civiltà, soprattutto di alcune zone.

I domini collettivi e gli usi civici non sono, quindi, relitti storici in via di estinzione. Sono invece un qualcosa - come si è detto prima - di estremamente attuale. E - come si è potuto evincere dagli stessi interventi dei colleghi che mi hanno preceduto - sono realtà che esistono, strutturate e radicate nel nostro territorio. E nell'articolato, seppure breve, di questo disegno di legge si vuole dare loro una istituzionalizzazione e una definizione, per quanto difficile sia definire una nostra appartenenza storica. È difficile, infatti, definire ciò che non è nato perché è previsto dalla legge ed è preesistente ad

essa.

Sentir parlare di proprietà collettiva rievoca - questo sì - retaggi che sembrano appartenere a sistemi politici di cui si parlava molti anni fa. Oggi è un concetto molto diverso. Quando si dice che l'ambiente è proprietà «di tutti», non significa che non sia di nessuno; il problema dell'ente collettivo, infatti, è che spesso, essendo di tutti, non ha padroni né gestione. In questo caso, invece, arriviamo a sfruttare questi istituti per dare una sorta di pianificazione al territorio e all'ambiente, perseguendo in tal modo importanti obiettivi in un momento come quello che stiamo vivendo in cui c'è una forma di degenerazione di alcuni contesti paesaggistici stravolti dall'urbanizzazione. È per questo che adesso cerchiamo di riappropriarci di particolari tutele, perché ci rendiamo conto che, se distruggiamo l'ambiente, distruggiamo noi stessi.

Il dominio collettivo deve quindi avere l'obiettivo della conservazione stessa dell'ambiente e del paesaggio, per una continuità delle tradizioni, perché noi siamo l'ambiente in cui siamo nati e dove viviamo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È per questo che possiamo avere una piena coscienza del territorio.

La bellezza dell'istituto è che non relega nicchie paesaggistiche e ambientali quasi fossero una sorta di riserva, come potevano essere le riserve di caccia. Non sono riserve ambientali e culturali, ma rappresentano una connessione, un legame continuo tra la comunità e il territorio.

C'è un passaggio che mi permetto di sottolineare - ritengo sia di particolare significato - di chi ha scritto in questa materia che il territorio dello stesso dominio, in questo caso collettivo, è una scuola di democrazia per le forme di gestione e di fruizione. È una cultura in materia di protezione della natura, una scuola di economia in materia di patrimonio civico esistente. (*Applausi del senatore Volpi*). È infine un'innovazione, uno studio, una ricerca di quelle che possono essere tecniche culturali per la difesa dell'ambiente. È quindi una forma di aggregazione sociale di altissimo valore civico, che rinsalda quello che noi abbiamo perso, purtroppo, per tanti anni: la solidarietà civile, il rapporto semplice di vicinato. È così che riusciamo a strutturare meglio le componenti delle nostre comunità, perché dobbiamo salvare una comunità fatta di popolo e territorio.

Per questa ragione il Gruppo Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PEGORER (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, il provvedimento alla nostra attenzione, che tratta la delicata e complessa materia dei domini collettivi, giunge al voto finale dopo un'importante discussione nelle Commissioni competenti e conclude un *iter* iniziato nel marzo 2014.

Il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista, oltre a esprimere un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, ritiene opportuno evidenziare in questa sede alcuni temi che il testo intende perseguire in modo significativo.

Il documento mira nella sua completezza a dare certezza a situazioni giuridiche soggettive e collettive dai tratti spesso non configurabili in modo certo e, talvolta, già esistenti prima dello stesso ordinamento statale. D'altra parte, fino ad oggi il tema dei domini collettivi si è caratterizzato per il tramite di elaborazioni dottrinali in vari periodi storici ed è stato oggetto della giurisprudenza in materia. Come è noto, i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione ed uso, allo scopo di conservare gli usi civici, contribuendo altresì alla stessa conservazione dell'ambiente e del paesaggio interessato. In questo quadro competono infatti ai domini collettivi le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico. Da qui pertanto la loro importanza e la necessità di giungere finalmente a un quadro normativo definito.

L'applicazione delle disposizioni presenti nel provvedimento contribuirà sicuramente - a nostro avviso - a realizzare positive ricadute sui vari territori interessati. Da questo punto di vista si segnalano, in particolare, il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio; l'integrazione tra patrimonio

civico e famiglie residenti e tra patrimonio civico e imprese locali; la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente e, non da ultimo, la garanzia di un marchio ambientale. Si promuove inoltre la coesione della popolazione interessata e la stessa creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale. Va a questo proposito rilevato che il provvedimento riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, alle quali compete l'amministrazione del patrimonio civico. Si tratta, quindi, di una situazione caratterizzata da un interesse individuale verso un uso dei beni conforme alla loro destinazione e, parimenti, un interesse collettivo rappresentato in particolare dalla conservazione dei beni stessi.

Da rilevare ancora in materia di competenza dello Stato che le disposizioni alla nostra attenzione definiscono i domini collettivi quali componenti stabili del sistema ambientale e, allo stesso tempo, basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. A tale proposito va ricordato che il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione dice espressamente «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Si segnala, inoltre, che i beni collettivi sono soggetti alla inalienabilità, alla indivisibilità e a vincolo di permanente destinazione.

Va infine rilevato che il provvedimento stabilisce inequivocabilmente che i principi della legge su questo delicato tema andranno poi applicati alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Concludendo, signora Presidente, le disposizioni alla nostra attenzione affrontano i temi di questo delicato istituto con completezza, disegnando finalmente un percorso definito. E per queste motivazioni il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista esprimerà un voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i ragazzi e i docenti dell'Istituto comprensivo «Don Lorenzo Milani» di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 968 (ore 11,23)

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il Gruppo cui appartengo voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

Ricordo che i domini collettivi sono un retaggio storico, culturale, agreste e pastorale delle nostre comunità agricole *ante legem*, *ante* qualsiasi legge di qualunque Stato, perché viene dai nostri avi. Tra l'altro, ciò è eredità di una cultura socialista agricola di cui andiamo ovviamente fieri.

Il provvedimento sui domini collettivi approda finalmente in quest'Aula, dopo un lavoro delle Commissioni giustizia e ambiente congiunte durato un po' troppo (tre anni) e mira ad assegnare una veste istituzionale e dunque un riconoscimento giuridico a tutti gli effetti ai terreni oggetto del godimento comune.

A nostro avviso, si sarebbe dovuto fare qualcosa di più, perché i domini collettivi non sono solamente i terreni, ma qualsiasi forma di diritto. E non è vero che la nostra Costituzione non li riconosce, perché i padri costituenti li avevano ben presenti: agli articoli 42, primo comma, e 43, si dice che le proprietà sono pubbliche o private, però si garantiscono anche le proprietà degli enti e i domini collettivi lo sono

a tutti gli effetti. Anche all'articolo 43 si parla di patrimoni e beni complessi, che sono forme alternative di proprietà. Lo *status* di *civis romanus*, infatti, permetteva al singolo di agire anche in giudizio e di utilizzare quei domini collettivi, intesi come beni e diritti, sia per sé sia per la collettività. È stata questa la prima vera forma di aggregazione, culturale e storico-politica, socialista, che ci parla di una collettività che ha cercato di promuovere lo *slogan* «l'unione fa la forza», perché in quel momento bisognava avere la solidarietà di una collettività per superare le crisi, le carestie e le epidemie che colpivano le varie comunità, soprattutto agricole cui, ricordiamo, nel 1952, con la legge n. 991 in favore dei territori montani, il legislatore ha avuto modo di dare veste giuridica.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,26\)](#)

(Segue BARANI). L'impatto del disegno di legge sarà quindi certamente positivo, in quanto consentirà di fare una serie di cose in particolar modo alle comunità originarie - che sono quelle di cui parliamo qui - e quindi a coloro che presiedevano i beni. Nella terra da cui vengo io, la Lunigiana, ci sono proprietà e domini collettivi sulle cave di marmo e sulla loro coltivazione. Il disegno di legge consentirà a queste comunità originarie d'intraprendere anche attività imprenditoriali, oltre che di valorizzazione del territorio, sotto il profilo sia economico sia del godimento del territorio stesso.

Oltretutto, in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo e nella quale non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, il tentativo di rilanciare settori di attività che sono andate via via scemando o ridimensionandosi, questo si pone sicuramente come un tassello decisivo nell'ottica di una ripresa quanto più possibile ad ampio spettro che incentivi la manifattura, l'artigianato e, più in generale, il settore terziario della nostra economia, che sono direttamente interessati da questi domini collettivi. Il loro abbandono, infatti, oltre alla perdita di questi valori intrinseci ben noti alle società e alle comunità originarie, porta anche al degrado ambientale, al dissesto idrogeologico e all'impovertimento del territorio.

Nell'era della digitalizzazione che vede la società e soprattutto i più giovani sempre più orientati verso attività dal forte accento tecnologico - da quelle ludiche a quelle lavorative - una misura normativa come quella in esame ha una valenza tanto più forte se viene inserita e innestata in una struttura più localistica e paesana di comunità anche chiuse. Non si tratta di voler tentare una sorta di ritorno al passato, bensì di valorizzare le radici che sono alla base della nostra società e della nostra comunità nazionale, valori, idee e attività che nel corso di decenni ci hanno condotto fin dove siamo oggi e che, pertanto, non possono essere adesso dimenticati e divenire marginali perché rischierebbero di scomparire. Una ritrovata esaltazione delle vocazioni del Paese, che hanno fatto da traino alla società contemporanea, non potrà che produrre frutti positivi sotto una moltitudine di punti di vista.

L'amore e il rispetto per i nostri territori devono rappresentare il fulcro di un'azione incisiva che la politica e il Parlamento dovrebbero condurre quotidianamente a testa alta e con vigore e il provvedimento va in questa direzione. Il patrimonio agro-silvo-pastorale, considerato dagli statuti dei nostri avi, da consuetudini, dal diritto anteriore, da quanto annoverato dalla legge sulla montagna, che contempla l'istituto di proprietà collettiva dove ciascuno, per sé e gli altri, interviene, è una forma di mutuo soccorso, che va nella direzione di un retaggio culturale agricolo, comunitario, sociale e socialista ma anche imprenditoriale, proprio per la caratteristica del mutuo soccorso, per una forma di società che sapeva integrarsi, fare di necessità virtù e, nei momenti di crisi, mettere assieme le forze. Lo *slogan* che l'unione fa la forza è dimostrato proprio da questi domini collettivi.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

[PANIZZA \(Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PANIZZA \(Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE\)](#). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento, che riconosce e valorizza il ruolo storico e attuale delle proprietà collettive.

Crediamo che questo provvedimento sia importante, non solo perché per la prima volta disciplina

compiutamente dal punto di vista normativo questa consuetudine, ma anche perché introduce nel nostro ordinamento giuridico la nozione di bene praticato dalla collettività.

Ho molto apprezzato quasi tutti gli interventi appassionati dei relatori, delle colleghe e dei colleghi, che hanno denotato una conoscenza profonda della materia e anche una particolare sensibilità e rispetto. Hanno avuto percezione dell'originalità e anche dell'importanza di questa consuetudine, ma proprio perché ho apprezzato questi interventi - come ho già detto in discussione generale - voglio pensare che il riconoscimento di queste forme speciali di «autonomia responsabile» riveli anche una prima percezione che l'Italia debba dare maggiore fiducia ai territori e capire che il dare ai territori la responsabilità di autogovernarsi non costituisce un problema per la tenuta del sistema, ma un'opportunità da sfruttare per migliorare il nostro Paese.

Ringrazio ancora tutti i colleghi che hanno lavorato al provvedimento, anche con passione oltre che con competenza, a partire dal presentatore Pagliari fino ai relatori Cucca e Vaccari, e i rappresentanti del Governo.

L'approvazione del disegno di legge è un fatto assolutamente importante e speriamo davvero di poter avere, dopo diversi anni ormai, la definitiva approvazione prima della chiusura della legislatura.

[*MARINELLO](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, farò un intervento brevissimo perché chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare. Il voto è convinto per un motivo: il disegno di legge affronta una questione di estrema importanza, l'intera materia dei domini collettivi, che trae origine da un'epoca premoderna, ma che continua a vivere di vita propria in diverse aree del Paese e con diversa incidenza relativamente alle aree del Paese in cui questi domini collettivi si sono sviluppati. Evidentemente avrà una valenza nelle zone montane e un'altra nelle zone a prevalente indirizzo boschivo e mi rendo conto probabilmente che nelle zone urbanizzate l'interesse sarà minore. Però, proprio per le caratteristiche che ho già esplicitato nell'introduzione del mio intervento, siamo assolutamente convinti che normare questa materia rappresenti non soltanto un momento di regolarità e obiettività che contribuirà a dare certezze, ma soprattutto un momento di assoluta positività nei confronti di una cultura e di una storia antica, in particolare nella tutela dell'ambiente e delle aree più marginali del Paese.

Voglio ricordare come la legge n. 97 del 1994, recante disposizioni sulle zone montane, riconosceva all'articolo 3 la proprietà collettiva e attribuiva alla stessa una valenza generale. È di tutta evidenza che la norma andava attualizzata e, per evitare disguidi o difficoltà interpretative, resa di interesse generale. Credo che il Parlamento oggi svolga un buon lavoro approvando questo provvedimento, nella speranza che anche l'altro ramo del Parlamento, la Camera dei deputati, abbia la possibilità di apprezzarlo positivamente.

Come ho già anticipato, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare il testo integrale della mia dichiarazione di voto al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, arriva oggi in approvazione un disegno di legge che non dobbiamo sottovalutare, perché riteniamo molto importante. È un disegno di legge che forse qualcuno può definire dal sapore antico e a qualcuno potrà apparire, esternamente, come facente riferimento a un passato lontano. Noi invece riteniamo assolutamente fondamentale questo passo per il riconoscimento pieno del valore della proprietà collettiva e lo riteniamo estremamente moderno e attuale.

Le tracce dell'importanza di questo provvedimento sono da rinvenire nella nostra stessa Costituzione, com'è stato detto più volte. A me piace ricordare l'articolo 9 della nostra Costituzione: credo infatti che

la proiezione di questo provvedimento nell'attualità e nella modernità, quindi l'idea e la concezione stessa dei domini collettivi e della proprietà collettiva come strumento importante per il nostro futuro, a nostro avviso, sia da ancorare al significato e all'importanza dell'articolo 9 della nostra Costituzione.

È infatti evidente a tutti che quello che nasce agli albori della nostra civiltà, gli usi civici, i domini collettivi e le proprietà, come uno dei mezzi che hanno contraddistinto la formazione delle comunità di villaggio e dei Comuni stessi, oggi trova nuovo fondamento nell'assoluta e imprescindibile necessità della conservazione del nostro territorio e della sua tutela: la necessità, appunto, di tutelare quei beni che nel tempo si è tentato di preservare e quelle proprietà, che dovevano rappresentare beni comuni e diritti di godimento comune, come fonte di crescita e benessere per la comunità.

Vorrei anche dire che, a ben riflettere, proprio il riconoscimento dei domini collettivi, della proprietà collettiva, si può ancora di più proiettare nella stessa dottrina, che è importante non soltanto nel nostro Paese, ma che lo è stata anche nell'elaborazione delle Costituzioni che per un certo periodo sono state anche molto significative nella storia anche recente di Paesi come quelli dell'America Latina. Mi riferisco a tutta l'idea dell'elaborazione sui beni comuni che è presente anche nel nostro Paese, ma che dal punto di vista di elaborazione giuridica e costituzionale è meno forte. In realtà possiamo proiettare tutta la storia, anche giuridica, e la discussione in dottrina sulla proprietà collettiva e sugli usi civici nella riflessione più approfondita sull'idea stessa dei beni comuni. Dico che a mio avviso ciò è molto ancorato all'attuazione dell'articolo 9 perché la finalità fondamentale è la conservazione e la tutela del territorio come bene fondamentale, come risorsa basilare anche per il progresso e lo sviluppo delle comunità.

Era necessario elaborare il provvedimento in discussione, dare un riconoscimento pieno dal punto di vista giuridico e collocare anche i domini collettivi come soggetti neoistituzionali (con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista dell'amministrazione), perché negli ultimi anni ci sono state molte controversie e in molti territori hanno rappresentato lesioni di diritti delle comunità e anche aggressione a questi beni. I domini collettivi sono per certi versi assimilabili a terreni demaniali, anche se, torno a ripetere, nascono e hanno una caratterizzazione diversa, e che sono a nostro avviso assolutamente fondamentali per la conservazione del territorio, perché sono uno degli elementi fondamentali del patrimonio naturale nazionale: pensiamo ad esempio ai boschi o ai corpi idrici.

Da questo punto di vista, forse si poteva fare qualcosa di più e aggiungere ulteriormente alcuni profili, anche dal punto di vista dell'istituto, per dare una garanzia ancora più elevata, tuttavia per noi l'inalienabilità e la inusucapibilità sono elementi fondamentali che vengono fortemente riaffermati. Vorrei, tra l'altro, ricordare il fatto che in moltissime di queste proprietà collettive e di questi territori vi sono anche dei vincoli di natura paesaggistica, che però, da soli, non sono stati sufficienti a garantirne la protezione. Noi abbiamo anche presentato un emendamento che, riformulato, è stato poi approvato dall'Assemblea e che indica una possibilità di utilizzo per i giovani agricoltori, a testimoniare che questo patrimonio è ancora molto importante per le economie locali. Si tratta quindi di preservare, conservare e valorizzare ma, contemporaneamente, queste forme di proprietà collettiva sono fondamentali anche per potere preservare e dare una mano alle economie locali.

Vi è stata per un periodo una lunga tendenza (che speriamo sia terminata) a far sì che le politiche pubbliche, anche avventate per certi versi, si spingessero verso una idea di cessione ai privati anche di territori gravati da usi civici. Questo disegno di legge, invece, compie un'operazione che permette di confermare il valore per le comunità di preservare tali territori e di garantirne, appunto, il godimento per i cittadini stessi.

È importante, a mio avviso, l'articolo 1 che riconosce i domini collettivi, è assolutamente fondamentale l'articolo 3 e, in particolare, la disciplina del regime giuridico.

Per tutti questi motivi, i senatori di Sinistra Italiana sono molto favorevoli al provvedimento in esame e quindi voteranno a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

[FLORIS](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, che, una volta tanto (e piace sottolinearlo), è di iniziativa parlamentare, affronta un tema molto avvertito e presente in diverse realtà del territorio italiano, specie della grande e vasta realtà della provincia italiana: quello dei domini collettivi.

Il testo approvato in Commissione, che anche il Gruppo di Forza Italia ha concorso fattivamente, attraverso i propri emendamenti, ad esitare, appare come un testo completo che affronta in modo organico i diversi problemi di tipo giuridico e di tipo pratico legati ai beni di godimento collettivo. Questi rappresentano, innanzitutto, un'autentica ricchezza naturale ma anche un patrimonio culturale ed economico del nostro Paese.

Il Senato arriva a varare questa nuova disciplina dopo circa novant'anni, perché le disposizioni che sinora hanno regolato la materia risalgono al 1927, per quelle che sono le norme primarie, e al 1928, per quelli che sono i regolamenti di attuazione e le prime disposizioni. Appare, pertanto, quanto mai necessaria l'esitazione di questo disegno di legge e va rilevato, appunto, che l'utilizzo dei domini collettivi è un uso che si tramanda di generazione in generazione. Ad esso sono legati gli interessi di vaste collettività, specie in determinate zone, ad esempio quelle di montagna.

In tante realtà della nostra montagna, tanto per fare un esempio concreto, si utilizzano i boschi, si taglia il legname e si impiegano i fondi per la valorizzazione dell'intera comunità. In altre località i domini collettivi sono utilizzati per il pascolo comune del bestiame di tanti allevatori che, oltre a sviluppare la nostra economia agricola, costituiscono un puntuale presidio del territorio anche da un punto di vista idrogeologico. Ma altrettanto importante è il valore della conservazione delle diverse specie naturali, soprattutto delle biodiversità, che si ritrovano in territori estesi, addirittura per migliaia di ettari di terreno.

Vorrei, infatti, ricordare che la proprietà collettiva rappresenta circa il 3,6 per cento del territorio italiano e che consta di più di 11.000 chilometri quadrati. Lo stesso discorso riguarda le dimensioni: sono circa 2.500 i soggetti o gli enti preposti alla gestione di un territorio così vasto e variegato. Spesso intere montagne e interi orizzonti sono racchiusi in proprietà collettive e custodite dalle popolazioni locali, con la consapevolezza che da quei luoghi viene il loro passato ma procede, per quei luoghi, anche il loro futuro.

Ai beni collettivi è legata una serie di valori e soprattutto quell'idea di sussidiarietà attraverso la quale si compie la gestione partecipata dei territori in modo fattivo e positivo. Attraverso la proprietà collettiva si realizza l'impegno di tante persone che vivono il territorio ed aiutano a gestire quello che è un autentico patrimonio comune: la propria terra.

Attraverso questo patrimonio condiviso si possono raggiungere e si raggiungono diversi scopi istituzionali che, in quanto interessi della propria comunità di riferimento, vengono sempre prima degli interessi dei singoli.

Ecco perché quello dei domini collettivi è un patrimonio culturale italiano da salvaguardare, da valorizzare, da lasciare in eredità alle generazioni future attraverso un complesso normativo aggiornato e coerente. Insomma, un capitale da trasmettere alle generazioni future, perché tante sono le generazioni che lo hanno tramandato a noi.

Questa è, oltretutto, una legge molto attesa dagli amministratori dei demani e degli usi civici, così come delle comunioni familiari, istituti che sono veri e propri eredi delle prime democrazie dei villaggi. Siamo quindi di fronte a disposizioni di assoluto buonsenso, scritte bene anche in termini giuridici, ed in questo l'esame congiunto della Commissione ambiente con la Commissione giustizia del Senato si è dimostrata una scelta appropriata, avendo migliorato il testo iniziale, già buono, presentato dal senatore Pagliari.

Tra l'altro, va ricordato che viene lasciata alle singole Regioni la possibilità di regolamentare le fattispecie non previste da questa, che rappresenta una vera e propria legge quadro e ovviamente viene lasciata al dominio collettivo la possibilità di stabilire le regole per l'utilizzazione del demanio, facendo così cessare anche i numerosi contenziosi fra Stato e Regioni.

Così come rimane intoccabile il regime della inalienabilità, come ha detto bene chi mi ha preceduto, della indivisibilità, della inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni.

Voglio ricordare, infine, che su questi temi si era già registrata una vasta sensibilità tra i parlamentari di tutti gli schieramenti, che aveva portato alla costituzione persino di un intergruppo parlamentare denominato «Amici della proprietà collettiva».

Insomma, per le ragioni esposte, questo è un disegno di legge che trova certamente il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia e del quale auspichiamo anche l'immediata realizzazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 stelle al provvedimento in esame.

[*PAGLIARI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto desidero ringraziare i relatori, i Presidenti delle Commissioni ambiente e giustizia ed il Presidente della Commissione bilancio, perché questo provvedimento è stato fermo per una questione legata ad una posizione presa dal Ministero dell'economia e delle finanze, e naturalmente ringrazio tutti i membri della Commissione.

Credo però che la soddisfazione personale di vedere approvato un disegno di legge presentato debba lasciare assolutamente il passo alla evidenziazione, che peraltro in quest'Aula è già avvenuta, del significato e dell'importanza che questo disegno di legge ha in relazione alla realtà che disciplina le proprietà collettive, che è una realtà che anche nell'attualità è tutto tranne che insignificante.

Secondo l'ISTAT, nel 2010, nell'ambito del censimento dell'agricoltura, le proprietà collettive su tutto il territorio nazionale erano il 9,77 per cento, cioè 1.668 milioni di ettari rispetto ai complessivi 17 milioni di ettari che risultavano a quel momento coltivati.

Come è stato detto, i domini collettivi rappresentano una realtà più che millenaria. Si ha notizia, già nella Tavola di Polcevera del 117 a.C., del Senato di Roma che decide una controversia sui beni di una comunità ligure.

Quella dei domini collettivi è una realtà che ha attraversato con estrema rilevanza la storia italiana, arrivando ad avere ancora oggi una grande diffusione. Infatti, mi pare che sostanzialmente in quasi tutte le realtà regionali ci siano delle proprietà collettive diversamente denominate. Naturalmente si tratta di estensioni diverse, a seconda della diversa storia delle singole Regioni, ma la presenza è diffusa su tutto il territorio, a testimonianza di quella che è stata la valenza sociale di questi domini collettivi, di cui ancora oggi ne caratterizza la funzione.

Credo che oggi si possa dire che i domini collettivi rappresentino una forma di sussidiarietà orizzontale molto significativa e importante, perché in tanti territori realizzano la presenza nell'ambito della coltivazione di territori e dell'attività agro-silvo-pastorale, garantendo che i terreni siano mantenuti, coltivati e gestiti e non abbandonati al loro destino.

Come già detto, il disegno di legge in esame ha la funzione principale di uniformare il regime giuridico della proprietà collettiva che oggi in Italia, in ragione di storie e tradizioni diverse, aveva due differenti caratterizzazioni. Vi erano, infatti, proprietà collettive che avevano personalità giuridica e proprietà collettive che ne erano prive. Con il disegno di legge in esame viene garantito il riconoscimento della personalità giuridica a tutti i domini collettivi, e questo crea una prospettiva di ordine giuridico che non è solo puramente formale, ma anche sostanziale, perché garantisce una migliore definizione dei rapporti tra i domini collettivi e anche tra gli enti territoriali, dalle Regioni ai Comuni.

Credo che le valutazioni svolte spieghino le ragioni del voto favorevole che il Partito Democratico darà al disegno di legge, che unisce il riconoscimento di una tradizione al riconoscimento di una realtà

ancora attuale e molto importante. In questo modo si testimonia una sensibilità a temi che non appartengono alla cronaca - mi riferisco ai temi più diffusi, su cui c'è una maggiore conoscenza - ma che non per questo non hanno una loro rilevanza sul piano dei diritti e della realtà sociale ed economica dei territori, soprattutto quelli disagiati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (Relazione orale)(ore 11,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2770.

Il relatore, senatore Calderoli, impegnato in altra mansione, non chiede l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e si rimette al testo della relazione scritta, che verrà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro dunque aperta la discussione generale.

Se tutti i colleghi sono collaborativi, finiremo in fretta l'esame del provvedimento.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, svolgerò un unico intervento in sede di dichiarazione di voto e, pertanto, rinuncio ad intervenire in discussione generale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quello a cui ambisce e che desidera la comunità di Torre de' Busi, con in testa il sindaco Eleonora Ninkovic, che guida l'amministrazione comunale, non è tanto abbandonare la Provincia di Lecco, dopo venticinque anni di appartenenza, ma tornare nella grande casa orobica, nel territorio di Bergamo, ricco di storia, di tradizioni e dove è sentita e profonda l'identità culturale.

Torre de' Busi, piccolo Comune di circa 2.000 abitanti, situato nell'Alta Val San Martino, contro la volontà popolare, nel 1992, aveva subito l'aggregazione all'allora costituenda provincia di Lecco, ma ora, come attestato anche dalla stessa Regione Lombardia, rivendica con forza la sua appartenenza alla provincia bergamasca sulla base sia di una continuità storico-culturale con il territorio provinciale di Bergamo, sia di una continuità rappresentata dalla rete infrastrutturale stradale e dalla molteplicità dei servizi in gestione associata con i Comuni della stessa Provincia.

A Torre de' Busi, che si estende fino al passo della frazione di Valcava, la lingua locale parlata è ancora il bergamasco, la chiesa non ha mai smesso di appartenere alla Curia di Bergamo, i due gruppi alpini presenti, quello di Torre de' Busi e quello della frazione di Sogno, non hanno mai smesso di appartenere alla gloriosa sezione dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) di Bergamo.

La Regione, guidata dal governatore Maroni, ha già riconosciuto il valore aggiunto che il Comune di Torre de' Busi acquisterebbe con la sua adesione alla Provincia orobica in termini di strutture e attività turistiche, ma soprattutto per i servizi. Il Comune torrebusino ha infatti già espletato tutte le procedure previste dalla normativa vigente di attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, il quale prevede che «il mutamento delle circoscrizioni provinciali» è stabilito «con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione».

Ho in precedenza sottolineato come Torre de' Busi, nel 1992, aveva subito l'aggregazione all'allora costituenda Provincia di Lecco. Infatti nell'anno precedente - il 1991 - quando era in corso la procedura di costituzione della Provincia di Lecco, da formarsi con 84 Comuni comaschi e sei bergamaschi, un *referendum* consultivo registrò il 76 per cento delle preferenze dei torrebusini contrari al distacco dalla Provincia di Bergamo.

Dallo scorso anno, invece, nella massima incertezza creatasi attorno alle ipotesi di ridisegno delle aree vaste connesso alla previsione di eliminazione delle Province contenuta nella riforma costituzionale, fortunatamente bocciata dagli italiani, si sono intensificate le iniziative popolari e politiche, che hanno manifestano la chiara volontà dei cittadini di questa piccola realtà ad essere riaccorpati al territorio della Provincia orobica. Composto da diversi volontari, giovani e determinati, è stato anche istituito il Comitato di volontariato per la tutela del territorio di Torre de' Busi, che ha avviato una raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una petizione popolare per il passaggio del Comune dalla circoscrizione provinciale di Lecco a quella di Bergamo. La petizione, depositata nel mese di luglio 2016, in poche settimane è stata sottoscritta dal 53 per cento degli elettori aventi diritto di voto; la maggioranza assoluta, esattamente 918 cittadine e cittadini.

Contestualmente, nello stesso mese, l'amministrazione comunale ha avviato le procedure previste dalla legge regionale n. 29 del 2006 trasmettendo alla Regione Lombardia e alle Province interessate,

nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, la deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale in data 28 luglio con la quale si invitava il sindaco e la sua Giunta ad intervenire presso la Regione affinché fosse accolto l'indirizzo espresso dalla popolazione.

Come già accennato, la Regione Lombardia ha già svolto l'istruttoria prevista di propria competenza e il Consiglio regionale lombardo, nella seduta del 21 febbraio, approvando la proposta del Presidente Maroni, ha deliberato all'unanimità di esprimere parere favorevole sulla richiesta del comune di Torre de' Busi di aderire alla provincia di Bergamo, nonché di trasmettere le deliberazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Quello fu un altro giorno di festa che sanciva la vittoria dei cittadini.

Il presente disegno di legge, a mia prima firma, si propone dunque di normare la legittima aspettativa dei cittadini del comune di Torre de' Busi, concedendo loro il passaggio alla provincia di Bergamo, tenuto anche conto, come già accennato, delle continuità storico-culturali e territoriali già rilevate da tutti gli enti territoriali competenti.

Quella di oggi è una tappa importante di un percorso che ha sempre avuto sin dall'inizio il mio sostegno. Ho infatti partecipato a quasi tutti gli incontri pubblici organizzati dal sindaco e dal comitato ed ero presente allo storico consiglio comunale dove all'unanimità si è votato per il passaggio a Bergamo.

Dei sei comuni della Valle San Martino strappati a Bergamo nel 1992, il primo sta tornando a casa. Molti cittadini si augurano che in un arco di tempo non troppo lungo anche Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marengo e Vercurago, cioè gli altri cinque Comuni strappati alla terra orobica, possano ritornare a casa. Per questo obiettivo continuerà il lavoro e a raccogliere il consenso l'altro comitato nato allo scopo chiamato Valle San Martino con Bergamo.

Mi avvio a concludere esprimendo un ringraziamento a tutti i colleghi del Gruppo della Lega Nord e ai diversi senatori lombardi di vari gruppi politici che in uno spirito *bipartisan* hanno voluto sottoscrivere il progetto di legge. Un grazie particolare va poi a lei, collega senatore Roberto Calderoli, relatore del provvedimento, e al presidente della 1a Commissione affari costituzionali Torrisi, per aver consentito la rapida calendarizzazione del progetto di legge e averlo velocemente licenziato dalla Commissione per portarlo in Aula oggi, dimostrando un'efficienza non comune che si palesa nelle istituzioni e segnatamente nel Senato della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Cari colleghi, mi auguro che il provvedimento possa trovare nell'Aula il massimo consenso. Sarebbe uno straordinario esempio di riconoscimento e rispetto della volontà popolare. L'auspicio, ovviamente, è che anche la Camera dei deputati possa velocemente fare il proprio passaggio parlamentare, senza modifiche, dando così efficacia alla legge. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come è noto, noi siamo per l'autodeterminazione dei popoli e quindi, ovviamente, anche dei Comuni. Prendo la parola per dichiarare il nostro voto favorevole su questo provvedimento. Mi auguro che sia accolto con lo stesso favore anche il provvedimento successivo su cui, invece, mi pare di cogliere atteggiamenti meno favorevoli.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del mio Gruppo sul passaggio del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. Auspicio - ripeto - che il provvedimento successivo veda altrettanti pareri favorevoli.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, anche noi abbiamo una posizione di assoluta condivisione di questo provvedimento. Teniamo a rimarcare come ci sarebbe da approfondire quanto avvenuto nel 1992, visto che adesso il senatore Arrigoni ci dice che altri cinque Comuni della valle San Martino sono impegnati in prima linea a seguire ciò che probabilmente - se la Camera asseconderà - toccherà al Comune di Torre de' Busi.

Chi usa lo Stato per ridisegnare i confini di Provincia in funzione clientelare dovrebbe avere le mani tagliate, almeno così si insegnava un tempo. Il fatto, poi, che il 53 per cento degli iscritti alle liste elettorali abbia immediatamente sottoscritto la petizione popolare (perché il tutto si è concluso nell'arco di poche settimane) fa capire come certe operazioni siano nate, anche in un passato non troppo distante nel tempo, solo e soltanto da esigenze partitocratico-clientelari.

Che si tenga conto, come giustamente diceva la senatrice De Petris, della sovranità popolare e dell'identità culturale dei gruppi umani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Morra, la curiosità nasce soprattutto dal fatto che se nel 1991 c'è stato un referendum in cui i cittadini con un plebiscito si sono espressi affinché il Comune di Torre de' Busi rimanesse alla Provincia di Bergamo non si capisce perché immediatamente dopo sia stato annesso alla Provincia di Lecco.

Se poi si considera il fatto che si è votato nel 1992 e lo spostamento di un Comune da una circoscrizione elettorale all'altra, forse si capisce il motivo di determinati spostamenti dei Comuni. (*Applausi del senatore Crosio*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge. Come è stato detto, la grande maggioranza dei cittadini di Torre de' Busi già a suo tempo si era espressa per l'appartenenza alla Provincia di Bergamo e non alla Provincia di Lecco. Incredibilmente, all'epoca si decise di andare contro a questa decisione; la qual cosa è sbagliata in ogni circostanza, a maggior ragione dopo che gli elettori sono stati consultati.

Purtroppo, a causa della legge Delrio questo si concretizzerà nel modo seguente: i cittadini di Torre de' Busi, anziché non poter votare per le elezioni della Provincia di Lecco non potranno votare per le elezioni della Provincia di Bergamo, ma perlomeno, attraverso i loro rappresentanti, potranno in qualche modo partecipare a determinare le politiche territoriali.

Speriamo anche che le Province in generale, di Bergamo, di Lecco e tutte le altre, abbiano le risorse perché se il risparmio sulle Province consiste nel non dare più le risorse minime e indispensabili per fare la manutenzione delle strade provinciali - che è una cosa che si vede subito - o sulle scuole, che dipendono dalla Provincia, non è questione di abolire o meno Province, Regioni o Comuni, ma si tratta di non dare il necessario agli enti locali per sopravvivere, sia pur mascherandolo con il fatto che siccome nessuno conosce più il Presidente della Provincia perché non è stato eletto dai cittadini (e pochissimi conoscono la sua identità), allora si può passare in secondo piano.

Tutti i cittadini vedono le strade provinciali dissestate, magari strade bellissime di sola pianura senza accessi laterali e con il limite di velocità di 30 all'ora per via delle buche. È una cosa che deve essere ricordata per tutte le Province d'Italia.

Almeno il Comune di Torre de' Busi starà nella Provincia di propria scelta, alla quale appartiene la sua tradizione e la propria cultura. Si rimedia oggi a guai fatti in un passato peraltro parecchio lontano. (*Applausi del senatore Razzi*).

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame, che abbiamo condiviso in Regione Lombardia e continuiamo a condividere. Mi pare evidente che di fronte ad una volontà popolare che si è esplicitata più volte, prima con un referendum e, recentemente, con la raccolta delle firme della maggioranza degli elettori (uno sforzo che dimostra una significativa volontà popolare), il nostro voto non possa essere altro che favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

In quattordici minuti è stata approvata la legge: cotta e mangiata!

Saluto ad una rappresentanza del volontariato siciliano

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di presidenti regionali del volontariato siciliano, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BIGNAMI *(Misto-MovX).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX).* Signor Presidente, è certamente una delle ultime volte che vi parlo da questo scranno. Sono qui per implorare, per chiedere, da monarca del Senato, a chi di voi è al potere, a chiunque di voi ne abbia la capacità, di far approvare dal Parlamento la cosiddetta legge sul *caregiver*. Sappiamo tutti che è solamente una questione politica, che dipende dalla volontà di pochi. Sono passati ormai quattro anni e ho visto fare qui dentro le cose peggiori. Ho bisogno di voi. Chi può si prenda carico di queste donne e di questi ultimi, che non chiedono privilegi, ma il riconoscimento dei loro diritti: il diritto al riposo, alla salute e alla dignità esistenziale. Solo Dio sa quanta energia ho messo in campo, tutte le mie capacità e la mia forza. Sappiamo che la vita non è uguale per tutti, ma chi di voi ha preso il potere, oggi ha il dovere di agire e dare a queste donne dignità, sanità e riposo. È certo il passato di ognuno di noi, non il futuro. Agite ora. Ve lo chiede anche l'Europa. Agite ora perché potremmo diventare tutti *caregiver*. Agite ora perché potremmo diventare tutti anche disabili. Agite ora perché loro vi aspettano da trent'anni. Agite ora perché ormai qui non c'è più tempo. Oltre a pensare alla vostra ricollocazione, pensate anche a questo. Sarebbe l'ennesima legislatura, dopo trent'anni, per loro a vuoto. Sono trent'anni che vi chiedono questi riconoscimenti. Non so davvero più cosa fare nel mio lecito possibile. Vi imploro: chi può dia loro voce. Chi può, lo faccia. Chi può, dia un nobile senso a questa legislatura, per me prima, unica e ultima. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Art.1-MDP).*

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL).* Signor Presidente, vorrei ricordare in quest'Aula il professor Giovanni Fabrizio Bignami, scomparso improvvisamente giovedì scorso all'età di settantatré anni, astrofisico, professore ordinario di astronomia all'Università di Pavia, già presidente e direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, già presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è stato anche direttore del Centre d'Étude Spatiale des Rayonnements a Tolosa, uno dei centri spaziali più importanti di Francia, e presidente del Comitato mondiale per la ricerca spaziale, autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche, fu a capo del *team* che individuò la prima stella di neutroni senza emissione radio, universalmente nota con il nome in dialetto milanese, che lui stesso le diede, «Geminga», proprio per la sua elusività.

Per i colleghi e amici, lui era, semplicemente, Nanni, e così oggi lo voglio ricordare. Ho avuto l'onore di conoscere Nanni circa venticinque anni fa, dapprima attraverso i suoi articoli scientifici sulle stelle di neutroni, per me fonte di ispirazione per la mia attività di giovane scienziato, poi di presenza ai congressi scientifici e come presidente del mio ente, l'INAF appunto. Mi sono poi accostato ai suoi libri di divulgazione scientifica e ai suoi innumerevoli passaggi televisivi, che lo hanno reso familiare al grande pubblico, ad esempio quelli al fianco di Piero Angela in «Superquark».

Nanni aveva il suo stile - originalissimo, caparbio, rigoroso e raffinato - e un *aplomb* perfetto: era la sua perfetta incarnazione dell'integrità professionale e umana a contraddistinguerlo. Nanni scienziato, Nanni presidente, Nanni divulgatore: sapeva essere tutto questo in unico grande uomo.

Recentemente ci siamo visti ancor di più: ci hanno avvicinato le prese di posizione per la ricerca pubblica, i suoi tantissimi contributi su «la Repubblica», il «Corriere della Sera», «Il Sole 24 ORE», «Le Scienze» e la stesura di un disegno di legge che abbiamo fortemente voluto - lui, io e tanti altri - sul Comitato interministeriale per la ricerca e l'Agenzia nazionale della ricerca. Fra le tantissime cose di cui si è interessato, infatti, vi fu anche la realizzazione dell'Agenzia nazionale della ricerca francese, a cui ci siamo ispirati per la redazione del disegno di legge.

Abbiamo lavorato insieme a questo progetto fino al giorno in cui l'ho depositato in Senato, il 12 gennaio scorso. Non so se questo disegno di legge verrà mai calendarizzato o discusso (e sarebbe un bel gesto in sua memoria se questo avvenisse); se mai lo sarà, verrà accorpato naturalmente agli altri vertenti sullo stesso tema (ad esempio ce n'è un altro della senatrice Di Giorgi) e modificato dal Parlamento, com'è giusto che sia. Quale che sia l'*iter*, però, vorrei rimanesse agli atti che da oggi in poi l'Atto Senato 2431 della XVII Legislatura sarà ricordato come la legge Nanni-Bignami, perché è a lui che la voglio interamente dedicare, ad un grande astrofisico e un grande collega, che ha portato tantissimo all'Italia delle stelle e non solo. (*Applausi dai Gruppi Misto, PD e Art.1-MDP. Congratulazioni*).

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, so che in quest'Aula le questioni che riguardano le vertenze per difendere il lavoro o affermare la dignità di chi è costretto a lavorare in condizioni precarie non vengono molto ascoltate né vanno molto di moda. Vi chiederei però un attimo di attenzione, non foss'altro per le tante volte nelle quali ho sentito parlare di investimenti in intelligenze, di lavoro intellettuale e di appoggio a ricerca e innovazione.

La vertenza di cui vi voglio brevemente parlare è quella dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che versa in stato di occupazione ormai da parecchi giorni a Roma, per il licenziamento di cento lavoratori precari. Si tratta di precari tutti superqualificati, come ingegneri, e di persone che lavoravano in un ente pubblico nell'interesse generale del Paese. Sono licenziandi per la semplice ragione che sono stati fatti tagli per 13 milioni di euro: è inutile parlare di stabilizzazione dei precari come fa il ministro Madia quando toglie fondi, perché così facendo naturalmente la fine è questa.

Non solo: i lavoratori dell'ISPRA si sono letteralmente infuriati quando hanno scoperto che 400 milioni di euro di denaro pubblico andranno all'IIT (Istituto italiano di tecnologia), quell'Istituto privato di cui avete sentito parlare in quest'Aula, cari senatori, dalla senatrice Cattaneo, al quale i Governi affidano fondi pubblici e che poi a sua volta li gestisce dandoli ad amici più o meno privati.

Vi chiedo allora: che futuro può avere un Paese che non difende i suoi ricercatori?

È poi possibile che in quest'Aula si riprendano le parole del Papa solo a fini polemici? Dell'intervento che ha fatto a Genova il Pontefice, l'unica cosa che si è ritenuto di ricordare qua dentro è che ci vuole il lavoro e non il sussidio, quindi hanno torto i cinquestelle; ma il Papa aveva detto anche che il lavoro precario toglie la dignità all'individuo. Ebbene, voi avete ingegneri qualificati che fanno i precari e poi vengono buttati via esattamente come un «rifiuto» (proprio questo termine ha usato Papa Francesco). (*Applausi dal Gruppo Misto*).

Concludo perché non voglio assillarvi più di tanto e la questione è molto semplice: dove va l'Italia, se continua con quest'ottimismo di facciata, che tralascia le migliori risorse intellettuali del Paese e che ha caratterizzato gli ultimi due Governi, per così dire? Voglio darvi un dato: oggi c'è qualcuno che dice che l'occupazione è cresciuta e il *jobs act* ha funzionato. Il governatore della Banca d'Italia - non un famoso estremista o un giornalista che spara sentenze - ha dichiarato che, se continuiamo così, forse recupereremo il livello di reddito ante crisi - quindi quello del 2007, che non era comunque soddisfacente - solo nel 2025. Chiunque di voi abbia qualche notizia di questioni economiche sa che un ciclo negativo così, lungo diciott'anni, non si era mai visto.

L'Italia esce a pezzi da una roba del genere se non si rilanciano gli investimenti e, innanzitutto, quelli in ricerca e sviluppo. Se non si difendono le migliori energie intellettuali del Paese non ci sarà futuro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Liuzzi).*

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PADUA](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione su cosa sta accadendo in questi giorni a Vittoria, nella provincia di Ragusa.

Presso il presidio permanente istituito su iniziativa di alcune associazioni territoriali da inizio gennaio in piazza Gramsci, alcune donne hanno iniziato a partire dal 18 maggio - oggi siamo al 31 maggio e, dunque, sono passati parecchi giorni - uno sciopero della fame per protestare contro la piaga delle aste giudiziarie. Il motivo di questa forma di protesta democratica è molto semplice e il caso della signora Rosetta, finita in ospedale dopo il nono giorno di sciopero della fame, ma poi subito tornata a protestare, è eclatante: la sua casa è stata venduta all'asta cinque mesi fa per 27.000 euro nonostante avesse un valore di 200.000. Ora la signora rischia di perdere con un'offerta di 70.000 euro anche la sua azienda agricola, il cui valore è di poco inferiore a 400.000 euro, a causa di un debito di circa 80.000 euro. Il risultato, come avviene in casi come questo in cui la vendita dei beni subisce un deprezzamento eccessivo rasentando cifre assolutamente al di sotto di ogni valore di mercato, è che si perda la proprietà dei propri beni senza soddisfare, peraltro, i creditori. L'unico vantaggio derivante da tale procedimento, quindi, è per gli speculatori, in cerca d'affari. Le donne in protesta sono arrivate, come dicevo poc'anzi, al quattordicesimo giorno di sciopero della fame. Se tutto ciò lo si unisce al gran caldo che in questi giorni sta colpendo il nostro Paese e, in particolare, la Sicilia, si comprendono le conseguenze sulla salute di queste persone che, nonostante tutto, si danno il cambio per questa staffetta perché vogliono tenere accesi i riflettori.

Serve quindi assolutamente un segnale d'ascolto e in controtendenza rispetto all'andamento attuale. Negli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha determinato rilevanti difficoltà creditizie, si è assistito ad un notevole incremento delle procedure esecutive immobiliari e il Governo, con il decreto-legge n. 83 del 2015, è intervenuto nelle procedure di esecuzione immobiliare. Tuttavia in alcune zone della Sicilia, come nella Provincia iblea, è ancora in corso una vera e propria emergenza sociale che riguarda le vendite dei beni immobiliari all'asta e c'è necessità di operare un nuovo e più incisivo intervento, per garantire un *iter* procedimentale che bilanci e soddisfi al meglio interessi e diritti delle parti coinvolte, contrastando gli eccessivi e intollerabili ribassi dei prezzi applicati ai beni immobili oggetto di procedure esecutive.

Mi faccio promotrice di un appello: si potrebbe iniziare la discussione di un disegno di legge, l'atto Senato 2149, che ho presentato a dicembre 2015, proprio per contrastare il ricorso a questa deplorabile corsa al ribasso nelle aste giudiziarie. C'è una proposta: determinare un limite, fissato al 40 per cento del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, che non potrà in nessun caso essere superato. Così si evita la svendita dei beni in conseguenza dei ribassi previsti dallo stesso codice e, conseguentemente, si garantiscono i debitori dal perdere gli immobili di loro proprietà per prezzi notevolmente ridotti rispetto al reale valore di mercato. Tale «tetto», inoltre, dovrebbe contestualmente eludere la possibilità che vengano messe in atto operazioni speculative, cioè il travisamento della legge realizzato tramite le intese tra operatori professionali per disertare le aste fino a quando i ribassi rendano il prezzo risibile. Insomma, bisogna operare un

bilanciamento tra i diritti dei debitori eseguiti e quelli dei loro creditori attraverso l'assicurazione di un esito positivo dell'eventuale vendita forzata, in modo da assicurare ai creditori la possibilità di recuperare almeno per la maggior parte il proprio credito ed evitare contestualmente, per i debitori, di subire la svendita dei propri beni immobili.

Serve un gesto concreto, perché i diritti e le rivendicazioni delle donne di Vittoria, così come quelli delle altre associazioni sul territorio che si sono fatti portavoce di questa battaglia, non cadano nel vuoto dell'indifferenza. (*Applausi delle senatrici Mattesini e Orrù*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Norme in materia di domini collettivi (**968**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Riconoscimento dei domini collettivi)

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

a) soggetto alla Costituzione;

b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;

c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;

d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

EMENDAMENTO

1.100

RUTA, SAGGESE

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «comunque denominati» inserire le seguenti: «salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici.».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(Competenza dello Stato)

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.100

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali dei Comuni, che nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuandoli in base alle seguenti caratteristiche:

- a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso agricolo colturale, compresi i castagneti;
- b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale o boschivo;
- c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;
- d) terreni *ex demaniali* già legittimati con ordinanze commissariali e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».

G2.100 (già em. 2.100)

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 968-A,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.100.

2.101

[BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisione dell'ente collettivo» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del diritto dei singoli componenti della comunità stessa».

G2.101 (già em. 2.101)

[BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 968-A,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.101.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Beni collettivi)

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

EMENDAMENTI

3.3

PICCOLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità,

dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità, del mantenimento della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico».

3.4

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «dell'inusucapibilità», inserire le seguenti: «, dell'imprescrittibilità».

3.5

[PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le esigenze di localizzazione ed esercizio delle opere pubbliche e di pubblica utilità».

3.6

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite da demanio collettivo. In caso di perdita dell'originaria destinazione e ove non sia possibile un ritorno ad essa, il titolare del demanio collettivo redige un piano di valorizzazione che può prevedere anche la sdemanializzazione dei beni attraverso la comparazione dell'interesse collettivo e la compensazione dello stesso».

3.8

[RUTA](#), [SAGGESE](#)

Ritirato

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale vincolo non riguarda i terreni oggetto di liquidazione o legittimazione e/o affrancati».

3.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

V. testo 2

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nei procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, i comuni o gli enti esponenziali della collettività titolari, conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia».

3.100 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali della collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ([2770](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Il comune di Torre de' Busi è staccato dalla provincia di Lecco e aggregato alla provincia di

Bergamo.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «ottantanove», la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Torre de' Busi,» sono soppresse.

3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli di bilancio.

Art. 2.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 968 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2770

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Marinello sul disegno di legge n. 968

Gentile Presidente, onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge si propone la finalità del riconoscimento formale dei domini collettivi. Esso è frutto di contributi derivanti da approfondita elaborazione dottrinale, da riferimenti giurisprudenziali, da interpretazione dei provvedimenti legislativi.

Sotto il profilo dottrinale, tutti gli studiosi della tematica, nel corso del tempo, hanno messo nella dovuta evidenza il «pianeta diverso» delle proprietà collettive, tutte di origine premoderna, tutte viventi una loro vita appartata, ma con parecchi scontri a causa dell'intolleranza della dominanza

culturale di stampo romanistico.

Concorrono a costituire l'ordinamento della proprietà collettiva tre elementi:

1) la comunità, vale a dire l'elemento personale, rappresentato da una pluralità di persone fisiche individuata nella collettività locale, non solo e non tanto come destinatari delle utilità del fondo, bensì in quanto pluralità di persone fisiche chiamate a gestire il patrimonio civico e a raggiungere lo scopo comune;

2) la cosa, ossia la terra di collettivo godimento, che va riguardata come una pluralità di patrimoni, economico, naturale e culturale con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti naturali ed antropiche, quali suolo, con i connessi miglioramenti, e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche e profonde interrelazioni, come anche l'aspetto estetico e paesaggistico di più immediata percezione;

3) l'elemento teleologico, da individuarsi nello scopo istituzionale, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità. A questi tre elementi, in taluni casi, se ne aggiunge uno ulteriore rappresentato dal riconoscimento della personalità giuridica.

Sotto il profilo delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, si sottolinea l'importanza di una massima della sentenza della Corte di cassazione, sezione II, n. 10748 del 1992, relativa al riconoscimento della frazione come comunità dei titolari del diritto d'uso che, di norma, costituisce una mera entità naturale di fatto ma che ha, tuttavia, in materia di amministrazione dei beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni, attraverso un apposito comitato per l'amministrazione separata.

Con il presente disegno di legge si vuol riconoscere che i domini collettivi si collocano come soggetti neoistituzionali, in quanto ad essi compete l'amministrazione, in senso sia oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico.

Nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali, della montagna in particolare, le cui strategie fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale e su quello di sviluppo sostenibile, ai domini collettivi va riconosciuta, infine, la capacità di endogenizzare anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere *in loco* gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili e nel settore dei servizi.

Tra i tanti effetti che l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge potranno avere sul territorio come conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva possono sicuramente rientrare: il mantenimento delle popolazioni a presidio del territorio, l'integrazione fra patrimonio civico e famiglie residenti, l'integrazione tra patrimonio civico e imprese locali, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente, la garanzia di un marchio ambientale, la coesione della popolazione e la creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il provvedimento al nostro esame sono molteplici:

1) *in primis*, vi è il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, nonché il riconoscimento del diritto d'uso del dominio collettivo, in quanto diritto avente ad oggetto, normalmente e non eccezionalmente, le utilità del fondo, consistenti in uno sfruttamento del dominio riservato ai cittadini del comune. Ciò determina nel cittadino una situazione giuridica complessa: di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla loro destinazione ed un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni;

2) agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva è

riconosciuta una personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria: il riconoscimento della capacità di autonormazione dei domini collettivi facilita pertanto l'esercizio dei diritti: a livello individuale (diritto di accesso in una zona, diritto di prelievo) e a livello collettivo o di amministrazione (vale a dire i diritti di gestione e i diritti di esclusione dall'uso oppure la tacita cooperazione degli individui che utilizzano le risorse nel rispetto di una serie di regole stabilite dall'ente gestore);

3) il richiamo alla competenza dello Stato rivela i motivi di interesse generale che sono alla base dell'intervento legislativo del Parlamento nazionale (che mira a garantire che le leggi che le Regioni intendano eventualmente emanare sugli assetti collettivi non possano disconoscere l'idea e i valori della proprietà collettiva): il modo peculiare delle collettività di vivere il rapporto uomo-terra; la disciplina consuetudinaria della gestione delle terre da parte delle collettività titolari, con il fine della protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente; le moderne attività progettate ed esercitate dalle collettività sulle loro proprietà Comuni al fine del mercato (articolo 2);

4) il principio secondo il quale i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali.

Per concludere, bisogna riconoscere come già la legge n. 97 del 1994 sulla montagna, all'articolo 3 riconosceva la proprietà collettiva e dava ad essa una valenza generale, non limitata alle organizzazioni montane dell'arco alpino. In definitiva, sembra potersi giustamente convenire con quanti hanno ripetutamente confermato che il divenire della proprietà collettiva ha un cuore antico. Con questo cuore antico bisogna fare i conti, anche e soprattutto, perché si possa essere preparati a comprendere pienamente e risolvere adeguatamente i tanti problemi che la realtà sociale, economica ed ambientale continuamente offre. Pertanto annuncio il voto favorevole di Alternativa popolare.

Relazione orale del senatore Calderoli sul disegno di legge n. 2770

Onorevoli senatori dopo venticinque anni di appartenenza alla Provincia di Lecco, il Comune di Torre de' Busi chiede di tornare nel territorio di Bergamo.

Questo piccolo Comune di circa 2.000 abitanti, situato nella Val San Martino, è stato infatti annesso, nel 1992, all'allora costituenda Provincia di Lecco, ma ora rivendica la sua appartenenza alla Provincia bergamasca, come attestato anche dalla stessa Regione Lombardia, sulla base di una continuità storico-culturale con il territorio provinciale di Bergamo, della sua appartenenza storica alla Valle San Martino e di una continuità rappresentata dalla rete infrastrutturale stradale e dalla molteplicità di servizi in gestione associata con i Comuni della stessa Provincia. La Regione ha quindi riconosciuto il valore aggiunto che il Comune di Torre de' Busi acquisterebbe con la sua adesione alla Provincia orobica in termini di strutture e attività turistiche, ma soprattutto per i servizi.

A questo proposito, da molto tempo ormai questo Comune lamenta gli aspetti critici derivanti dall'appartenenza alla Provincia di Lecco relativi al trasporto, allo sgombero neve e allo sfalcio dell'erba lungo le strade provinciali. Dunque, al fine di migliorare il servizio pubblico offerto ai cittadini, è necessario venire incontro alle richieste della popolazione.

Già nel 1991 un *referendum* consultivo registrò il 76 per cento delle preferenze sfavorevoli al distacco dalla Provincia di Bergamo per il passaggio a quella costituenda lecchese, ma dallo scorso anno si sono intensificate le iniziative popolari e politiche che hanno manifestato la chiara volontà dei cittadini di questa piccola realtà di essere riaccorpata al territorio della provinciale orobica.

Il Comune di Torre de' Busi ha già espletato tutte le procedure previste dalla normativa vigente di attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, il quale prevede che «il mutamento delle circoscrizioni provinciali [...] è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione».

Nel 2016 infatti, composto da diversi volontari, è stato istituito un «Comitato Tutela del territorio di Torre de' Busi», che ha avviato una raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una petizione popolare per il passaggio del Comune dalla circoscrizione provinciale di Lecco a quella di Bergamo.

La petizione, depositata nel luglio del 2016, è stata sottoscritta dalla maggioranza degli elettori aventi diritto di voto, ossia 918 (53 per cento degli aventi diritto su 1.722, di cui 50 iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero). Contestualmente, nello stesso mese, gli organi politici torrebisini hanno avviato le procedure previste dalla legge regionale n. 29 del 2006, smettendo alla Regione Lombardia e alle Province interessate, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, la deliberazione del Consiglio comunale (n. 15 del 27 luglio 2012) con la quale si invita il sindaco e la Giunta ad intervenire presso la Regione affinché fosse accolto l'indirizzo espresso dalla popolazione e la comunicazione del sindaco stesso nella quale si dà atto della volontà di modificare la circoscrizione provinciale in base alla considerazione che l'organo esecutivo comunale esprimesse, in ugual modo, il pieno sostegno alla delibera del Consiglio comunale in quanto corrispondente alla volontà dei cittadini interessati.

Come già accennato, la Regione Lombardia ha già provveduto a svolgere l'istruttoria prevista: la II Commissione consiliare «Affari istituzionali» del Consiglio regionale, nella seduta n. 4 del 25 gennaio 2017, ha approvato la proposta di atto amministrativo n. 46, d'iniziativa del Presidente della Giunta regionale, recante parere in merito alla richiesta del Comune di Torre de' Busi di mutamento della circoscrizione provinciale dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale ha quindi deliberato di esprimere parere favorevole sulla richiesta del Comune di Torre de' Busi di aderire alla Provincia di Bergamo e di trasmettere la deliberazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presente disegno di legge si propone dunque di normare la legittima aspettativa dei cittadini del Comune di Torre de' Busi, concedendo loro il passaggio dalla Provincia di Lecco a quella di Bergamo, tenuto anche conto, come già accennato, delle continuità storico-culturali e territoriali già rilevate da tutti gli enti territoriali competenti.

In sede referente è stato approvato un emendamento volto a sostituire, all'articolo 1, comma 3, il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 2004, a proposito dei trasferimenti di risorse dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo, con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle medesime Province, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamati ad assolverli.

In particolare, le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le Province, queste provvedono d'intesa tra loro e con un commissario nominato dal Ministro dell'interno. Il commissario è nominato d'intesa con la Provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono ai relativi adempimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di Governo fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della Provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del Comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della Provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 968:

sulla votazione finale, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bencini, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Compagna, Conte, Cuomo, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattori, Favero, Fazzone, Gentile, Giacobbe, Gualdani, Malan, Martini, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Pepe, Petraglia, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Palermo, per partecipare a un incontro internazionale; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Orellana e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro europea (INCE); Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03776 della senatrice Nugnes ed altri.

I senatori Mangili, Endrizzi e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07599 del senatore Cappelletti ed altri.

Interrogazioni

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 21 maggio 2017 un nuovo episodio dell'inchiesta pubblicata su "l'Espresso" dal giornalista Fabrizio Gatti, riguardante le vicende poco chiare che hanno caratterizzato l'azione di alcuni enti autorizzati presso la Commissione per le adozioni internazionali, ha rivelato alcuni retroscena in relazione alla nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della nuova vicepresidente della Cai, l'attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, Laura Laera;

nel luglio 2016, il settimanale aveva pubblicato un'inchiesta dal titolo "Ladri di bambini", relativa al caso di alcuni minori del Congo sottratti alle proprie famiglie, dalla quale emergevano particolari sconvolgenti, riguardanti il coinvolgimento diretto dell'ente Ai.Bi. Secondo l'inchiesta, infatti, una rete di trafficanti avrebbe cercato di far entrare in Italia bambini sottratti ai loro genitori in Congo, e quindi sicuramente non adottabili, grazie anche alle presunte coperture e alle omissioni dei vertici dell'associazione "Aibi - Amici dei bambini" di San Giuliano milanese (Milano). Secondo quanto riportato, i responsabili di Ai.Bi. non avrebbero denunciato quanto sapevano, avrebbero fornito informazioni non corrispondenti al vero, collaborando persino alla messa in scena di un rapimento da parte di inesistenti bande armate. Attraverso i loro assistenti locali, avrebbero addirittura ostacolato la partenza per l'Italia di decine di bambini, mettendo così a rischio il trasferimento di tutti i 151 minori già adottati in Congo da famiglie italiane. Nel mese di dicembre sempre "l'Espresso", approfondendo l'inchiesta, con un articolo dal titolo "Bambini rubati, si rompe il silenzio", aveva riportato la notizia di decine di denunce delle famiglie contro Ai.Bi. per presunte gravissime irregolarità nelle procedure di adozione internazionale;

lo stesso autore faceva notare come già nel gennaio 2013, a seguito di un'altra inchiesta giornalistica, relativa ad una rete di pedofili operanti in un orfanotrofio in Bulgaria, il settimanale aveva evidenziato la condotta poco ortodossa della medesima associazione, che, tra l'altro, come riportato anche in un esposto presentato da genitori adottivi i cui figli erano stati sottoposti ad abusi e violenze, ha informato la Commissione per le adozioni internazionali, allora presieduta dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, molto dopo la prima segnalazione dei genitori adottivi, ritardando di oltre due mesi le indagini su una probabile organizzazione di pedofili, e così ostacolando la ricostruzione dei fatti;

con l'atto di sindacato ispettivo 3-03437 del 25 gennaio 2017, a tutt'oggi in attesa di risposta, gli interroganti chiedevano un segnale forte a sostegno delle famiglie e in difesa della legalità e della trasparenza nelle procedure di adozione. Gli enti autorizzati infatti, in qualità di associazioni private

autorizzate dallo Stato ad operare nelle procedure adottive, espongono l'onorabilità e l'affidabilità del Governo italiano nei confronti dei cittadini italiani che gli conferiscono l'incarico e dei Paesi esteri in cui operano. Appariva dunque fondamentale che vi fosse una presa di posizione netta, volta verificare quanto denunciato dal vicepresidente *pro tempore* della Cai, Silvia Della Monica, nell'ambito di un'audizione presso la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 16 ottobre 2016;

risulta agli interroganti che il 28 marzo 2017 sia stato nominato nella Commissione il rappresentante di un'associazione controllata e guidata da vari enti, tra i quali Ai.Bi. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha così permesso che nell'autorità di controllo sulle adozioni e sui finanziamenti pubblici andasse a sedersi il rappresentante di un ente controllato, nel momento in cui tra l'altro l'ente è stato denunciato per fatti vergognosi: un conflitto di interessi contro cui altre associazioni, escluse dalla Commissione, hanno presentato un esposto all'autorità giudiziaria;

fatti gravissimi riguardano inoltre le ripetute minacce che avrebbero ricevuto alcune delle coppie di genitori adottivi, che hanno denunciato le irregolarità operative dell'ente e che hanno poi contribuito alla nascita dell'indagine amministrativa interna alla Cai e di quella penale. Minacce diffuse tramite i *social network*, attraverso *account* ufficiali e fittizi, più volte riferite al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica con accorati appelli, e che adesso sono ancor più fonte di preoccupazione;

il 19 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato l'attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, Laura Laera, vicepresidente della Cai. La nomina risponde pienamente ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed è ben noto agli interroganti quanto la nuova vice presidente sia personalità stimata con una storia professionale irreprensibile. Non può però non destare interesse la coincidenza per la quale ad occuparsi dell'indagine a carico dell'ente autorizzato, accusato di traffico di minori, sia il marito della neo nominata vicepresidente della Cai, il procuratore di Milano, Francesco Greco;

un'altra vicenda, sulla quale non è possibile non porsi delle domande riguarda le informazioni circa la nuova nomina ai vertici della Commissione che il presidente dell'ente Ai.Bi. sembra avere in assoluta esclusiva. È lui infatti ad annunciare già dal mese di febbraio, e quasi come fosse una sua vittoria personale contro i vertici precedenti, l'arrivo della nuova vicepresidente;

è parere degli interroganti che la nuova vicepresidente, proprio in virtù della reputazione e della serietà che caratterizza la sua esperienza professionale, non potrà restare indifferente alla richiesta di sostegno delle famiglie adottive,

si chiede di sapere:

se la verifica relativa alla permanenza dei requisiti di idoneità dell'ente autorizzato Ai.Bi. sia conclusa o quali siano i tempi attesi per la sua conclusione;

se il Governo non ritenga doveroso risolvere con urgenza l'evidente conflitto di interessi che vede la presenza di rappresentanti di enti autorizzati all'interno della Cai, in palese contrasto con la normativa vigente.

(3-03786)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [MASTRANGELI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

quanto riportato nel "Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica", pubblicato dalla Corte dei conti in data 5 aprile 2017, evidenzia il permanere, anzi, l'aggravarsi della pratica del ricorso alla spesa privata da parte dei cittadini italiani, considerando che, nell'arco di tempo ricompreso tra il 2001 ed il 2014, la stessa è passata da 449 a 553 euro;

nello stesso rapporto si sottolinea che «ad un tempo l'aumento della spesa privata in sanità, che assume la dimensione più consistente nelle aree con i livelli di servizi di maggiore estensione e qualità, sembra segnalare la necessità di adeguare il sistema a fronte di un così rilevante impatto per le famiglie», richiamando quanto stabilito a livello nazionale in merito ai tempi di attesa massima, previsti per le prestazioni erogate a fronte di "urgenza differita" ovvero di "prestazione programmabile";

alla spesa sanitaria, pari a 113,6 miliardi di euro, dati del 2016, se ne aggiungono ulteriori 35 miliardi di euro, pari a circa il 31 per cento in più, per altre prestazioni sanitarie ed acquisto di farmaci e presidi a carico dei cittadini;

considerato che:

il PNGLA (piano nazionale di governo delle liste di attesa) definisce, a livello nazionale, quali siano i tempi massimi di attesa che le aziende sanitarie sono tenute obbligatoriamente a garantire, a fronte di ognuna delle tipologie di prestazioni erogabili: U cioè urgente, B, breve, D, differibile, P cioè programmabile;

tali prestazioni devono essere erogate in un arco di tempo che va dalle 72 ore dalla prescrizione per le prestazioni di tipo U, ad un massimo di 180 giorni per le visite di controllo che rientrano nella categoria P;

l'impossibilità di assicurare direttamente il rispetto di tali tempi comporta automaticamente che il paziente sia indirizzato, senza alcun aggravio di spesa per il paziente stesso, all'acquisto di prestazioni *intramoenia*, ex art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1998, sebbene ciò comporti un danno erariale di cospicue dimensioni;

il rispetto puntuale delle disposizioni contenute nel PNGLA favorirebbe un notevole contenimento del ricorso alla spesa privata da parte della cittadinanza e consentirebbe, altresì, di accedere a quelle cure e a quelle prestazioni che oggi molti cittadini si vedono negate a causa di fattori economici;

è compito della sanità pubblica agire ed operare al fine di garantire l'accesso alla salute al maggior numero di cittadini, pur in una situazione di generale ottimizzazione dei costi;

ad oggi, circa 11 milioni di italiani presentano gravissime difficoltà di accesso alla sanità pubblica, a causa della loro situazione economica, ovvero dei tempi di attesa insostenibili in ragione delle patologie da cui sono affetti,

si chiede di sapere:

quale sia il livello di vigilanza attuato affinché sia garantito da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il rispetto degli *standard* nazionali, relativamente ai tempi di attesa, ambulatoriali e chirurgici, per le prestazioni programmabili e per quelle definite "ad urgenza differita"; quali provvedimenti siano stati adottati, ad oggi, nei confronti delle Regioni che non rispettano gli *standard* nazionali esistenti, e quali siano in tal senso le misure sanzionatorie.

(3-03788)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(3-03789)

(Già 4-03002)

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#), [COTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno e per gli affari regionali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da notizie di stampa ("Sardinia Post" del 16 maggio 2017, "Sardegna oggi" del 20 maggio, "Ansa" del 21 maggio, "il manifesto" del 22 maggio) si apprende che la società Fluorsid SpA, società chimica sarda controllata da Fluorsid group e sita nella zona industriale di Macchiareddu e Assemini, nei pressi di Cagliari, *leader* mondiale nella produzione di fluoroderivati inorganici, per l'industria dell'alluminio, nonché di anidrite e di gesso granulare, è al centro di una vicenda giudiziaria che, oltre a vedere indagati e sottoposti a misure cautelari custodiali i suoi vertici, coinvolge altri soggetti, quali dirigenti e dipendenti di società d'appalto esterne;

le fattispecie di reato contestate, a vario titolo, secondo quanto riportato, parrebbero essere l'associazione a delinquere, ex articolo 416 del codice penale e il disastro ambientale, ex articolo 452-*quater*, riconducibili all'inquinamento ambientale, derivante dall'attività della società;

a parere degli interroganti, oltre alla rilevanza delle questioni ambientali, di non secondaria rilevanza, visto e considerato che nell'area oggetto di inquinamento parrebbe essere inclusa anche la laguna di Santa Gilla, sito di interesse nazionale (SIN), la vicenda necessita di particolare attenzione anche in ordine alla circostanza che la società è stata compartecipata dalla Regione Sardegna e i suoi titoli, pur

nonostante l'ente abbia esercitato il diritto di recesso, conformemente alla deliberazione n. 28/72 del 24 giugno 2011, in ordine alle 560.000 azioni della Fluorsid possedute fino all'anno 2011, risultano, secondo quanto riferito dal consigliere regionale Francesco Agus, attualmente depositati presso la tesoreria della Regione Sardegna;

tale circostanza appare non conforme a quanto disposto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile, che richiede, nel caso di esercizio di recesso da parte del socio, espletate le formalità di rito, che le azioni vengano depositate presso la sede sociale;

considerato che:

a parere degli interroganti, non sono chiari i rapporti tra la Regione e la società, e, in particolare, i vantaggi per la Regione e per i sardi derivanti dalla partecipazione al capitale azionario del Fluorsid SpA e, in generale, dalle attività di estrazione della fluorite;

risulta agli interroganti che il coinvolgimento della Regione Sardegna nell'estrazione della fluorite è risalente nel tempo; già nel 1992, infatti, la stessa interveniva, versando l'80 per cento del capitale sociale, nella costituzione della Nuova mineraria Silius SpA, società che proseguiva i lavori di coltivazione del giacimento di fluorite e galena di Silius della società denominata Mineraria Silius SpA, pur nella consapevolezza che, all'epoca, l'attività di estrazione del minerale risultava passiva e in perdita, in quanto la nuova società nasceva a seguito della forte crisi del mercato legato all'estrazione della fluorite;

nel 1996 la Regione Sardegna cedeva la gestione della società all'Ente minerario sardo (EMSA), che acquisiva la quasi totalità dei titoli azionari, tuttavia l'ente, essendo prossimo alla liquidazione, cedeva, nel 2002, alla Regione, che acquistava il 100 per cento del capitale azionario, la gestione della società; nel 2006, a causa di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che contestava aiuti di Stato alla società, la stessa veniva messa in liquidazione. Nel 2007 nasceva la società Fluorite di Silius SpA, il cui intento era quello di renderla concessionaria dei giacimenti di fluorite. Allo stato, risulta anch'essa in liquidazione già da diversi anni;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

l'indagine in corso nasce dalla presentazione di un esposto alla Guardia forestale da parte dei veterinari del Servizio sanitario nazionale, insospettiti dalle morti del bestiame che pascolava non lontano da un sito di lavorazione e produzione del fluoro e derivati della Fluorsid;

secondo il servizio veterinario nazionale, dopo l'espletamento degli esami del caso, sono da escludere le patologie più consuete che possono colpire gli animali da pascolo. Sono circa 8 gli ettari, suddivisi in due aree, tra il comune di Assemini e il sito della Fluorsid SpA, a Macchiareddu, entrambi a pochi chilometri da Cagliari;

gli inquirenti ritengono che in tale territorio siano stati interrati materiali di risulta delle lavorazioni, inquinanti e pericolosi per l'ambiente e per la sua salubrità. Già in precedenza, la sezione civile del Tribunale di Cagliari aveva condannato la società a risarcire i danni sofferti da alcuni allevatori per la perdita di diversi capi di bestiame, ritenendo sussistente il nesso eziologico tra l'insorgere della malattia negli animali e le attività della società;

nell'ordinanza, con la quale il giudice delle indagini preliminari di Cagliari, dottoressa Cristina Ornano, ha disposto l'applicazione delle misure cautelari, si legge: "a quasi 20 anni dalla condanna nulla è mutato";

a pagina 24 dell'ordinanza di custodia cautelare il giudice scrive: "L'obiettivo perseguito dalla Fluorsid era quello di massimizzare il profitto. E per raggiungere tale risultato i suoi vertici aziendali e i suoi dirigenti, nonché il responsabile delle ditte esterne (...) hanno posto in atto delle modalità dolosamente rivolte ad ottimizzare la produzione a discapito dell'osservanza delle più elementari regole cautelari";

visto il quadro generale della vicenda che appare, ragionevolmente, allarmante, a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno, valutata la rilevanza dei diritti coinvolti, un approfondimento da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza dei fatti esposti e se abbiano adottato, o intendano adottare,

dei provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di approfondire la conoscenza delle circostanze descritte, anche in considerazione dei diritti coinvolti;

se ritengano opportuno promuovere l'avvio di una conferenza o di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale, regionale e locale, al fine di valutare quali interventi approntare nell'immediato per contemperare le esigenze locali con l'interesse nazionale di tutela del patrimonio ambientale e del diritto alla salute dei cittadini residenti, interessi che parrebbero già essere soggetti a grave pregiudizio e che rischiano di essere esposti ad ulteriori pregiudizi, senza l'adozione di tempestivi interventi di bonifica;

se si intenda valutare, conformemente all'articolo 120 della Carta costituzionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con la Regione Sardegna.

(3-03790)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MASTRANGELI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

i quotidiani locali della provincia di Latina lamentano sistematicamente la situazione che si osserva all'ospedale "Santa Maria Goretti": decine e decine di pazienti affollano ogni giorno il nosocomio in attesa di ricovero, sopportando tempi di attesa infiniti; barelle appostate in ogni dove, a causa dell'indisponibilità di posti letto e, ora, pare, anche di materassi, nonostante la presenza del *bed manager*, che dovrebbe monitorare gli accessi e la disponibilità dei posti letto;

il ricorso all'ausilio delle altre strutture di Formia, Fondi, Aprilia e dell'Icot di Latina è pressoché sistematico, adducendo quale motivazione la capacità di ricevere solo i pazienti più gravi, in attesa che siano finalmente operative nuove disposizioni, già previste in un piano di gestione del sovraffollamento, volto a favorire dimissioni più rapide, un blocco di ricoveri ordinari della durata di una settimana e una temporanea sospensione delle ferie del personale, medici e infermieri, come già accaduto durante lo straordinario afflusso registrato a dicembre 2016 e a gennaio 2017;

ad inficiare ulteriormente il funzionamento del nosocomio, la carenza di personale è sistemica, e si registra in diversi reparti dell'ospedale; rappresenta un problema talmente ingente da rendere estremamente difficoltosa l'apertura di nuove strutture basilari per i Dea (dipartimenti d'emergenza e accettazione) di II livello, quali il più volte annunciato reparto di terapia intensiva neonatale. Ed invero, una sua imminente attivazione richiederebbe il potenziamento dell'organico, già estremamente sofferente, dotato, peraltro, di medici ed infermieri che necessiterebbero di una formazione specifica, stante la complessità delle prestazioni da erogare;

ulteriori incongruenze si verificano anche in altri reparti, quali quello di terapia intensiva *post operatoria*, che pare esistere unicamente sulla carta; inoltre, si registrano difficoltà anche presso l'area materno-infantile, ove l'organico a pieno regime dovrebbe essere rappresentato da 7 pediatri e 8 neonatologi. I medici di pediatria dovrebbero essere disponibili di guardia per almeno 5 diversi ambiti per quanto attiene all'unità operativa complessa: pediatria, neonatologia, nido, sala parto e pronto soccorso, ma vedono unicamente un solo medico di guardia, con l'impossibilità materiale di assistere più pazienti in diverse aree contestualmente;

la stessa disponibilità delle sedute operatorie si manifesta a singhiozzo: non si opera, non si dimette, non si ricovera. La sala operatoria ingolfa ulteriormente la funzionalità del nosocomio, giacché gli interventi in elezione risultano fermi da più di un anno, mentre la gestione delle urgenze e dei traumi in alcuni reparti resta dilazionata in due sedute operatorie di mezza giornata a settimana. Tale situazione non permette di decongestionare la mole dei ricoveri e ingenera un vero e proprio blocco nel pronto soccorso;

il nosocomio non è più in condizione di filtrare il volume di accessi. Una situazione insostenibile, specialmente in considerazione del fatto che il pronto soccorso dell'ospedale, per numero di accessi nel Lazio, è secondo solo al policlinico "Umberto I" di Roma, disponendo, per contro, di solo un terzo dei posti letto disponibili negli ospedali capitolini;

considerato che:

ciclicamente si sostiene che il sovraffollamento sia dovuto unicamente a condizioni fisiologiche, ora del picco influenzale invernale, ora dell'aumento della popolazione nei mesi estivi; tuttavia l'estate è solo alle porte e, seppure la situazione degli accessi al pronto soccorso dipenda da molti fattori e da condizioni difficilmente prevedibili, la riduzione dei servizi e del personale inficia il corretto funzionamento del nosocomio, in special modo nei fine settimana e dei giorni festivi, quando le dimissioni si bloccano e molte visite vengono effettuate esclusivamente in emergenza, ingolfando il pronto soccorso;

la frequenza di urgenze, che gravano sul pronto soccorso, a cui fanno da contraltare la carenza di personale e il problema delle turnazioni e delle ferie sono, invero, problematiche che gravano sistematicamente anche su reparti in cui si denotano sostanziali livelli di efficienza. Il personale in servizio lavora strenuamente, senza per questo lenire minimamente una criticità annunciata, giacché sono già state disposte per il mese di giugno 2017 ferie obbligatorie per circa 100 persone, tra medici e infermieri con contratto in scadenza;

l'ormai incontrovertibile declino, a cui si sta assistendo all'ospedale Santa Maria Goretti, ha reso necessaria la convocazione di una riunione con la direzione sanitaria ed i vertici della Asl, il cui obiettivo si estrinseca in un monitoraggio della situazione e nell'apporto di nuove misure necessarie ad affrontare l'emergenza. Ciononostante, già nell'ottobre 2014, il primario si era visto costretto ad adottare, mediante nota di servizio, il provvedimento delle guardie uniche interdivisionali per ovviare alle carenze di organico;

la carenza di medici più critica si riscontra in reparti quali ortopedia, ove si è passati da 12 a 7 medici, in egual numero rispetto all'ospedale di Terracina, nel quale si effettua un turno di 12 ore, anziché di 24 come a Latina, neurochirurgia e chirurgia vascolare, a causa di pensionamenti o di trasferimenti non reintegrati;

a seguito della vincita di un concorso indetto dal "San Camillo" di Roma del primario di radiologia, e dopo che anche il primario di ginecologia ha lasciato il nosocomio pontino, nessuna azione sarebbe stata intrapresa per sopperire alla mancanza di dette posizioni di vertice. Lo stesso tanto anelato bando della mobilità per reparti come ortopedia, anestesia e pediatria procede a rilento. Situazione analoga si registra anche nei comparti infermieristici, dove l'ormai noto blocco del *turn over* sta conducendo al collasso l'intero sistema ospedaliero e nelle guardie notturne figura una sola unità da affiancare al medico di guardia;

la situazione è ben nota ai vertici sanitari, senza dimenticare che l'ospedale Goretti rappresenta l'unico ospedale a sud di Roma, non potenziato adeguatamente, nonostante l'enorme bacino d'utenza, anche in considerazione del fatto che molti dei pazienti non possono essere operati dagli altri presidi limitrofi di livello inferiore come Terracina e Aprilia, in quanto sprovvisti di UTIC o rianimazione;

molti pazienti infatti necessitano di cure da trattare in un Dea di livello superiore, che sia provvisto di reparto di terapia intensiva postoperatoria, che a Latina esisterebbe solo sulla carta; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che anche altri reparti non sono stati attivati a dispetto delle previsioni, come la terapia intensiva neonatale, mentre quelli nevralgici, quali il pronto soccorso, aspettano ancora l'ampliamento;

solo mediante un investimento in termini di risorse umane ed economiche si può pensare di decongestionare il flusso di accessi, garantire il corretto funzionamento delle sale operatorie, velocizzare gli esami e fornire tutte le dotazioni strumentali necessarie. Per queste ultime, invero, era stata indetta una gara europea a procedura aperta per 3 lotti, relativi alla fornitura di 4 incubatrici, 4 letti, 6 ventilatori polmonari, 8 *monitor* multiparametrici ed una centrale di monitoraggio con sistema di ripetizione attiva, per un costo complessivo di circa 30.000 euro, di cui al momento non si hanno più notizie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, al fine di consentire lo sblocco del *turn over* e la copertura dei posti sotto organico e di vertice lasciati vacanti;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per consentire il corretto funzionamento del nosocomio pontino, anche mediante misure che ne consentano il concreto ampliamento, più volte ribadito, nonché l'attivazione, a lungo attesa, degli altri reparti in tempi celeri.
(3-03787)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MICHELONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali (CAI), nel corso dell'ultimo triennio, ha fatto emergere un inaccettabile e vergognoso traffico di minori e gravi fatti di pedofilia nell'ambito delle adozioni internazionali, con gravi responsabilità dell'ente Ai.Bi., come è stato ufficialmente e pubblicamente riferito in più sedi, anche istituzionali, e in particolare nell'audizione in II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 12 ottobre 2016, nel corso della quale è anche stato dato atto della pendenza di un'indagine amministrativa e della denuncia dei fatti in sede penale;

nel corso di tale audizione, la vicepresidente ha sottolineato che tutta l'attività di contrasto all'illegalità nell'ambito delle adozioni internazionali è stata portata avanti d'intesa con il Governo ed ha anche segnalato la situazione di grave conflitto di interessi presente all'interno della CAI, in particolare, per la presenza dell'ente Ai.Bi. nella Commissione e per il duplice, e incompatibile, ruolo di tale soggetto, allo stesso tempo controllore e controllato dalla Commissione, in totale contrasto con le disposizioni di legge e dei criteri individuati dal decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi nel marzo 2015;

è stato, altresì, evidenziato che l'Ai.Bi. ha posto in atto, contro l'intensa azione di legalità portata avanti dalla CAI negli ultimi 3 anni, una vera e propria macchina del fango, ponendo in essere una campagna di controinformazione diffamatoria, con accuse calunniose nei confronti della CAI e dei suoi vertici e veicolata in più sedi istituzionali e parlamentari;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

le denunce delle famiglie contro Ai.Bi. per le gravissime irregolarità nelle procedure di adozione internazionale sarebbero ormai numerose;

proverrebbero sia da genitori adottivi italiani, i cui figli sono stati costretti a subire in Bulgaria inaudite violenze ed abusi sessuali da parte di pedofili, sia da genitori adottivi di bambini congolesi, sottratti alle loro famiglie di origine con la forza del denaro o con l'inganno;

il 18 maggio 2017, presso la Camera dei deputati, durante una conferenza stampa, alcune famiglie hanno denunciato attività illecite nell'ambito delle adozioni internazionali, che riguardano l'ente Ai.Bi. e che vedono come vittime i loro figli e hanno raccontato pubblicamente la loro storia e rappresentato la loro preoccupazione per il silenzio delle istituzioni;

in quella sede, le famiglie, tra l'altro, hanno segnalato i profili di grave inopportunità che riguardano il nome della persona che Ai.Bi. annuncia come gradita candidata nuova vicepresidente CAI, considerato che si tratta della moglie del procuratore capo di Milano, Procura dove è confluita l'inchiesta che riguarda i gravi fatti da loro denunciati, e dove, inoltre, è stata istruita l'inchiesta per i gravi fatti di pedofilia e, non ultimo, dove, come si apprende dal sito di Ai.Bi., sono state presentate denunce nei confronti della CAI da parte di quest'ultima associazione;

rilevato che:

diverse inchieste giornalistiche, già a partire da luglio 2016, hanno fatto emergere fatti raccapriccianti relativamente a traffici ed abusi su minori da parte di pedofili, che si nasconderebbero dietro le adozioni internazionali che numerose famiglie italiane hanno affidato all'associazione Ai.Bi.;

in un articolo de "l'Espresso" del 20 aprile 2017 vengono riportate notizie, tra l'altro, di minacce indirizzate attraverso *social network* alle famiglie vittime dei gravi fatti denunciati, nonché di una lettera della vice presidente della CAI, Silvia Della Monica, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 febbraio 2017, con la quale nuovamente viene denunciato il «traffico di minori, lo spregevole commercio dei bambini e l'orrore della pedofilia (...) sono arrivati in Italia sotto la

responsabilità di un ente, bambini che hanno padri e madri a cui sono stati tolti con danaro o con l'inganno. Ci sono, in Italia, fratelli e sorelle che sono stati separati e che sono stati fatti adottare da genitori differenti. Queste famiglie ignare e schiantate da tanto dolore si sono affidate alla Commissione, convinte che le istituzioni di questo Paese le avrebbero protette ed aiutate. (...) In questo momento la situazione è ad un punto delicatissimo, il mio venire meno dalla Commissione comporterebbe automaticamente l'irrimediabile affossamento di tutta l'attività di indagine portata avanti fin qui dalla Cai. E, lo affermo con grande determinazione, si comprometterebbero anche le indagini penali. (...) L'interruzione e lo stallo che un avvicendamento in questo momento comporterebbe in maniera ineludibile porrebbe nel nulla tutto il lavoro svolto. Questo succedrebbe per fatto oggettivo, non per questione di incapacità o incompetenza di chi prenderebbe il mio posto. I trafficanti di minori se ne gioverebbero. (...) non posso nemmeno nascondere la verità del coacervo di interessi della più varia natura di cui sono portatori quelli che auspicano la mia sostituzione»;

venerdì 19 maggio, il giornalista Fabrizio Gatti de "l'Espresso", autore dell'inchiesta "Ladri di bambini", riguardante il traffico di minori dal Congo e che sta seguendo da mesi questa sconvolgente vicenda, ha pubblicato un articolo dal titolo «"Sull'aereo di Stato c'era un bimbo rubato" La denuncia di una mamma alla Camera», nell'ambito della quale emergono fatti che richiedono urgenti risposte da parte delle istituzioni, dove si legge che, dopo che il presidente dell'ente Ai.Bi. il 22 febbraio 2017 aveva annunciato prima di tutti, e accolto con soddisfazione, la candidatura della presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, persona sicuramente competente ed irreprensibile (ma anche moglie del procuratore capo di Milano), alla vicepresidenza della CAI e la sottosegretaria Boschi alla presidenza della CAI, il procuratore di Milano Francesco Greco in una conversazione con "l'Espresso", esprime valutazioni negative nei confronti dell'operato della collega magistrato attuale vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali in carica, mentre esprime positivi apprezzamenti nei confronti della moglie che aspira all'incarico da vicepresidente CAI;

lo stesso giornalista, domenica 21 maggio, ha pubblicato un altro articolo su "l'Espresso", in cui vengono approfonditi i retroscena relativi alla candidatura alla vicepresidenza CAI; considerato che:

il 28 marzo 2017 la sottosegretaria Maria Elena Boschi con i poteri di delega del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo l'interrogante apparentemente in contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015, che vietano agli enti controllati e vigilati di essere presenti nell'organo di controllo, ha nominato dentro la CAI il rappresentante del "Forum delle associazioni familiari", ai cui vertici siedono due rappresentanti di Ai.Bi.;

venerdì 19 maggio, è stata pubblicata la notizia secondo la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il decreto di nomina della nuova vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali. Il provvedimento seguirà ora l'*iter* per la pubblicazione nel bollettino del Ministero della giustizia;

l'operato fin qui tenuto dalla CAI e dai suoi rappresentanti ha seguito le norme di trasparenza e legalità e appare necessario dare continuità operativa alla CAI,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare, per supportare l'azione di legalità e trasparenza intrapresa negli ultimi 3 anni dalla Commissione, al fine di garantirne la prosecuzione e, conseguentemente, tutelare l'onorabilità dei vertici CAI in carica negli ultimi 3 anni e dell'Italia in materia di adozioni nelle sedi internazionali;

quali siano le valutazioni del Governo sulla recente nomina proposta alla vicepresidenza della CAI, e se non ravvisi, rispetto a tale nomina, alcun profilo di inopportunità in relazione all'inchiesta giudiziaria in corso sull'ente Ai.Bi.;

quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere, in ossequio al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2015, la

situazione di conflitto di interessi creatasi con la nomina del 28 marzo 2017 di un componente del "Forum delle Associazioni familiari" in seno alla CAI.

(4-07603)

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [MARTELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'azienda Italmatch Chemicals SpA, con sede a Spoleto (Perugia), è caratterizzata dalla produzione di prodotti chimici a livello industriale ed è classificata come "Industria insalubre di prima classe" (la più alta) ai sensi del decreto Ministero della sanità 5 settembre 1994, recante "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie", e come azienda a "rischio di incidente rilevante di soglia superiore" ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 3, comma 1, lettera c) (livello più alto di rischio);

le relative schede tecniche e piani di emergenza sono disponibili sul sito *web* del Comune di Spoleto e della protezione civile di Spoleto;

considerato che:

secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo di recepimento della direttiva "Seveso III" (direttiva 2012/18/UE), il Comune di Spoleto esercita le funzioni istituzionali relative all'informazione della popolazione rispetto ai rischi e alle pratiche di autoprotezione in caso di emergenza;

il sito produttivo sorge a ridosso della stazione ferroviaria di Spoleto, lungo la tratta Falconara-Orte. In particolare un lato del sito risulta confinante con la stazione ferroviaria stessa;

sui volantini, messi a disposizione della popolazione dal gruppo comunale di protezione civile, vi sono indicazioni sui comportamenti che le persone devono tenere in caso di incidente, nel caso in cui dovessero trovarsi nelle zone individuate dal piano di emergenza esterno; ad esempio vi è la previsione di rifugiarsi in luogo chiuso e sigillarsi, mediante apposizione di nastro adesivo, al suono di una sirena di allarme;

considerato inoltre che il 29 giugno 2009 l'incidente ferroviario di Viareggio (Lucca) si verificò in seguito al deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano e alla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL perforatasi nell'urto; per cause fortuite si innescò quasi subito un incendio di vastissime proporzioni che interessò la stazione di Viareggio, con il successivo scoppio della cisterna, qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e le aree circostanti,

si chiede di sapere:

se risulti che lungo la tratta ferroviaria Orte-Falconara vengono trasportate sostanze o merci pericolose e, in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, rendere noto l'elenco esaustivo delle sostanze pericolose che vengono trasportate sulla tratta, nonché quali valutazioni siano state fatte rispetto all'interazione tra il rischio per il trasporto di merci pericolose e il rischio industriale del sito;

se siano a conoscenza di quali azioni l'azienda responsabile del trasporto ferroviario abbia posto in essere per informare, in caso di prevenzione e gestione dell'emergenza, tutti i passeggeri, il personale viaggiante, nonché quello addetto ai convogli per trasporto merci in arrivo, in partenza oppure in transito presso la stazione di Spoleto.

(4-07604)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03533, del senatore Malan, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03788, della senatrice Simeoni ed altri, sull'incremento della spesa sanitaria privata;

13^a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03790, della senatrice Serra ed altri, sulla vicenda giudiziaria riguardante la Fluorsid SpA.

